

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti ha recentemente bocciato la gestione antieconomica del ministero delle finanze, alla luce di una durissima relazione in materia di gestione delle auto di servizio del ministero, bollandola come fonte di sprechi e di privilegi del tutto illegittimi;

l'analisi non ha solo rivelato l'elevata dimensione del parco automobili, ma ha anche sottolineato i « sotterfugi » giuridici scovati per garantire una parvenza di legalità alla situazione;

di fronte a queste scelte dell'amministrazione sta l'accusa della magistratura contabile, che non ha risparmiato nessuno: ministero, Governo e Parlamento;

per quanto riguarda la guardia di finanza, le automobili e le motociclette a disposizione sono state 9.311, di cui oltre mille introdotte nel 1996;

i dipendenti militari addetti alla conduzione di tali automezzi sono 4.400 e la loro retribuzione è costata allo stato complessivamente 16 miliardi ogni mese;

tra il 1992 ed il 1996, inoltre, sono stati spesi quasi 100 miliardi per il rinnovo dei mezzi, mentre l'amministrazione civile ha invece in totale 600 tra « autovetture, autocarri, autofurgoni, motomezzi e nautanti »;

la relazione della Corte dei conti ha fatto il riepilogo delle disposizioni che, dal Parlamento fino alle circolari della guardia di finanza, sono intervenute sulla materia:

in particolare la legge 23 dicembre 1996 (manovra finanziaria per il 1997 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 1997;

la magistratura contabile ha osservato che da un lato ci sono disposizioni « di grande rigore finanziario », ma poi ne intervengono altre che « operano aperture e smagliature in senso contrario »;

oltre alle norme del Parlamento, anche il comportamento dell'esecutivo è sotto accusa in quanto « si è rivelato inottemperante a precisi obblighi di legge ed in parte elusivo della legge stessa »;

si attende infatti da sette anni un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro e con quello competente per arma (interno, difesa o finanze), che individui « le categorie di ufficiali con particolari incarichi cui è consentito l'uso esclusivo delle auto di Stato »;

la magistratura contabile ha poi criticato aspramente un decreto del ministero del tesoro del 28 marzo 1996, relativo alle « auto blu », delle finanze, di cui risultano destinatari « tutti i direttori generali e quelli centrali di livello B e C e tutti gli organi preposti alle strutture di supporto del ministro »;

la sentenza della Corte dei conti ha pertanto dichiarato, senza appello, che « l'azione gestoria di tutto il parco macchine del ministero delle finanze, esclusi gli automezzi dei servizi di polizia, oltre ad essersi appalesata inefficace per non aver

conseguito l'obiettivo, si è altresì rivelata antieconomica »;

l'obiettivo, stabilito dalla legge, si riferisce alla riduzione di un terzo dell'attuale parco macchine in tutta la pubblica amministrazione —:

come giustifichi l'elevata dimensione del parco automobili, i sotterfugi giuridici scovati per garantire una parvenza di legalità alla situazione denunciata dalla Corte dei conti;

come giustifichi la presenza di 4.400 dipendenti militari addetti alla conduzione di tali automezzi e la relativa retribuzione costata allo stato complessivamente 16 miliardi ogni mese;

come giustifichi che tra il 1992 ed il 1996, siano stati spesi quasi 100 miliardi per il rinnovo dei mezzi mentre l'amministrazione civile ha invece in totale 600 tra « autovetture, autocarri, autofurgoni, motomezzi e natanti »;

quali siano state le cause che hanno comportato la gestione antieconomica denunciata dalla magistratura contabile;

chi siano i responsabili di tali illegittimità;

quali provvedimenti siano previsti per i responsabili di esse. (4-20343)

RISPOSTA — *Con l'interrogazione al nostro esame l'interrogante, nell'esprimere le proprie doglianze in ordine alla gestione delle autovetture di servizio del Ministero delle Finanze, ha chiesto, in particolare, di conoscere le motivazioni che hanno causato la gestione antieconomica denunciata dalla magistratura contabile.*

Al riguardo, la Direzione Generale degli Affari Generali del Personale ha, in via preliminare osservato che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 5, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991, ha effettuato la riduzione di un terzo del proprio parco autovetture, tale operazione, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 13 luglio 1994, non ha

interessato le autovetture destinate all'uso esclusivo dei soggetti indicati nel comma 1 del citato articolo 21 della legge n. 412 del 1991 (Ministri, Sottosegretari di Stato, dirigenti generali preposti ai centri responsabilità, responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto ministeriale).

Inoltre, la predetta Direzione Generale ha precisato che, a fronte di una dotazione di n. 600 vetture, stabilita dal decreto del Ministro delle Finanze adottato di concerto con il Ministro del Tesoro in data 9 luglio 1988, attualmente il parco macchine dei Dipartimenti delle Entrate, del Territorio e della Direzione Generale degli Affari Generali del Personale risulta essere al di sotto della predetta riduzione di un terzo, in quanto costituito da n. 195 veicoli di cui: n. 172 autoveicoli, n. 22 motoveicoli e n. 1 natante.

Per quanto concerne il Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette la riduzione in questione non trova applicazione, in quanto l'attività istituzionale è stata equiparata a quella delle Forze di Polizia.

Ha evidenziato, altresì, la medesima Direzione Generale che, al fine di dare riscontro alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998, relativa all'affidamento a soggetti terzi del servizio di trasporto di beni e persone nella pubblica amministrazione e alla dismissione del parco macchine, sono state assunte le dovute iniziative interessando il Provveditorato Generale dello Stato per la predisposizione delle apposite procedure di gara.

Da parte sua, il Comando Generale della Guardia di Finanza, nel premettere che le osservazioni formulate nell'indagine conoscitiva sull'impiego delle autovetture del Corpo, effettuata nel 1998 dalla Corte dei Conti, hanno formato oggetto di apposita relazione di risposta, ha osservato di aver adottato specifici provvedimenti al fine di mantenere livelli di elevata operatività pur provvedendo ad un riordinamento in senso riduttivo della componente logistica e del parco mezzi con ritorni positivi sotto l'aspetto economico e gestionale.

In particolare, il predetto Comando Generale ha precisato che è stata rivisitata in

senso restrittivo la normativa tecnica relativa alla gestione del parco mezzi e ai limiti di spesa connessi con le riparazioni.

Ciò ha consentito di dismettere dal servizio 910 mezzi, perché di non conveniente riparazione.

A seguito di tali dismissioni, al fine di non penalizzare le attività operative, che, come è noto, costituiscono obiettivo primario di una Forza di Polizia, il numero dei mezzi destinati a tale attività, è stato mantenuto a livello (7.057 unità) riducendo l'impiego di mezzi per attività tecnico logistiche.

Per quanto attiene le autovetture destinate ai « Servizi Tecnici » della Guardia di Finanza, esse sono state ridotte da n. 903 a n. 124 e sono destinate al soddisfacimento delle esigenze degli Uffici, Enti e/o Comandi del Corpo. La riduzione è stata ottenuta provvedendo ad un maggior utilizzo dei servizi collettivi, nonché ai recuperi effettuati a seguito della soppressione di Comandi addestrativi di Portoferraio, Rovigo, Mondovì e Macerata.

In merito al personale abilitato alla guida di automezzi del Corpo e al supporto logistico, il predetto Comando Generale ha rilevato che l'abilitazione alla guida concessa al personale del Corpo non è vincolante ai fini dell'impiego in quanto non limita alla sola guida degli automezzi per attività logistiche e tecniche ma prevede prioritariamente l'utilizzo del personale, per attività di polizia e operative.

Inoltre, il riordinamento dell'area logistica, in senso riduttivo, ha portato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, alla chiusura definitiva di n. 22 officine e posti manutenzione con un recupero di 264 Sovrintendenti e Finanzieri.

Sono stati soppressi anche n. 22 magazzini motorizzazione con un ulteriore recupero di n. 42 militari. Il predetto personale è stato fatto transitare per l'impiego, dall'area logistica a quella operativa.

Circa l'acquisto di automezzi per il rinnovo del parco, il suddetto Comando Generale ha reso noto che negli anni 1992-1996 sono stati effettivamente spesi 92 miliardi di lire destinati al rinnovo e potenziamento del parco. Gli acquisti hanno

soddisfatto le esigenze operative, logistiche e di supporto e solo per un importo di circa 3 miliardi di lire l'area tecnica.

Ulteriori provvedimenti, destinati a determinare maggiori economie di gestione, potranno essere individuati una volta completata la riconfigurazione ordinativa del Corpo che è iniziata a partire dal 1° gennaio del 2000.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la caserma Dante Alighieri di Ravenna sita in via N. Bixio n. 9 è sede del 3° regg. artiglieria missili contraerei dal 1969;

tale reparto è stato preposto alla difesa antiaerea (missili Hawk) nel recente conflitto nei Balcani ed è stato dislocato lungo la costa tra Bari e Brindisi ed è composto da circa 150 quadri tra ufficiali e sottufficiali;

ad una interrogazione comunale specifica sul futuro del reparto, fatta dal consigliere comunale di Ravenna Alvaro Ancisi, l'assessore Gualandi, il 20 ottobre 1999, rispondeva che la caserma « Dante Alighieri » rientra nei beni messi in dismissione dal ministero della difesa;

l'affermazione dell'assessore ha provocato incertezze e malessere tra il personale della caserma che è all'oscuro di qualsiasi tipo di provvedimento di interesse della caserma —:

se la caserma « Dante Alighieri » rientri nei beni in dismissione del ministero della difesa;

se il 3° reggimento artiglieria missili continuerà ad essere operativo nella sede di Ravenna;

se ritenga opportuno comunicare al personale interessato le intenzioni del ministero sul loro futuro;

se rispondano al vero le dichiarazioni dell'assessore. (4-28774)

RISPOSTA — *In relazione ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che non è allo studio alcuna ipotesi di trasferimento, né tantomeno di soppressione, del Comando di Gruppo e delle due Batterie del 3° Reggimento artiglieria contraerea dislocati nella Caserma « Dante Alighieri » di Ravenna.*

Per quanto attiene specificatamente la Caserma « Dante Alighieri », si evidenzia che la stessa figura nel programma di dismissione dei beni immobili della Difesa di cui al DPCM 11 agosto 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 234 del 7 ottobre 1997, alla voce Emilia Romagna n. 47, come « bene attualmente in uso e/o necessario alle Forze Armate ». Ciò vuol dire che il citato immobile, in uso all'Esercito, è permutabile con altra infrastruttura più funzionale e rispondente alle esigenze militari.

Al riguardo, si informa che nel 1997 erano intercorsi contatti tra l'allora Comando della Regione Militare Tosco-emiliana ed il Comune di Ravenna, nel corso dei quali era stata manifestata la disponibilità all'avvio di una trattativa finalizzata alla permuta dell'immobile. Tuttavia, l'iniziativa si è limitata alla sola dichiarazione d'intenti e non ha avuto ulteriori sviluppi.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BALLAMAN, BORGHEZIO, PITTINO e RIZZI. — *Ai Ministri della difesa e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 9 giugno 1998, in località Ospedaletto di Gemona del Friuli, Udine, morivano, a seguito di un incidente stradale con dinamiche poco chiare, quattro giovani ragazzi di leva;

il signor Roberto Garro, cittadino milanese di quasi vent'anni, alpino del 13° reggimento battaglione Tolmezzo, sesta compagnia, stava tornando con tre commilitoni dalla libera uscita quando a circa

1,5 chilometro dalla caserma ha avuto un grave sinistro stradale che ha coinvolto, oltre all'automobile sulla quale viaggiava, un autoarticolato;

nella notte, intorno alle due, venivano avvisati i genitori ed invitati a recarsi in caserma riconoscimento delle salme;

da tale momento tutto si complica e le normali procedure da seguire in questi casi assumono percorsi contorti e sicuramente anomali. Il riconoscimento diretto da parte dei familiari non viene concesso, l'autopsia non viene eseguita, le salme vengono velocemente rinchiusi nelle bare. Lo Stato riconosce l'avvenuto decesso nel periodo di leva e organizza funerali di Stato e risarcimento;

i funerali, con le autorità e gli onori dovuti, vengono celebrati senza avvisare i familiari e senza la loro partecipazione, che avverrà in altro luogo presso la chiesa della cittadina. Le bare avvolte dal tricolore vengono consegnate ad una ditta di pompe funebri che firma il contratto per ricondurle separatamente e con adeguati mezzi ai paesi di origine. Nel tragitto le salme sono accompagnate da un cappellano militare che assisterà al cambio dei mezzi, tant'è che al cimitero di Chiaravalle, dove è destinato il militare Garro, giungerà un furgoncino che trasporta due bare;

i genitori si adoperano per avere lumi sulle procedure, sull'incidente, chiedono le foto del corpo del figlio e dopo innumerevoli rimandi e giustificazioni burocratiche ottengono l'immagine del figlio. La foto ritrae il corpo esanime intero, cosa che fa sorgere nei familiari dubbi sulle motivazioni precedentemente addotte per il mancato riconoscimento da parte dei familiari. Le autorità militari, difatti, sostenevano che la fretta di chiudere le salme ed il mancato riconoscimento erano dovuti alla straziante visione che si sarebbe paventata ai genitori, incontrando il corpo del defunto dilaniato dall'esplosione conseguente all'incidente e letteralmente a pezzi;

comincia così un incredibile calvario fatto di esposti, archiviazioni, testimo-

nianze, fatti che sembrano nascondere dinamiche differenti;

sarebbe opportuno che vi fossero ulteriori indagini per accertare le modalità dell'immediato dissequestro dell'autoarticolato, la sparizione dell'autista testimone chiave, la presunta esplosione dell'autovettura sulla quale viaggiavano i quattro giovani —:

se il Ministro della difesa non ritenga opportuno predisporre una ulteriore e più accurata indagine per dar conto delle scelte concernenti le modalità di svolgimento dei funerali di Stato la fretta e la stranezza nelle seguite procedure, al fine di rendere giustizia e dignità a questa famiglia di concittadini duramente provata dalla perdita del loro unico figlio dati i molti lati oscuri di tutta la vicenda;

se consti che vi sia in corso un procedimento penale nel cui ambito possa essere chiesta la riesumazione almeno della salma del signor Garro Roberto, al fine di procedere ad un riconoscimento da parte dei genitori che, a tutt'oggi, non possono dire, con ragionevole certezza, di piangere sulla tomba del proprio unico figlio. (4-27813)

RISPOSTA — La perdita in circostanze drammatiche di un figlio, giovane, per di più unico, è certamente causa di un dolore profondissimo. La tragedia è tale che scava nel dubbio e induce a dubitare di ogni circostanza.

Una serie di eventi casuali persuade, infatti, i genitori di Roberto Garro che ci siano verità tenute nascoste per misteriosi motivi che nessuno vuole rivelare.

Occorre perciò ricostruire sinteticamente gli eventi, per poter entrare nel merito.

In quella tragica notte quattro ragazzi di leva sono di rientro al Corpo dopo una libera uscita, ma le loro vite si interrompono dopo un sorpasso, a pochi chilometri dalla caserma. Sul luogo la Polizia Stradale effettua i rilievi, poi giungono anche i militari del Corpo che assistono sgomenti al tragico spettacolo delle vittime riverse sull'asfalto, scomposte e dilaniate dall'impatto

violentissimo. Poi, all'obitorio, intervengono i sanitari dell'ospedale per la parte di loro competenza, quindi l'autorità giudiziaria dispone il nulla osta per la traslazione delle salme, anch'essa svolgendo il proprio ruolo istituzionale.

È qui il punto cruciale: i militari sino ad ora non hanno avuto un benché minimo ruolo, né potevano averlo. Sono solo accorsi sul posto perché si tratta di quattro ragazzi del reggimento.

In particolare il comando della caserma non aveva alcun ruolo o compito da svolgere nella circostanza.

La sensibilità dei militari si esprime nel solo atto dovuto, quello di avvisare le famiglie. C'è una sola aggiunta: cercare di evitare alle famiglie la vista dei poveri corpi dilaniati al fine di non acuire ulteriormente il loro dolore. In ospedale, quindi, appare opportuno sconsigliare a tutti i familiari dei deceduti di vedere i corpi dei ragazzi, anche se qualche salma appare più integra di altre. Non è possibile, di fronte a quell'immenso dramma, fare distinzioni tra una salma e un'altra.

Le famiglie comprendono, accolgono il suggerimento. Quali le parole usate nella circostanza? Si è parlato di corpi dilaniati o di parti scomposte? Si è certamente lasciato intendere ai congiunti che si sarebbe trattato comunque di un ulteriore strazio che si riteneva sconsigliabile, salvo, naturalmente, diverse volontà dei familiari.

Poi però la casualità e le circostanze si sovrappongono in un intreccio che genera confusione, tormenta le coscienze dei genitori di Roberto Garro, producendo dubbi angosciosi. La famiglia Garro coglie anche voci, o commenti ad alta voce di qualcuno che, forse senza volerlo, indugia in forme di protagonismo: certo, l'emozione di un commilitone fa scambiare la giusta collocazione dei cappelli sulle bare, ma si parla anche di una vestizione che non sarebbe mai avvenuta. Anche la cerimonia di commiato del reggimento viene interpretata come una frettolosa iniziativa che aumenta il sospetto a posteriori; non se ne coglie invece la motivazione del voler consentire il rapido e puntuale rientro delle salme nei luoghi d'origine per far svolgere i funerali. C'è un

altro aspetto che alimenta il dubbio: la ditta incaricata del trasporto delle salme, non rispettando le clausole contrattuali, riunisce in un solo viaggio a bordo di un furgone due delle salme, tra cui quella del povero Roberto Garro, dando l'impressione di averle potute scambiare.

A questo punto i genitori del ragazzo, angosciati dagli interrogativi, sentono il bisogno di fugare ogni dubbio diventando perciò protagonisti di una drammatica ricerca di verità.

Giunti a Roma l'8 marzo del corrente anno per essere ricevuti dal Presidente della Camera dei Deputati sono stati invitati, per un colloquio, dalle autorità della Difesa, presso il Gabinetto del Dicastero, alla presenza di rappresentanti qualificati e, in più, del Comandante pro tempore della Brigata Julia, nonché del Comandante del battaglione dell'epoca, oggi in servizio nella Capitale.

L'incontro, sereno e franco, sembra avere consentito un pieno chiarimento sul ruolo del personale militare nella tragica vicenda.

I genitori di Roberto Garro ritengono, tuttavia, necessaria la riesumazione della salma, per procedere ad un diretto riconoscimento. L'Amministrazione, pur comprendendo le ragioni umane di tale richiesta, non ha alcun titolo per assumere una posizione in merito: si tratta, infatti, di una competenza dell'autorità giudiziaria, che, peraltro, ha già archiviato due istanze a suo tempo proposte dalla famiglia, dopo avere proceduto, in particolare in relazione alla seconda istanza, a dettagliati accertamenti. L'Amministrazione non è in possesso di nuovi elementi di conoscenza da comunicare all'Autorità giudiziaria, né sussistono dubbi sui fatti e comportamenti di diretta pertinenza della Difesa che possano giustificare una indagine amministrativa.

L'Amministrazione della Difesa, in ogni caso, non ha mai manifestato, né avrebbe ragioni per farlo, alcuna contrarietà alla richiesta di riesumazione della salma, so-

stenuta anche da motivazioni comprensibili sotto il profilo umano, ricordate dall'interrogante.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BARRAL. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 70 delegava il Governo ad emanare uno o più decreti aventi il valore di legge ordinaria con lo scopo di rideterminare le funzioni della Croce Rossa Italiana nel nuovo contesto della riforma sanitaria;

nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 613 e successive modificazioni e nel nuovo statuto dell'associazione promulgato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997 n. 110, è stato omesso il riconoscimento giuridico delle articolazioni periferiche dell'associazione, che sono il vero ed autentico motore dal punto di vista dell'autosufficienza finanziaria ed amministrativa;

è necessario ripristinare il riconoscimento giuridico dei « Comitati locali » e la loro piena autonomia operativa ed amministrativa, così da permettere la partecipazione dei loro rappresentanti ai processi decisionali dell'associazione;

ad avviso dell'interrogante è necessaria una sollecita approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge n. 3714 presentato alla Camera il 16 maggio 1997 dallo stesso ministero della sanità —:

quali iniziative, il Ministro della sanità intenda adottare per garantire il riconoscimento giuridico e la conseguente maggiore incidenza dei Comitati locali, consentendo ai rappresentanti dei medesimi di partecipare ai processi decisionali dell'Assemblea. (4-28254)

RISPOSTA — *Com'è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (« Riordinamento della Croce rossa italiana ») ha statuito per l'Associazione Italiana della Croce Rossa un'organizzazione*

centrale ed una periferica, quest'ultima articolata in comitati regionali e comitati provinciali.

A tale normativa si è adeguato il nuovo Statuto approvato con D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110.

Il disegno di legge n. 3714, presentato alla Camera dei Deputati il 16 maggio 1997, prevede la costituzione, nell'ambito dell'organizzazione periferica, dei comitati locali che non sono stati previsti dal regolamento di approvazione del nuovo Statuto, in quanto quest'ultimo non poteva modificare una norma (D.P.R. n. 613/80) di grado superiore, così come rappresentato dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato nella seduta del 28 novembre 1996, nella quale essa espresse il proprio parere in ordine allo schema di regolamento di approvazione dello Statuto.

Nel merito, detto organo consultivo ha suggerito che i Comitati locali possano essere contemplati solo come uffici senza rilevanza esterna nella composizione dell'Assemblea generale e senza alcuna autonomia di bilancio.

Del resto, occorre rammentare che la Corte dei Conti nelle relazioni al Parlamento relative agli anni 1995 e 1996 ha evidenziato, tra l'altro, l'eccessiva proliferazione dei Sottocomitati — previsti dal vecchio statuto — (alla fine dell'anno 1997 erano ben 247) la maggior parte dei quali presentavano, alla chiusura degli esercizi finanziari in questione, un deficit non indifferente che veniva ripianato con l'erogazione di contributi da parte del Comitato centrale della C.R.I.

Lo stesso organo di controllo aveva prospettato l'opportunità della soppressione di quelle unità periferiche costantemente in passivo.

Questa osservazione era stata formulata, già in precedenza, in occasione dell'esame dei conti consuntivi, congiuntamente da questo Dicastero dal Ministero del Tesoro e dal Collegio dei Revisori dei conti.

Un'altra considerazione è quella connessa alla difficoltà, da parte del Comitato centrale della C.R.I., della raccolta dei documenti contabili delle unità periferiche (sottocomitati, comitati provinciali e comi-

tati regionali) ai fini della predisposizione del conto consultivo consolidato e del bilancio preventivo consolidato (ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79).

In ordine al consuntivo consolidato, occorre rilevare, altresì, che esso deve essere deliberato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario (articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 696/79), ma detto termine non viene rispettato per quanto suesposto.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Fabio Di Capua.

BASTIANONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

gli italiani, sia militari che civili, deportati in Germania nel corso del II conflitto mondiale per lavorare nelle fabbriche naziste, secondo alcune stime attendibili sarebbero stati almeno 500 mila;

i pochi sopravvissuti e gli eredi di quelle persone potrebbero aver diritto ai risarcimenti che la Repubblica Federale Tedesca si è recentemente dichiarata disponibile a pagare;

le competenti autorità tedesche e statunitensi si sarebbero accordate affinché sia il governo degli USA a fare da referente per le richieste dei risarcimenti;

il governo Polacco ha già preso contatti con Washington per avanzare le proprie richieste mentre anche Belgio, Olanda e Francia stanno approntando i loro dossier —:

se intendano promuovere le richieste di risarcimento per i lavoratori coatti nelle fabbriche del Terzo Reich predisponendo la relativa documentazione, anche alla luce delle nuove intese USA-Germania.

(4-23319)

RISPOSTA — Il negoziato per l'istituzione di un Fondo di compensazione a favore degli ex lavoratori coatti in Germania du-

rante l'ultimo conflitto mondiale ha avuto origine dalle azioni legali (class actions suits) intraprese da sopravvissuti, attualmente residenti negli Stati Uniti nei confronti delle imprese tedesche.

In passato, la Germania aveva concluso degli accordi con Paesi dell'Europa occidentale, tra cui quello con l'Italia del 2 giugno 1961, al fine di indennizzare le vittime del nazismo. Caduti i regimi comunisti, i Paesi facenti parte dell'ex blocco sovietico, ai quali apparteneva, tra l'altro, la grande maggioranza dei lavoratori forzati, hanno sollecitato il Governo tedesco a sanare tale situazione. Di conseguenza, all'attuale negoziato sul Fondo di compensazione partecipano, oltre agli Stati Uniti che hanno avviato il contenzioso giudiziario e, per ovvi motivi, allo Stato di Israele, Bielorussia, Repubblica Ceca, Polonia, Russia ed Ucraina.

Nel dicembre 1999 è stato raggiunto un accordo tra le parti in causa con la definizione di una somma complessiva di 10 miliardi di marchi, di cui cinque a carico del Governo tedesco e cinque a carico delle imprese che sfruttarono i lavoratori coatti, tra cui la Volkswagen, la Siemens e la Krupp.

I negoziati sono proseguiti a Berlino il 16 e 17 febbraio, ed in seguito il 21 ed il 22 marzo, e dovrebbero riprendere a Washington, dove si riuniranno dei Comitati ad hoc ai quali è stata affidata la soluzione delle questioni ancora in sospeso, al fine di preparare una definitiva sessione negoziale che dovrebbe svolgersi nel maggio prossimo a Berlino.

Le Autorità tedesche hanno sottolineato che al risarcimento saranno ammessi solo i diretti interessati, con esclusione quindi degli eredi. Inoltre, sono state individuate le seguenti categorie di vittime:

i lavoratori schiavi, ovvero deportati in ghetti chiusi, campi di concentramento o campi di educazione al lavoro. Tali lavoratori, ridotti in vera e propria schiavitù, provenivano dai Paesi dell'Europa occidentale e da quelli dell'Europa centro-orientale, erano nella grande maggioranza di origine ebraica e dovrebbero ricevere l'indennizzo individuale più elevato, i lavoratori forzati,

costretti a lavorare per le imprese tedesche e detenuti in campi sorvegliati. È questo il gruppo più numeroso, costituito da circa 600/700 mila persone, in gran parte provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale, ed in seguito emigrate all'estero, soprattutto negli Stati Uniti;

le persone che sono state costrette a lavorare nel settore agricolo o in quello pubblico;

le persone i cui beni sono stati espropriati per motivi razziali e che non hanno ancora ricevuto i risarcimenti previsti da specifici accordi con la Germania. A tale proposito, è stata manifestata l'intenzione di invitare coloro che abbiano già ottenuto un risarcimento dalla Germania a non presentare ulteriori richieste;

le vittime di esperimenti pseudo-scientifici o medici effettuati dalle imprese stesse.

Nel corso della riunione negoziale svoltasi a Berlino nello scorso mese di marzo è stato raggiunto un accordo sulla ripartizione della somma di 10 milioni di marchi. I termini di tale accordo prevedono quanto segue:

8,25 miliardi di D.M. sono destinati ai lavoratori schiavi e forzati, valutati complessivamente tra 700.000 e 1,5 milioni di unità. Il resto della somma è così suddiviso:

1 miliardo alle vittime delle misure di arianizzazione ed a coloro le cui proprietà furono confiscate dai nazisti per diversi motivi.

700 milioni al fondo futuro, creato per l'esigenza di perpetuare la memoria dell'Olocausto.

200 milioni a copertura delle spese amministrative e legali.

I 150 milioni di marchi in eccesso rispetto ai 10 miliardi previsti saranno coperti per due terzi, pari a 100 milioni, dal Fondo delle banche svizzere per i lavoratori schiavi, mentre gli altri 50 milioni saranno ottenuti grazie alla maturazione di interessi sulla somma complessiva.

A loro volta, gli 8,25 miliardi destinati ai lavoratori schiavi e forzati sono suddivisi come segue: 1,812 alla Jewish Claim Conference, in rappresentanza delle vittime di origine ebraica, 1,812 alla Polonia, 1,724 all'Ucraina, 835 milioni alla Russia, 694 milioni alla Bielorussia, 423 milioni alla Repubblica Ceca. Infine, 800 milioni sono destinati alle vittime provenienti dall'Europa occidentale, tra cui l'Italia ed i Paesi della ex Jugoslavia.

È stato quindi definito l'ammontare dei risarcimenti individuali: ai lavoratori schiavi, per la quasi totalità ebrei, andrà un indennizzo fino a 15.000 D.M., mentre ai lavoratori forzati, che sono la maggior parte degli altri, ivi compresi gli italiani, andrà una somma fino a 5.000 D.M.

I pagamenti non verranno effettuati direttamente dal Fondo, bensì da Organizzazioni locali operanti nei singoli Paesi, le quali saranno designate ad hoc. Inoltre, non sono ancora state definite vere e proprie procedure di accesso al Fondo. Comunque i negoziatori hanno sottolineato che al momento opportuno si ricorrerà ad adeguate forme di pubblicità per raggiungere tutti i potenziali interessati.

Mentre si svolgeva il negoziato in questione, il Governo Federale approvava un Disegno di legge sulla creazione del Fondo di compensazione, auspicandone l'approvazione da parte del Parlamento tedesco prima della pausa estiva, in modo tale che i primi pagamenti possano già essere effettuati verso la fine dell'anno.

Secondo indicazioni dell'Ambasciata d'Italia a Berlino, incaricato del pagamento degli indennizzi alle vittime provenienti dall'Europa occidentale, tra cui gli italiani, dovrebbe essere il Comitato internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.) di Ginevra.

Per quanto attiene alle richieste degli aventi diritto italiani, esse saranno esaminate anche alla luce dell'Accordo del 1961 tra la Germania e l'Italia, con il quale la RFG si impegnava « a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore di cittadini italiani i quali per ragioni di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialista e

che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute a causa di queste persecuzioni ». L'Accordo in questione lasciava alla Repubblica italiana la valutazione circa la ripartizione dei 40 milioni di marchi. Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, il Ministero del Tesoro procedeva ad individuare gli aventi diritto e ad indicare le procedure da seguire per la ripartizione dei 40 milioni, fissando un termine di sei mesi per la presentazione delle domande ed un termine per la liquidazione delle spettanze. Con legge n. 211 del 14 marzo 1968, alcuni di questi termini venivano poi prolungati.

L'articolo 3 dell'Accordo del 2 giugno 1961 precisava inoltre che con la corresponsione dei 40 milioni di marchi « vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti ».

Sulla base di quanto precede, sarebbe sempre possibile, qualora la legislazione tedesca lo preveda, la presentazione di domande di risarcimento/indennizzo da parte di cittadini italiani, uti singuli, non rientranti nelle categorie del suddetto Accordo bilaterale mentre sembrerebbe esclusa la possibilità per lo Stato italiano di partecipare ai negoziati in corso.

Tale complessa questione, per la sua particolare delicatezza e la comprensibile sensibilità di coloro che hanno dovuto subire gli effetti di quella violenza, continua comunque a essere seguita dal Ministero degli Esteri con la massima attenzione, in stretto raccordo sia con le Associazioni interessate che con l'Ambasciata d'Italia a Berlino.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

BERGAMO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

alcune notizie apparse recentemente sulla stampa regionale calabrese eviden-

ziano che la funzionalità e la stessa sopravvivenza della caserma « Ettore Manes » di Castrovillari (Cosenza), dove opera la IV compagnia del 21° reggimento genio pontieri, è a rischio, a causa del progressivo smantellamento della struttura militare;

la carenza del personale e i pochi militari presenti (solo 70 su un potenziale di 200) sono segnali preoccupanti in ordine al depotenziamento ed al disinteresse degli organi centrali dello Stato nei confronti della caserma, che, continuando su questa strada, sarà inevitabilmente chiusa;

le istituzioni della città di Castrovillari, hanno rassicurato la cittadinanza che « la caserma di Castrovillari gode di ottima salute » e che le notizie diffuse sono allarmistiche e prive di fondamento -:

quali siano i motivi della carenza di personale in forza alla caserma « Ettore Manes »;

quali siano i motivi della scarsa destinazione di militari da parte del ministero della difesa alla struttura di Castrovillari, nonostante vi sia una forte richiesta di militari di leva meridionali, e calabresi in particolare, a svolgere il servizio quanto più possibile vicino ai luoghi d'origine, secondo precise disposizioni di legge;

se non sia il caso di fornire immediati e formali chiarimenti alle istituzioni locali e alla cittadinanza di Castrovillari e del comprensorio, relativamente allo stato ed alla programmazione degli interventi di potenziamento della caserma « Ettore Manes », che rappresenta anche una risorsa rilevante dal punto di vista economico e sociale, fungendo da deterrente per le attività criminali. (4-27887)

RISPOSTA — *La riduzione dell'afflusso di personale di leva presso la 4ª Compagnia del 21° reggimento del Genio Pontieri di Castrovillari è stata attuata per decongestionare, temporaneamente, la Caserma « Ettore Manes », in funzione dello svolgimento di un periodo di attività addestrative*

a favore di personale in servizio volontario. Poiché tali attività si sono concluse alla fine del mese di febbraio ultimo scorso, sono già state emanate le opportune direttive affinché l'alimentazione del reparto in argomento riprenda secondo i livelli organici previsti.

Di conseguenza, le notizie diffuse dagli organi di stampa locali, relative a un progressivo « smantellamento » della componente militare presente in Castrovillari, sono da considerare prive di fondamento.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

BOATO. — *Ai Ministri della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali. Per sapere - premesso che:*

nei giorni scorsi, una donna residente a Castelrotto, in provincia di Bolzano, ha rischiato di morire per avere sbagliato le dosi di una medicina;

sulla medicina le istruzioni per l'uso erano infatti solo in lingua italiana e la donna, di madrelingua tedesca, non conosceva a sufficienza l'italiano;

esiste una norma di attuazione dello statuto d'autonomia che prevede che le medicine vendute nelle farmacie della provincia di Bolzano siano accompagnate da istruzioni anche in lingua tedesca. Tuttavia, tale norma, salvo qualche sperimentazione, non è stata ancora attuata;

nonostante le comprensibili difficoltà organizzative, si tratta di una normativa importantissima, la cui mancata attuazione può portare a gravissime conseguenze, come nel caso sopra descritto, e di un diritto essenziale alla salvaguardia della salute e dell'integrità fisica -:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

quali immediate iniziative intenda assumere per risolvere questo problema;

se non ritenga che si potrebbe proporre agli altri paesi europei di adottare foglietti di istruzione ad accompagnamento delle medicine, scritti nelle principali lin-

gue europee, che sarebbero utili anche per gli stranieri che nei vari Stati avessero bisogno di medicinali (come avviene in Slovenia, dove le istruzioni sono già almeno in quattro lingue, e in Grecia, dove sono spesso anche in inglese). (4-07841)

RISPOSTA — *Come ricordato nell'interrogazione in esame, l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, dispone che le etichette e gli stampati illustrativi dei medicinali rientranti nell'assistenza farmaceutica a carico del Servizio Sanitario Nazionale, distribuiti nella Provincia di Bolzano, debbano venire redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca.*

A seguito delle segnalazioni provenienti dalle Autorità della provincia di Bolzano e dal locale Commissario del Governo, concernenti il perdurare della distribuzione di medicinali sprovvisti di etichette e stampati illustrativi in versione bilingue nel territorio provinciale, il Ministero della Sanità ha provveduto ad emanare disposizioni intese ad assicurare la corretta osservanza delle norme sul bilinguismo.

Infatti, la Circolare 21 febbraio 1997, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1997, diramata, fra gli altri, a tutti i titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, alla Farindustria, all'Assosalute — che rappresenta il settore dei medicinali di automedicazione — alla Federfarma, nonché alle Federazioni degli ordini dei medici e dei farmacisti, richiama l'obbligo di legge delineato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 574/88, e nel contempo, sottolinea che le confezioni immesse in commercio senza il rispetto del bilinguismo nei rispettivi stampati, devono ritenersi irregolari, tanto che il fatto appare, già allo stato, passibile di sanzioni amministrative.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

BONATO, MAURA COSSUTTA, DE CESARIS e MUZIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sono in atto nell'ex zuccherificio Sfir sito a Migliarino (Ferrara) le operazioni di decoibentazione di carrozze ferroviarie da parte della ditta Tia (Tecnologie Industriali e Ambientali);

la struttura è situata nelle immediate vicinanze di abitazioni ad uso civile;

si è documentato l'arrivo di vagoni fatiscanti non opportunamente sigillati e potenzialmente in grado di disperdere fibre di amianto nel corso del trasporto;

la ditta suddetta, riconosciuta idonea alla decoibentazione di rotabili secondo i criteri sanciti nel bando di qualificazione delle imprese decoibentatrici (*Gazzetta ufficiale* alle Comunità europee S/43 del 3 marzo 1995, e *Gazzetta ufficiale* alle Comunità europee S/90 del 10 maggio 1990), è stata riconosciuta responsabile della contaminazione di amianto di un'area di oltre cinquemila metri quadrati attorno allo stabilimento di San Giorgio delle Pertiche (Padova) nel luglio del 1996 dalla pretura di Padova;

molti dei lavoratori addetti alla decoibentazione hanno già dato le proprie dimissioni, denunciando, purtroppo in maniera anonima, inadeguatezza delle strutture di aspirazione e filtrazione delle fibre;

i fatti sono stati già esposti in una denuncia inviata il 25 giugno 1997, dal direttore generale di *Greenpeace* —:

quali iniziative intenda adottare perché, in ottemperanza all'articolo 11 del documento « Criteri e norme per la qualificazione di imprese per l'esecuzione di lavori di decoibentazione di rotabili ferroviari contenenti amianto » redatto dalle Ferrovie dello Stato, sia revocata la qualificazione della ditta Tia;

se abbia intenzione di avviare un'ispezione circa il grado di contaminazione dell'area circostante i capannoni dell'ex zuccherificio Sfir;

se intenda verificare, in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, le condizioni di lavoro degli addetti alla decoibentazione delle carrozze, in merito agli accorgimenti tecnici e gli equipaggiamenti in dotazione, atti ad evitare il contatto con fibre di amianto e verificare gli accorgimenti tecnici relativi all'abbattimento totale delle fibre di amianto e del loro corretto conferimento in adeguate discariche.

(4-11500)

RISPOSTA — *La documentazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente in merito alla decoibentazione dell'amianto presso l'ex zuccherificio di Migliaro (FE) è stata oggetto di ampia valutazione da parte del competente Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.*

Si ritiene utile precisare in premessa che i lavori di decoibentazione attengono a due specifici interventi: la decoibentazione dai materiali contenenti amianto degli impianti e degli edifici dell'ex zuccherificio e l'allestimento di un cantiere, costituito da più ambienti confinati, in cui eseguire la bonifica dell'amianto contenuto nei rotabili di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto attiene il primo intervento, i relativi lavori sono stati affidati alla ditta Protex di Forlì e sono stati autorizzati dagli uffici preposti in seguito all'approvazione del piano di lavoro, presentato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 277/91 in data 24 novembre 1995, e delle successive integrazioni. Riguardavano la rimozione sia di amianto classificato come friabile, sia di amianto in matrice compatto (coperture in cemento-amianto).

Su questi cantieri di decoibentazione il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Distretto di Codigoro-Comacchio ha esercitato la prevista funzione di vigilanza.

Operativamente in ogni cantiere di decoibentazione con amianto friabile sono stati effettuati: un primo sopralluogo all'atto del collaudo del confinamento predisposto dalla ditta; uno o più sopralluoghi nella fase intermedia, al fine di controllare

le condizioni di lavoro e il rispetto delle procedure di sicurezza; un sopralluogo finale per la verifica ispettiva del grado di bonifica effettuata, con eventuali campionamenti di fibre aerodisperse per la certificazione di restituibilità degli ambienti confinati, ove previsto.

Con riferimento poi al secondo intervento, il 29 luglio 1996, l'Amministrazione provinciale di Ferrara, quale Ente delegato dalla regione Emilia Romagna con L.R. 36/89, ha autorizzato, in seguito a specifica istanza in data 7 febbraio 1996 ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88 ed acquisiti i pareri previsti per legge, la ditta Tecnologie Industriali e Ambientali, con sede legale nel Comune di Milano, alle emissioni in atmosfera derivanti dal nuovo impianto di bonifica e decoibentazione di carrozze ferroviarie.

Inoltre in data 12 dicembre 1996 è stata rilasciata dalla citata Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi contenenti amianto derivanti dall'attività di decoibentazione di vetture ferroviarie.

La ditta di cui trattasi ha provveduto a sottoporre l'impianto alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), trasmessa al Ministero dell'Ambiente e al Sindaco del Comune di Migliaro.

Per quanto riguarda poi le attività di vigilanza e di controllo ambientale si ritiene utile precisare che il sistema integrato AUSL di Ferrara - ARPA Ferrara e ARPA Reggio Emilia, con il coordinamento dell'Assessorato alla Sanità Regionale è stato perfettamente in grado di controllare che i lavori in questione si svolgessero in sicurezza e nel pieno rispetto della tutela dei lavoratori addetti, della popolazione residente e dell'ambiente circostante.

L'ARPA Sezione Provinciale di Ferrara ha predisposto un progetto di monitoraggio ambientale (fibre aerodisperse - scarichi idrici) nell'area dell'ex zuccherificio di Migliaro e al di fuori del perimetro industriale, durante la lavorazione dell'amianto e soprattutto durante l'attività di decoibentazione dei rotabili.

Tale progetto, impegnativo sul piano operativo ed economico, ha previsto un'attività di monitoraggio molto rigorosa per garantire la maggior vigilanza sul funzionamento degli impianti e al tempo stesso sulla sorveglianza igienico-sanitaria della popolazione esposta.

Le determinazioni analitiche sono state eseguite ai sensi del decreto 6 settembre 1994 relativo alla bonifica degli immobili e del decreto 26 ottobre 1995 concernente la normativa e le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti sui mezzi rotabili. La metodica seguita è la MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase) che permette la determinazione « aspecifica » di tutte le fibre aerodisperse presenti e non solo delle fibre di amianto. Dai risultati ottenuti con tale tecnica si evidenziano valori di riferimento caratteristici di un'area « rurale » e quindi di un'area come quella citata.

Contemporaneamente è stata eseguita un'ulteriore analisi con metodica SEM (microscopia elettronica a scansione), che risulta più importante dal punto di vista sanitario ed ambientale, in quanto permette una stima sicura della presenza delle fibre di amianto. Durante i controlli, sia attorno al capannone dei rotabili che al di fuori del perimetro industriale, tutti i valori sono risultati inferiori al limite di sensibilità della metodica analitica.

Per quanto riguarda il monitoraggio e l'analisi delle due emissioni sull'impianto di espulsione dell'aria dal locale di decoibentazione rotabili l'ARPA ha adottato, sia dal punto di vista scientifico che strumentale, un nuovo sistema di campionamento non esplicitato da nessuna norma nazionale e modificando di conseguenza anche quello di analisi. Di tali adozioni sono stati dettagliatamente informati i Ministeri competenti. Il quantitativo di amianto rilevato nelle emissioni risulta mediamente di 20 volte inferiore ai limiti ammessi.

L'attività di monitoraggio e analisi degli scarichi idrici e dei sedimenti del corpo ricettore (Po di Volano) al fine di verificare la presenza/assenza di amianto e del rispetto dei limiti di accettabilità imposti dall'auto-

rizzazione allo scarico, ha dato esito negativo (assenza di amianto).

L'attività di vigilanza condotta dall'ARPA sui rotabili si può riassumere in queste fasi:

controllo periodico (settimanale) sui rotabili in arrivo (acquisizione schede di identificazione e verifica delle procedure di « messa in sicurezza »);

verifica della « messa in sicurezza » in attesa di bonifica sui rotabili accantonati;

verifica dell'idonea documentazione successiva alla decoibentazione e alla consegna dei rotabili.

Per i rifiuti prodotti, l'ARPA ha proceduto al controllo di bolle, formulari di identificazione, registri di carico/scarico, in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 22/97 sulla gestione dei rifiuti e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto concerne la durata dell'attività, si precisa che l'accordo del 4 luglio 1996 tra le parti interessate (Sindaco del Comune di Migliaro, Presidente della Provincia di Ferrara, Ditta Protex di Forlì e Ditta Tecnologia Industriali e Ambientali), stabiliva che la durata della decoibentazione dei materiali rotabili (circa 350 carrozze/anno) fosse di 36 mesi dall'inizio dell'attività ossia dal 5 aprile 1997.

Si evidenzia che l'attività di decoibentazione è terminata.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

BOSCO, FONTANINI e PITTINO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'associazione delle piccole industrie di Udine ha segnalato che nel Triveneto (Friuli - Trentino e Veneto) si sono verificati numerosi furti di prodotti distillati soggetti ad accisa;

negli ultimi tempi tale attività criminosa ha assunto un incremento preoccupante sia per quanto riguarda il numero che la quantità di prodotto sottratto;

l'intensificarsi di tali azioni mirate nella maggiorparte dei casi alla grappa o all'alcool stoccato è all'origine di forti aprensioni da parte dei produttori per due ordini di motivazioni: il danno economico per la perdita del prodotto e per l'aggiuntiva penalizzazione posta dalla legislazione italiana che impone alle imprese il pagamento dell'accisa sul prodotto così sottratto;

il distillato o l'alcool stoccato nei depositi fiscali delle distillerie (ex magazzini fiduciari di fabbrica) gode del regime di sospensione d'imposta in quanto il pagamento dell'accisa avviene solo dopo che il prodotto viene prelevato per essere immesso al consumo nel territorio dello Stato;

tale disposizione è contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 che però prevede il pagamento dell'accisa anche in presenza di svincolo irregolare facendovi rientrare in tale ipotesi anche il furto;

la norma contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 prevede l'esenzione dell'imposta solo nei casi di perdita o di distribuzione;

per i furti dei grossi quantitativi da una distilleria le organizzazioni criminali devono poter disporre di una organizzazione non indifferente si pensi solo agli automezzi per il trasporto, la falsificazione dei documenti ma che comunque viene compensata dai vantaggi economici che se ne possono trarre anche per la diversa incidenza sull'accisa che in Italia ammonta a lire 12.500 al litro anidro ma nei paesi dell'Europa settentrionale oscilla tra le circa 71.500 della Danimarca alle 153.000 della Norvegia;

in pratica, il furto di 30.000 litri idrati di grappa, corrispondenti a 23.400 litri anidri al 78 per cento di alcool in volume comportano le seguenti conseguenze:

a) per le aziende che subiscono il furto la perdita del prodotto valutato in

circa 120 milioni cui vanno aggiunti 292 milioni di accise quindi oltre 400 milioni di danno;

b) per l'organizzazione criminale che immette il prodotto nel mercato clandestino per esempio della Danimarca, con una accisa calcolata nella metà di quella ufficiale (76.500 lire al litro anidro), il ricavo è dell'ordine di lire 1.790.000.000 oltre che il valore della merce di 120 milioni il che comporta un ricavo totale di quasi 2 miliardi!

tale fenomeno ha indotto le compagnie di assicurazione a non prendere in considerazione l'assunzione di tali rischi e quando lo fanno richiedono premi elevatissimi determinando costi aggiuntivi alle aziende interessate;

i distillatori, per limitare il rischio derivante dallo stoccaggio del prodotto, sono costretti a limitare l'acquisizione delle materie prime dai viticoltori (vinacce ed altri sottoprodotti della vinificazione) determinando dei contraccolpi anche per il mondo agricolo sin dalla prossima campagna autunnale -:

se non ritenga iniquo ed ingiusto che chi ha subito un furto debba poi essere chiamato a pagare l'imposta di fabbricazione per una merce che non è stata immessa sul mercato per la vendita;

se non sia il caso di provvedere alla modifica del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 concedendo la sospensione a tempo indeterminato della riscossione dell'accisa dal momento in cui è stata accertata la sottrazione per furto in analogia a quanto già prevede la legge in caso di furto di veicoli, ai fini del pagamento della tassa di possesso (legge 28 febbraio 1983 n. 53, articolo 5 comma 36);

se corrisponda al vero che le indagini portano sempre ad una destinazione della merce rubata in Puglia e specificatamente a Cerignola (Foggia);

se vi siano elementi tali da poter pensare ad una organizzazione che abbia ramificazione nel nord Europa e nei paesi

dell'est dove è possibile ottenere i maggiori vantaggi da un commercio illegale dei prodotti;

quale sia lo stato delle indagini anche in relazione alla individuazione delle organizzazioni criminali. (4-25082)

RISPOSTA — *Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti hanno posto in evidenza la questione concernente il furto di grappa subito da alcuni produttori del Tri-veneto costretti al pagamento delle corrispondenti imposte di fabbricazione, nonostante la perdita del prodotto.*

In relazione a ciò gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda adottare, modificando l'attuale normativa, al fine di dare adeguate soluzioni al problema evidenziato.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Dogane, nel rilevare in via preliminare che, negli ultimi anni e soprattutto in alcune regioni, è sorto e si è intensificato il fenomeno dei furti di alcole presso distillerie ed altri magazzini fiscali, ha evidenziato una carenza dei sistemi di protezione e vigilanza da parte dei depositari che hanno l'esclusiva responsabilità della custodia del prodotto. Infatti, a seguito delle indagini effettuate, si è potuto constatare che anche presso la società di che trattasi non sono stati posti in essere sistemi di protezione e di vigilanza adeguati a tutelare il prodotto custodito; né si è provveduto, pur essendo a conoscenza dell'intensificarsi del fenomeno di furti di alcole presso distillerie ed altri magazzini fiscali, al loro potenziamento attraverso l'utilizzo di moderne apparecchiature e sistemi antifurto sofisticati, con collegamento con le centrali operative della Pubblica sicurezza e dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Ciò posto, per quanto concerne l'obbligo del pagamento dell'accisa afferente il prodotto oggetto di furto, il medesimo Dipartimento ha precisato che il quadro giuridico di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 che recepisce la direttiva comunitaria 92/12/CEE del 25 febbraio 1992.

Tale direttiva, infatti, stabilisce (articolo 14 paragrafo 1) in relazione alle perdite di

prodotti soggetti ad accisa verificatesi in regime di imposta sospesa, che debba essere concesso l'abbuono dell'imposta stessa qualora tali perdite possano imputarsi a caso fortuito o forza maggiore. Tale indicazione trova recepimento nell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che, regolamentando gli abbuoni di imposta per perdite e cali, stabilisce parimenti la necessità della sussistenza della forza maggiore, del caso fortuito ovvero della colpa non grave del soggetto passivo, quali condizioni necessarie per la concessione del beneficio in questione.

Pertanto, ha sottolineato il Dipartimento delle Dogane, la possibilità di contemplare il furto di prodotti alcolici in regime di accisa sospesa quale causa di forza maggiore risulta in contrasto con l'articolo 22-ter del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, che costituisce interpretazione autentica del concetto di « perdita » (articolo 37 Testo Unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 42), la quale va intesa nel significato di « dispersione » e non come « sottrazione della disponibilità » del prodotto.

Secondo questa interpretazione, perciò, il furto non può essere considerato causa di abbuono dell'imposta gravante sui prodotti oggetto del furto stesso, in quanto la relativa fattispecie non può essere compresa nella nozione di perdita.

Va aggiunto, peraltro, che anche in materia di imposta sul valore aggiunto la disciplina che il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 detta per le presunzioni di cessione e di acquisto di beni o di prodotti è del tutto analoga a quella stabilita dal predetto Testo Unico sulle accise (Decreto Legislativo n. 504 del 1995) per le presunzioni di immissione in consumo del prodotto. Infatti, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 441 fa riferimento alla perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto.

Tale orientamento interpretativo, inoltre, ha trovato piena conferma da parte della

Commissione U.E. che, dopo aver constatato che le amministrazioni di alcuni Stati membri erano orientate verso una posizione che prendesse in considerazione anche eventuali elementi in grado di attenuare la responsabilità fiscale gravante sull'operatore derubato, ha ribadito l'assoluta incompatibilità tra una tale possibile agevolazione ed il dettato delle norme comunitarie.

Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 337 del 31 marzo 1988, ha avuto occasione di confermare la legittimità di detta interpretazione, in quanto mentre la distruzione o il completo deterioramento dei beni impediscono il sorgere dell'obbligazione tributaria, la perdita della soggettiva disponibilità (come appunto avviene nell'ipotesi del furto) non rende il bene inutilizzabile, trasferendosi soltanto ad altra persona la concreta possibilità di disporne e di effettuarne così l'immissione nel circuito commerciale.

Pertanto la possibilità di sospendere il pagamento dell'imposta non è contemplato dal predetto Testo Unico sulle accise (articolo 14, comma 1) in base al quale le somme dovute a titolo d'imposta si esigono con la procedura di riscossione coattiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previo invio di un avviso di pagamento, con fissazione di un termine di quindici giorni per l'adempimento.

Inoltre, il Dipartimento delle Dogane ha tenuto a precisare che l'esito delle indagini penali conseguenti alla denuncia di furto non appare rilevante ai fini della responsabilità fiscale, in quanto il titolare del deposito fiscale è comunque obbligato al pagamento dell'accisa, salvo la possibilità di rivalersi successivamente, nei confronti degli autori del furto.

Per quanto riguarda, invece, i fatti avvenuti successivamente al verificarsi del furto, il Dipartimento delle Dogane ha precisato che a seguito del ritrovamento, in una autobotte sequestrata a Cerignola, di una parte del prodotto rubato e della sua restituzione al proprietario, l'Ufficio Tecnico di Finanza di Trento ha provveduto ad annullare l'avviso di pagamento (n. 28137 del 13 luglio 1999) di lire 833.408.229, emettendo,

in data 25 settembre 1999, un nuovo avviso di pagamento per lire 466.125.792 gravante sulla quantità di grappa di litri anidri 37.302, equivalente alla differenza fra la quantità oggetto del furto e la quantità ritrovata e reintrodotta nel deposito fiscale a seguito del dissequestro disposto dalla Procura della Repubblica. Peraltro, non risulta che si sia verificata alcuna dispersione al suolo da parte del prodotto mancante, in quanto nel corso del sopralluogo effettuato dai funzionari del predetto ufficio Tecnico di finanza non è stata rilevata la presenza di chiazze di prodotto alcolico sul terreno.

Si evidenzia, comunque, che la problematica afferente all'abbuono di imposta in caso di furti dai depositi di alcole è da tempo all'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria ed è stato oggetto di recenti riunioni, tenutesi tra la stessa Amministrazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle quali è emerso che la soluzione alla questione di che trattasi non può prescindere da una modifica della direttiva comunitaria disciplinante la materia.

Per quanto riguarda, inoltre, la circostanza che la merce rubata abbia come destinazione la Puglia e che tale traffico illegale venga gestito da una organizzazione che ha ramificazioni nel Nord Europa, il Dipartimento delle Dogane ha segnalato che, sulla base delle informazioni ricevute dalle forze dell'Ordine, non risultano notizie certe sulla destinazione delle alcole trafugate. Invero, tali notizie sono state piuttosto scarse, attesa la riservatezza connessa con gli accertamenti in corso su cui grava il segreto istruttorio posto dalla magistratura inquirente.

In particolare, il medesimo Dipartimento ha rilevato che, relativamente al ritrovamento presso Cerignola di un'autobotte di grappa, oggetto di furto perpetrato nel mese di giugno presso l'opificio della società Distillerie Trentine di Mezzacorona, la polizia di Stato non è stata in grado di fornire elementi utili per l'individuazione del deposito ricettatore.

Pertanto, dalla documentazione acquisita, il dipartimento delle Dogane non è in grado di confermare che le indagini sui furti

portano sempre ad una destinazione della merce rubata in Puglia e specificamente a Cerignola.

In ogni caso, il medesimo dipartimento ha assicurato, di aver intensificato, in linea con le specifiche raccomandazioni in tal senso del Governo, l'azione di verifica e di controllo finalizzata alla scoperta di depositi clandestini e alla repressione di fenomeni di contrabbando nel settore dei prodotti alcolici.

Ciò posto, il Dipartimento ha precisato che invece è definitivamente comprovato il coinvolgimento nei reati di che trattasi, oltre che di cittadini italiani, anche di operatori stranieri, alcuni dei quali residenti in paesi extra CEE, e di depositari autorizzati, preferibilmente ubicati in paesi della Comunità ove non esiste l'obbligo del visto sull'esemplare 3 di rinvio del documento di accompagnamento DAA (ai sensi del Regolamento 2719/92/CEE della Commissione) da parte dell'autorità preposta alla vigilanza fiscale dell'impianto.

Tale circostanza, come risulta dai contatti con l'ufficio comunitario preposto alla lotta antifrode (O.L.A.F. già U.C.L.A.F.) in relazione alle irregolarità di specie accertate a seguito di controlli sui timbri falsi in ambito di cooperazione amministrativa, ha portato alla conclusione che alla base di tali attività vi sia, comunque, una criminalità emergente nello specifico settore del contrabbando di alcole e di bevande alcoliche, ben organizzata a livello internazionale, operante, con una struttura ramificata e dotata di strumenti logistici di rilievo, sicuramente anche nei paesi dell'Est Europeo e del Nord Europa.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CASCIO e MICCICHÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 1 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, ha introdotto in via sperimentale e per talune aree geografiche l'istituto del reddito minimo di inserimento

a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

questa misura di sostegno a favore di alcune categorie particolarmente svantaggiate di cittadini è stata posta (articolo 1) al fine di contrastare i fenomeni della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali di questi;

il decreto ministeriale 5 agosto 1998 ha individuato i comuni in cui è realizzata la sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo citato;

in tale elencazione risultano ricomprese molte città del meridione tra cui Catania, Napoli ed Enna mentre risulta esclusa la città di Palermo nella quale sono presenti identici problemi di grave crisi occupazionale e di larghe fasce di povertà:

per quali motivi la città di Palermo sia stata esclusa da tali provvedimenti sociali, in considerazione del fatto che a Palermo la grave crisi occupazionale ha raggiunto livelli di assoluta emergenza sfociati in episodi che denotano forte disagio sociale;

quali provvedimenti urgenti intendano intraprendere affinché anche la città di Palermo sia inserita tra i comuni di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1998 e conseguentemente ammessa al godimento dei benefici di cui al decreto legislativo n. 237 del 1998. (4-27632)

RISPOSTA — *In riferimento all'atto ispettivo citato, rappresento quanto segue.*

Il decreto legislativo n. 237/1998 che disciplina l'introduzione, in via sperimentale, dell'istituto del Reddito Minimo d'Inserimento (R.M.I.) specifica, all'articolo 4, le modalità per l'individuazione delle aree territoriali sulle quali intervenire. Al riguardo, sono stati presi in esame i livelli di povertà, le diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali, nonché la varietà delle forme di assistenza già attuata e la responsabilità dei comuni a partecipare alla sperimentazione.

Per selezionare le aree in cui avviare la sperimentazione, l'Istat ha adottato i seguenti criteri:

a) *in primo luogo sono state individuate 22 province, distribuite su tutto il territorio nazionale, contraddistinte da elevati livelli di povertà;*

b) *successivamente, sono state individuate talune aree (comuni, circoscrizioni) all'interno delle 22 province selezionate, sulla base dei dati a disposizione dell'Istat, che definiscono l'indicatore sintetico di povertà a livello comunale.*

Per quanto riguarda la Sicilia, nell'ambito della provincia di Enna, sono stati selezionati 5 comuni (Barrafranca, Agira, Centuripe, Leonforte, Catenanuova) in aggiunta allo stesso comune di Enna; nel contempo, sono state selezionate, nell'ambito del comune di Catania, le circoscrizioni di Monte Po e di Villaggio San Giovanni.

Le ragioni di tale scelta sono spiegate dal fatto che Enna è la provincia più svantaggiata d'Italia, come è emerso chiaramente dall'indice sintetico di povertà dei comuni prescelti. L'inserimento del capoluogo di provincia è stato invece determinato anche dalla necessità di avere un centro organizzativo forte su cui ancorare saldamente la sperimentazione.

Per quanto concerne le due circoscrizioni di Catania, è opportuno rilevare innanzitutto che nelle città medio-grandi la sperimentazione ha interessato per limiti di bilancio le aree sub-comunali più povere. Inoltre, le due circoscrizioni presentano indici di povertà elevatissimi (255,90 per Monte Po e 219,09 per Villaggio San Giovanni), nettamente superiori a quello della circoscrizione più svantaggiata di Palermo che risulta pari a 187, 82.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

CENTO. — *Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

continua da parte dei cittadini dell'isola di San Pietro, della Lipu e del Wwf (sezione di Iglesias), con raccolta di firme

e spedizioni di fax e cartoline, l'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'amministrazione comunale del comune di Carloforte per il problema nato in seguito al mancato rinnovo della convenzione con la Lipu per la gestione dell'Oasi del Falco della Regina;

durante i mesi estivi sono state raccolte 3400 firme a sostegno dell'oasi e per il ripristino della convenzione e nei primi giorni di ottobre sono state consegnate da una delegazione di cittadini di Carloforte, esponenti locali della Lipu e del Wwf al sindaco di Carloforte che durante l'incontro ha affermato che comunque la convenzione non sarebbe stata rinnovata alla Lipu ma non ha fornito il nome del successore nella gestione dell'oasi;

dopo l'incontro la delegazione, con pubblico manifesto, informava i cittadini dell'esito, purtroppo negativo dell'incontro lamentando anche del mancato confronto con l'assessore all'ambiente che, presente in municipio non aveva voluto partecipare all'incontro;

all'incirca quindici giorni dopo l'affissione del manifesto il casotto della Lipu situato nei pressi del Faro veniva distrutto in un evidente *raid* teppistico come possono confermare le foto grazie in possesso della Lipu anche se nel rapporto che le autorità hanno inviato alla procura di Cagliari viene prospettato che il capanno della Lipu sia stato distrutto da una tromba d'aria —:

se siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come riportati;

quali iniziative intendano intraprendere, ciascuno per le proprie competenze, affinché sia fatta piena luce sulla distruzione del capanno e per tutelare l'oasi del Falco della Regina affinché anche l'opera di controllo e studio svolta dalla Lipu non vada perduta. (4-22521)

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel 1988 è stata istituita, dopo un accordo fra il comune di Carloforte, la provincia e la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) l'Oasi del Falco della Regina in relazione alla nidificazione di questo volatile nell'isola di San Pietro;

oltre al falco della Regina nidificano nell'oasi altre specie di notevole importanza;

nell'oasi sono stati istituiti, negli scorsi anni, a cura della Lipu, campi di sorveglianza e studio anche per difendere le uova del falco dai bracconieri;

nei mesi scorsi il comune di Carloforte ha revocato la concessione alla Lipu senza che sia stato designato un successore nella gestione dell'oasi;

questa decisione rende vana l'opera di controllo e studio svolta dalla Lipu fino ad ora;

se sia a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero così come riportati;

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare l'oasi del Falco della Regina.
(4-19069)

RISPOSTA — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata, inerente ai problemi scaturiti dal mancato rinnovo della convenzione tra la LIPU e il Comune di Carloforte per la gestione dell'« Oasi del Falco della Regina », si riferisce quanto risposto da parte della Prefettura di Cagliari con la nota prot. n. 9900341 del 23 luglio 1999, pervenuta a questo Ufficio in data 30 novembre ultimo scorso.*

Con una precedente nota della competente Prefettura, prot. n. 9801192 del 22.09.98, indirizzata a codesto Ufficio Legislativo in risposta alla precedente interrogazione n. 4-19069 dell'On. Cento, si comunicava che l'Amministrazione Provinciale di Cagliari, ha stipulato in data 05.10.1991 con la LIPU e con il Comune di Carloforte, una convenzione per la realiz-

zazione e la gestione, per cinque anni, di un campo di sorveglianza del « Falco della Regina » in territorio di Carloforte.

In data 22.07.1997, la LIPU comunicava a mezzo fax al Comune di Carloforte, l'intenzione di ripristinare, a decorrere dal 02.08.1997, il campo in argomento. Con lettera prot. n. 7486 del 25.07.97, detto Comune diffidava la LIPU a non ripristinare il campo in questione, in quanto la relativa convenzione era scaduta e, pertanto, il campo « Falco della Regina » poteva essere riaperto solo a seguito di rinnovo dell'accordo.

Risponde al vero la raccolta delle firme a sostegno dell'area interessata, e presentata al Sindaco di Carloforte.

In relazione al « raid teppistico » cui fa cenno l'interrogante, viene precisato che un vecchio capanno prefabbricato, sito in località Capo Sandalo e concesso in uso quale punto LIPU, veniva effettivamente trovato distrutto. La Polizia Municipale di Carloforte e il locale Comando Stazione dei Carabinieri, hanno accertato che il motivo della demolizione è da attribuire esclusivamente al forte vento di maestrale e alle pessime condizioni meteorologiche, documentate dall'U.T.C., dei giorni 26, 27, 28 ottobre 1998. Inoltre, la LIPU dispone di un altro capanno in località « Cala Fico », a breve distanza da quello distrutto, che ha resistito bene alle intemperie in quanto posizionato in una zona maggiormente protetta.

Il Commissario Straordinario del Comune di Carloforte ha comunicato, per le vie brevi alla Prefettura, che è in corso di attuazione la stipula di una nuova convenzione tra l'Amministrazione Provinciale, il Comune, e la LIPU, per la gestione del campo di sorveglianza di cui in premessa.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

COLLAVINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è stata di recente data notizia di una ricerca di « Legambiente » che, condotta

sulla base di parametri arbitrariamente individuati, ha proposto una classifica dell'offerta turistica delle spiagge italiane;

tale iniziativa si prefiggeva come fine di costituire una « sorta di consiglio per la scelta delle vacanze, basata su parametri ambientali, ma anche sulla gradevolezza (sinonimo di qualità) dell'offerta turistica », come ha indicato il presidente di « Legambiente »;

l'esito della ricerca ha prodotto in taluni casi — si rammenta, segnatamente, il comune di Lignano Sabbiadoro (Udine) — un fortissimo risentimento dal parte delle istituzioni locali nonché degli operatori turistici interessati, in quanto ritenuta priva di riscontri oggettivi e fortemente lesiva dell'immagine delle rispettive località;

l'indagine, compiuta solo su di un parziale campione di spiagge italiane, è stata diffusa proprio nel periodo in cui le località turistiche balneari sono oggetto della massima attenzione da parte dell'opinione pubblica nazionale ed estera;

ad avviso dell'interrogante sarebbe necessario diffondere una smentita formale della ricerca in parola condotta da « Legambiente » e promuovere interventi affinché non trovino ulteriore spazio altre attività promosse dalla medesima associazione senza alcuno specifico rigore scientifico che vengono a recare sensibili danni di immagine alle località turistiche nazionali e vanificano gli sforzi e gli investimenti che gli enti pubblici regionali e locali, unitamente agli operatori privati, pongono in atto per la promozione economica dei rispettivi centri balneari —:

se l'attività di « Legambiente » venga sostenuta dal Governo con diretti finanziamenti e — in caso positivo — quale ne sia l'ammontare per l'anno in corso e negli anni precedenti, nonché le finalità specifiche della loro assegnazione. (4-01944)

RISPOSTA — *In riferimento all'interrogazione citata, informo che l'indagine dell'Associazione Legambiente, cui l'interrogante fa*

riferimento, denominata Ecosistema Vacanze — Rapporto annuale sulla qualità ambientale e sui servizi turistici delle località costiere italiane, venne realizzata in collaborazione con l'Istituto Ricerche Ambiente Italia, nonché sulla base di informazioni ricavate direttamente dalle amministrazioni locali ed incrociate con informazioni registrate sul campo da esperti dell'associazione stessa.

Nello specifico, faccio rilevare che la posizione di Lignano Sabbiadoro, in alcune classifiche dell'indagine in questione, fu addirittura primaria (ad esempio, risultò ai primi posti sui servizi di spiaggia, mentre nella classifica dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, parte integrante del rapporto in questione, figurava addirittura al quinto posto).

Per quanto riguarda i finanziamenti, questo Servizio Conservazione Natura dal 1996 ha stipulato con Legambiente tre convenzioni (Bioitaly, stipulato nel 1997, con finanziamento diretto e utilizzando fondi a valere sul residuo bilancio 1991; « Verifica strutt.le e funz.le valenza rete ecologica dei SIC e ZPS italiani », stipulato nel 1999 e cofinanziato al 25 per cento; Progetto Life, medesimo anno di stipulazione e per la medesima percentuale.

È doveroso precisare che Legambiente come del resto tutte le altre associazioni ambientaliste, non riceve finanziamenti a fondo perduto e segue scrupolosamente le modalità di rendicontazione volta a volta richieste.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

COLLAVINI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il demanio del ministero della difesa ha deciso la dismissione di diversi immobili, nella regione Friuli-Venezia Giulia, precedentemente sottoposti a vincolo militare;

nel corso di una riunione della Commissione paritetica Stato-Regione sono stati identificati tali beni demaniali da dismettere e, per quanto riguarda la città di Palmanova, è stata individuata una serie di

immobili dei quali il Comune aveva da tempo richiesto di poter entrare in possesso, per una riqualificazione d'uso atta alla loro fruizione da parte della cittadinanza;

in seguito allo scioglimento di diversi corpi e gruppi militari precedentemente stanziati in città, Palmanova ha già patito una grossa perdita nelle attività produttive e dei servizi;

per quanto attiene la città di Palmanova la suddetta Commissione paritetica tra Stato e regioni ha accettato e deciso di dismettere soltanto una parte degli immobili richiesti dal Comune: il palazzo del Ragionato, in Borgo Udine; la caserma Piave con annessa la caserma Montezemolo (richiesta anche dal ministero dell'interno per destinarla all'Arma dei Carabinieri); i magazzini di Contrada Savorgnan; la caserma Isonzo, nella frazione di Jalnicco (per la quale il Comune non ha una precisa destinazione, ma riscontra che andrebbe benissimo — è più nuova e funzionale — per l'Arma dei carabinieri, anziché la caserma Montezemolo, ritenuta più adatta a un riuso pluridisciplinare a favore della comunità cittadina), oltre a una serie di immobili di minore importanza;

nulla è stato deciso, invece, in merito alla Caserma Ederle (una superficie di circa 50 mila mq.), che il Comune ritiene assolutamente indispensabile per procedere a una sistemazione organica della viabilità di tutta la città;

è stato definito che la commissione esaminatrice si riunirà almeno ogni 2 anni, per procedere all'individuazione di ulteriori dismissioni; verosimilmente, la prossima volta, verranno dismesse tutte le cinte murarie che circondano Palmanova « Città Fortezza », anch'esse giudicate molto importanti per riorganizzare tutta la rete viaria intra ed extra cittadina;

risulta, allo stato, che il Governo non ha ancora emanato ed approvato un decreto ministeriale che accetti ed avalli le decisioni della Commissione paritetica Sta-

to-Regione, così da provvedere al passaggio formale dei beni dal demanio militare del ministero della difesa al ministero delle Finanze e da questi alla Regione, per procedere immediatamente con l'assegnazione al Comune;

quest'ultimo passaggio dei beni — da regione f.v.g. a comune di Palmanova — verosimilmente dovrà essere fatto contestualmente all'assegnazione dei beni alla regione da parte delle finanze, in quanto il Friuli-Venezia Giulia non ha previsto nello Statuto un proprio demanio e, quindi, sarebbe impossibile la registrazione di eventuali beni acquisiti —:

se non ritenga, considerate le specifiche necessità e richieste del comune di Palmanova, di procedere in via primaria alla dismissione ed assegnazione al Comune di Palmanova della Caserma Ederle, come detto un punto nevralgico della viabilità cittadina che, è bene ricordarlo, è obbligata entro le mura e dispone di sole tre porte d'uscita dalla città;

quando verrà emanato il decreto ministeriale che avalla le scelte sulle dismissioni del demanio militare della commissione paritetica Stato-regioni, e quando avverrà la prossima riunione della stessa Commissione;

se non ritenga opportuno accettare le proposte e richieste del comune di Palmanova in merito all'assegnazione all'ente locale della caserma Ederle e, contestualmente, se non intenda assegnare la caserma Isonzo nella frazione di Jalnicco all'Arma dei carabinieri, anziché, eventualmente, la Caserma Montezemolo, considerata assolutamente necessaria al Comune per una ristrutturazione e riattivazione della viabilità cittadina. (4-25848)

COLLAVINI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

con una precedente interrogazione dell'interrogante è stato interessato il Ministro affinché venisse definito il piano di assegnazione al comune di Palmanova di

beni del demanio militare in precedenza utilizzati dal ministero della difesa;

in tale piano di dismissione dei beni del demanio militare che interessa Palmanova vi è anche la caserma « Ederle », attualmente non più utilizzata dalle Forze armate che hanno di fatto abbandonato ogni struttura;

il comune di Palmanova ha un'estrema urgenza di poter entrare in possesso dei beni ex demanio militare per realizzare il piano di ristrutturazione di tutta la viabilità cittadina, fattasi ormai difficile a seguito della costante crescita della motorizzazione della società;

gran parte del territorio del comune di Palmanova è rinchiuso tra le mura seicentesche della « Fortezza Stellata », che può usufruire soltanto di tre porte d'uscita dall'abitato;

la ristrutturazione di alcune vie e costruzioni al centro della città e il nuovo arredo urbano, da cui la pedonalizzazione della piazza centrale hanno costretto a numerose deviazioni della circolazione dei veicoli in direzione della circonvallazione esterna, ma sempre dentro le mura; in un caso, in prossimità della caserma Ederle, il transito dei veicoli è ulteriormente deviato, provocando ingorghi e una limitata circolazione, per l'impossibilità attuale di transitare attraverso uno spazio comunque all'aperto, ma di competenza della stessa caserma Ederle, utilizzato in precedenza dai mezzi militari;

considerato che il ministero della difesa, con l'emanazione di quattro recenti decreti interministeriali (n. 997 del 9 settembre 1999, n. 998, 999, 1000 del 14 settembre 1999), ha già provveduto al passaggio dal demanio militare al patrimonio dello Stato di immobili e strutture siti nei comuni di Borgo San Lorenzo, Arzachena, Leno e Marciana Marina —:

se non ritenga il Ministro di provvedere immediatamente, se non alla dismissione totale della caserma Ederle ed alla sua assegnazione al comune di Palmanova, almeno alla concessione al comune di un

permesso di transito per i veicoli civili attraverso il territorio occupato dalla suddetta Caserma, cioè una strada già usata in precedenza che affianca le mura cittadine, così da snellire il traffico e ridurre i tempi necessari per l'attraversamento e uscita dalla Fortezza. (4-26126)

RISPOSTA — Si risponde ad entrambe le interrogazioni in quanto attinenti analogo argomento.

Nel corso delle attività svolte dall'Amministrazione Militare per individuare i beni da trasferire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la caserma « Ederle » è stata segnalata come « necessaria » all'Amministrazione stessa poiché utilizzata per le esigenze del Centro Ippico Militare del Reggimento « Genova Cavalleria ».

Peraltro, preme ricordare come il Dicastero della Difesa abbia costantemente promosso ogni possibile azione utile a contemperare le esigenze proprie delle Forze Armate con quelle dell'amministrazione comunale di Palmanova intese a realizzare un piano di ristrutturazione della congestionata viabilità cittadina.

A tal fine, infatti, la Difesa già nel 1994 aveva autorizzato la dismissione temporanea di una parte della caserma « Ederle ». Tale ipotesi, tuttavia, non si è concretizzata in quanto l'amministrazione comunale, informata del fatto che le clausole cautelative poste alla base della concessione prevedevano la realizzazione di un nuovo ingresso all'infrastruttura a cura e spese del Comune, ha lasciato decadere la trattativa.

In tale situazione, la Difesa, pienamente consapevole dell'esigenza di snellimento del piano viario, mantiene la disponibilità a procedere alla dismissione parziale dell'immobile, previa accettazione da parte dell'amministrazione comunale delle clausole cautelative a suo tempo indicate.

Per quanto attiene invece allo specifico quesito formulato dall'interrogante in merito all'emanazione del « decreto ministeriale che avalla le scelte sulle dismissioni del demanio militare della Commissione paritetica Stato-Regioni » si ricorda che la

Difesa, come altre amministrazioni dello Stato, ha in corso una complessa attività di dismissione dei beni immobili non più utilizzati, che, nelle regioni ad autonomia speciale, ha luogo con le modalità ed i limiti previsti dai rispettivi statuti.

In tale quadro, tuttavia, il Consiglio dei Ministri ha constatato la non aderenza alle previsioni statutarie della proposta di provvedimento di attuazione dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, circostanza, questa, che pone una questione con una portata, evidentemente, non limitata al solo Friuli-Venezia Giulia, poiché la scelta di provvedere, in assenza di una norma statutaria che autorizzi a procedere in tal senso, alla cessione a titolo gratuito dei beni dello Stato al momento non utilizzati, comporterebbe inevitabili ripercussioni nei rapporti con le altre regioni, a Statuto speciale e non.

In tale situazione, si ritiene che la soluzione del problema in esame implichi un intervento modificativo delle previsioni statuarie.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nelle annose vicende che coinvolgono un'azienda di Melfi (Potenza), la Montedile srl, e i suoi soci ed amministratori, in liti giudiziarie, con numerosi procedimenti penali e civili ed altrettanto numerose conseguenti indagini delle varie Autorità inquirenti, stupisce il carteggio (relativo alle imposte dirette, Irpeg, Irpef, Ilor), del centro di servizio di Bari del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze, competente per territorio, e dell'ufficio imposte dirette di Melfi, carteggio che dovrebbe essere stato acquisito a memoria dal tribunale di Melfi, chiamato a decidere su alcune delicate questioni;

esaminando, in proposito, con attenzione, i documenti protocolli n. 06T056L0430519, n. 03P007C0118391, n. 06P007D209073 del 22 aprile 1997,

n. 03P008B94270 del 16 febbraio 1998, tutte del citato centro servizi ed il biglietto urgente di servizio n. 2805 del 18 giugno 1997 dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, si potrebbero rilevare contraddizioni, in termini procedurali e giuridici, che violerebbero palesemente le norme contenute nelle leggi n. 516/82 e 413/91, nei decreti del Presidente della Repubblica 600/73 e 23/92, nonché nella specifica circolare del ministero delle finanze che stabilisce i criteri di verifica e liquidazione delle istanze integrative;

queste contraddizioni ed il palleggiamento di competenza che ha portato ad una « non decisione », hanno senza alcun dubbio prodotto una mancata entrata all'erario di svariate centinaia di milioni, ma, in altra chiave di lettura, potrebbero essere considerate come strumentali al conseguimento, da parte degli interessati, dei benefici rinvenienti della prescrizione dei termini di accertamento e dalla conseguente non punibilità dei reati (penali) o loro ascritti, ipotecendo la definizione dei reati (civili) derivanti dai comportamenti descritti in numerose denunce (falso in bilancio, truffa, evasione fiscale, falso, falso ideologico, falso processuale, eccetera) al tribunale di Melfi (Potenza);

altresì importante, nel contesto descritto, il fatto che operazioni societarie, anch'esse soggette a giudizi pendenti penali e civili, non siano state fatte transitare nelle istanze integrative di condono, configurandosi così il paradosso che il beneficio contemplato (dell'amnistia) possa essere concesso pur in presenza di istanza non esaustiva: ci si riferisce, in particolare, come non unico esempio, ad una transazione tra Montedile srl e Consorzio Dammo, del non insignificante importo di circa due miliardi;

quanto qui descritto, infatti, si inquadra nelle note ed indagate vicende relative alla gestione dei fondi per la ricostruzione dell'Irpinia, dopo il terremoto del 1980, e la società Montedile srl, come numerosi

indagini e fascicolo conoscitivi appalesano, è intimamente legata ad un complesso societario di cui fanno parte numerose altre aziende (General costruzioni e/o Generali costruzioni, Geco, Cogese, Consorzio Dammo, Consorzio Tavogest, etc.), aventi per soci e amministratori sempre le stesse persone o persone contigue ad esse;

l'intera questione andrebbe esaminata anche ai fini delle imposte indirette (Iva), atteso che l'istanza di dichiarazione integrativa pare sia stata inoltrata oltre i termini, in relazione alle ipotesi di sanatoria nella stessa contenute: significative sono in proposito alcune sentenze, tra cui la n. 1230 del 26 novembre 1996 della Corte d'appello di Milano;

come, in un momento nel quale tutti i cittadini sono oberati da una pressione fiscale che non ha confronti in Europa, il Presidente del Consiglio ed il suo Ministro delle finanze, intendano celermente operare, con direttive e/o atti ufficiali per recuperare all'erario le notevoli somme dovute da anni, nel caso descritto, in particolare, ma anche e soprattutto per tutte le vicende legate alle varie « tangentopoli », ormai a rischio di prescrizione, ad altri livelli giuridici —:

se la Corte dei conti sia stata posta al corrente delle vicende descritte e come abbia, doverosamente, operato ai fini citati;

se nel comportamento dei vari uffici finanziari citati, si possano ravvisare atti e/o omissioni, lesivi le vigenti leggi in materia. (4-16799)

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione n. 4-16799 del 15 aprile 1998, tutt'oggi senza risposta, l'interrogante evidenziava una vicenda con ampi risvolti giudiziari penali e civili, che si trascina da anni, nella quale un sicuro

« perdente » risulta lo Stato (e tutta la sua comunità di cittadini) che non ha recuperato, alle casse dell'erario, notevoli somme dovute gli sulla base di innumerevoli resoconti e documenti ispettivi, frenando e/o condizionando la risoluzione di procedimenti connessi che dovrebbero rendere giustizia a chi, da questi fatti, ha subito torti e danni di ogni tipo;

la proroga al 30 giugno 1999 (di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 23 dicembre 1998 collegata alla finanziaria) del termine utile per l'accertamento delle dichiarazioni dei redditi prodotti nel 1992 (ivi comprese le istanze integrative di condono, ai sensi della legge n. 413 del 1991) non tranquillizza sulla risoluzione nei termini, ad evitare la prescrizione, delle procedure amministrative sulla base di altre ben definite e non altrimenti interpretabili leggi e disposti, in ottemperanza ai quali la giustizia amministrativa avrebbe dovuto acquisire all'erario le somme dovute;

un recente esposto denuncia interpretazioni di comodo di norme legislative e di circolari ministeriali chiare ed inequivocabili decreto del Presidente della Repubblica 633/72, (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, legge n. 413 del 1991, legge n. 516 del 1982, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, decreto-legge n. 546 del 1992, legge n. 23 del 1992) lungaggini burocratiche (che alla fine hanno consentito agli autori di svariati, presunti, illeciti di amnistie fondate su falsi presupposti) ben definiti abusi omissioni ed errori formali in atti d'ufficio, contraddittorietà nelle comunicazioni e nei risultati d'indagine, palleggiamento di competenze, testimonianze lacunose e talvolta di contenuto antitetico, eccetera: sono questi soltanto alcuni comportamenti posti in essere da funzionari della pubblica amministrazione del ministero delle finanze (direttore dell'ufficio imposte dirette di Melfi, dirigente del centro servizi di Bari, capo sezione del centro di servizi delle imposte dirette di Bari, capo reparto liquidazione del centro servizi di Bari, capo servizio

ispettivo reggente del dipartimento delle finanze per la Basilicata), che, alla fine, tendono a scagionare, in tutte le sedi, amministrative e/o giudiziarie, coloro che parrebbero avere compiuto gli illeciti stessi;

dallo stesso documento-esposto emerge che i mancati controlli, seppur formali, ovvero i controlli superficiali sulle dichiarazioni, di cui alla legge n. 413 del 1991, prodotte dagli interessati, le contraddittorie dichiarazioni di congruità delle stesse dichiarazioni rilasciate da responsabili delle istituzioni, le mancate iscrizioni a ruolo di imposte, sembrano avvalorare le ipotesi appena prospettate —:

quali atti concreti siano stati posti in essere dai ministeri competenti per accertare le irregolarità denunciate;

se nel comportamento dei vari uffici finanziari si possano ravvisare atti e/o comportamenti degni di inchiesta e/o censura ai sensi delle vigenti leggi. (4-21874)

RISPOSTA — Si risponde congiuntamente alle interrogazioni citate in quanto con entrambe l'interrogante, in relazione alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto una azienda di Melfi, la Montedile s.r.l., ha chiesto di conoscere quali provvedimenti intende adottare questa Amministrazione al fine di recuperare le somme dovute all'erario per la commissione da parte dei soci di reati, alcuni dei quali aventi rilevanza fiscale anche ai fini delle imposte indirette.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che dagli accertamenti svolti dal Servizio Ispettivo Regionale della Basilicata è emersa la correttezza dell'operato dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Melfi.

Infatti, dal rapporto redatto dal predetto servizio ispettivo risulta che il legale rappresentante della Montedile S.r.l. aveva presentato in data 18 giugno 1992 domanda di condono ai sensi della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 per il periodo di imposta dal 1984 al 1990.

Il centro di servizio di Bari rilevava, in ordine alle annualità 1984 e 1985, l'errata indicazione dello stato dei due giudizi pen-

denti dinanzi alla commissione tributaria di primo grado avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della medesima società dall'ufficio delle imposte di Melfi per i predetti anni.

Tali controversie, infatti, venivano indicate in data 30 dicembre 1991 come già « decise » in senso favorevole, mentre l'ufficio precisava che dette decisioni erano state depositate soltanto il 20 gennaio 1992.

Ciò posto e considerato che l'articolo 34 della predetta legge n. 413 prevede differenti modalità del calcolo dell'importo dovuto a seconda che, entro il 30 dicembre 1991 (data della sua entrata in vigore), fosse stata depositata o meno la decisione della commissione tributaria di primo grado, il Centro di Servizio di Bari deduceva che la suindicata richiesta di condono, per essere valida, avrebbe comportato il versamento di una maggiore somma.

Dal controllo eseguito, è risultato che tale maggiore importo era stato, in un primo momento iscritto a ruolo dall'ufficio delle imposte dirette di Melfi, ma tale iscrizione, su istanza di parte, era stata annullata dall'ufficio.

Invero, il servizio ispettivo regionale non ha rilevato alcuna incogruità nel condono afferente agli anni 1984 e 1985, dal momento che la corretta interpretazione del predetto articolo 34, comma 8, della legge n. 413 del 1991 deve essere nel senso che sia sufficiente l'intervenuta decisione prima del 30 dicembre 1991, a nulla rilevando il successivo deposito della decisione.

Infatti, ad avviso del predetto servizio ispettivo, non può attribuirsi rilievo sostanziale al concetto di « deposito della decisione » dal momento che il contenuto dei dispositivi, depositati il 10 dicembre 1991, riguardanti l'accoglimento di entrambi i ricorsi, con relativo integrale annullamento degli avvisi di accertamento, debbano considerarsi sufficienti ad integrare il presupposto richiesto dal predetto articolo 34, comma 8.

Ciò posto, il Servizio Ispettivo regionale ha ritenuto non ravvisabile alcuna responsabilità per danni erariali a carico del personale dell'ufficio delle imposte dirette di Melfi, dal momento che la vicenda di che

trattasi è scaturita da una interpretazione letterale della normativa applicabile.

Analogamente, circa le indagini disposte dalla Direzione regionale delle Entrate per la Puglia al fine di accertare l'esistenza di eventuali responsabilità amministrativo-contabile a carico degli impiegati del centro di Servizio delle imposte dirette di Bari, non risulta essere emersa alcuna inadempienza, avendo i medesimi operato secondo le vigenti direttive ministeriali.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

in data 25 giugno 1999 i Ministri dell'ambiente dell'Unione europea hanno deliberato un nuovo progetto di direttiva comunitaria in materia di prodotti transgenici;

la nuova direttiva, che dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo, detta nuovi principi più rigorosi per l'immissione sul mercato comunitario di nuovi organismi geneticamente modificati (Ogm), si tratta in pratica di una moratoria « di fatto » come specificato dallo stesso Ministero dell'ambiente tedesco Jurgen Trittin e dal Ministro Ronchi che, come si apprende dalla stampa nazionale avrebbe dichiarato: « ...dato che stiamo modificando l'attuale sistema comunitario di autorizzazione degli Ogm non pensiamo che sia opportuno che nel frattempo si rilascino nuove autorizzazioni, in particolare per gli Ogm per i quali non c'è sufficiente informazione ai consumatori... »;

la suddetta direttiva non impedirà comunque la produzione e la vendita di quegli Ogm già autorizzati in Europa grazie alla direttiva del 1992; attualmente i prodotti geneticamente modificati commercializzati nel mercato comunitario risultano ammontare a 18 unità (mais, colza, cicoria, eccetera);

tale direttiva prevede inoltre un'etichettatura particolare per suddetti pro-

dotti, che indichi in modo chiaro e preciso la natura transgenica degli alimenti in commercio —:

se non intenda farsi promotore presso la Comunità europea di un'iniziativa volta a richiedere una moratoria della produzione e del commercio degli organismi geneticamente modificati comprensiva anche di quegli Ogm autorizzati in virtù della direttiva comunitaria del 1992, data l'evidente incongruenza tra il sostanziale divieto all'immissione di nuovi prodotti ed il contestuale permesso per quelli attualmente commercializzati. (4-24631)

RISPOSTA — *In riferimento all'interrogazione citata, concernente un nuovo progetto di Direttiva comunitaria in materia di prodotti geneticamente modificati, si riferisce che, in contemporanea alla richiesta di moratoria dell'immissione di OGM da parte del Ministro dell'Ambiente italiano, di concerto con gli stessi Ministri di Danimarca, Francia, Grecia e Lussemburgo, questo Ministero dell'Ambiente, rappresentato nella commissione interministeriale per le biotecnologie, di cui al D. Leg.vo 92/93, ha sempre espresso parere negativo in merito, a causa della carenza di informazioni sull'impatto ambientale degli OGM, particolarmente riferito alle sotto elencate notifiche di parte « C »:*

C/BE/96/01 (Colza);

C/DE/96/01 (Colza);

C/DK/97/01 (Barbabietola).

Sono state, pertanto, bloccate tutte le nuove immissioni in commercio di organismi geneticamente modificati.

Relativamente all'incongruenza creata per i prodotti precedentemente accettati ed attualmente in commercio, questo Ministero dell'Ambiente non ha il controllo degli strumenti normativi che possono bloccare la loro commercializzazione, in quanto quelli sono di competenza del Ministero delle Politiche Agricole.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

DE CESARIS. — *Ai Ministri della sanità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

sul giornale "Liberazione" del 22 giugno 1999 è stata pubblicata una lettera di alcuni genitori di ragazzi portatori di handicap che frequentano il Cem (centro di rieducazione motoria) della Croce Rossa di Via Ramazzini 31 a Roma;

nella lettera veniva denunciato il fatto che quest'anno una quarantina di ragazzi non potranno andare, come di solito, ai soggiorni estivi perché a detta della Croce Rossa non ci sono i fondi;

la Croce Rossa è proprietaria di diversi centri estivi per esempio a Fara Sabina, Marina di Massa eccetera, percependo inoltre, dalla regione, delle rette per la cura della salute dei ragazzi portatori di handicap;

in questo periodo sono in corso lavori di ristrutturazione dei pavimenti esterni della sede di Via Ramazzini 31, molto costosi che attestano la cura dell'immagine da parte della Croce Rossa —:

se corrisponde al vero la motivazione addotta dalla Croce Rossa con la quale si nega a circa quaranta ragazzi di usufruire di soggiorni estivi;

se non ritengano opportuno che i fondi a disposizione della Croce Rossa debbano essere usati prioritariamente per garantire servizi e sostegno a ragazzi portatori di handicap, come nel caso denunciato da un gruppo di genitori di Roma, e non, magari, per interventi di ristrutturazione di pavimenti esterni alla sede di Via Ramazzini 31;

quali iniziative intendano intraprendere per garantire ai quaranta ragazzi portatori di handicap la possibilità di partecipare a soggiorni estivi organizzati dalla Croce Rossa. (4-24562)

RISPOSTA — *In merito alla vicenda segnalata nell'atto parlamentare in esame, l'Associazione della Croce Rossa ha riferito che il Consiglio Direttivo del Comitato Pro-*

vinciale C.R.I. di Roma, con delibera n. 146, del 3 giugno 1999, ha ritenuto di sospendere, almeno per l'anno 1999, i soggiorni estivi a causa della grave situazione di bilancio, che non ha consentito la necessaria copertura finanziaria di ulteriori spese, in considerazione del maggior onere che tale soggiorno avrebbe comportato.

Il Consiglio Direttivo, pertanto, in attesa che venga realizzato il progetto di ristrutturazione, di riorganizzazione funzionale e di risanamento del bilancio del Centro di Educazione Motoria, non ha ritenuto di poter autorizzare soggiorni estivi come nei scorsi anni.

L'associazione, inoltre, fa presente che la struttura di Roma è inserita in un grande parco boschivo mentre strutture simili e precisamente il C.E.M. di Pozzuoli ed il C.E.M. di Albino, operano nel seguente modo:

il primo si avvale per il soggiorno estivo di strutture limitrofe alla propria sede;

il secondo conduce i propri assistiti in una località della costa veneta con parte dei costi a carico delle famiglie degli utenti e, di conseguenza, con un aggravio economico minimo per l'Ente.

Per quanto riguarda le altre strutture citate nell'atto ispettivo, viene precisato che il fabbricato di Fara Sabina, in forte degrado e pericolante, è stato di recente alienato al locale comune ed alla provincia di Rieti, mentre il fabbricato di Marina di Massa, mai adibito a colonia estiva, non è ritenuto idoneo ad ospitare ragazzi portatori di gravi handicap.

Per quanto attiene alla erogazione della retta da parte della Regione Lazio, l'Associazione precisa che l'importo previsto per l'assistenza grave a tempo pieno di ogni utente è di L. 214.690

Tale retta, che dovrebbe essere onnicomprensiva di tutto il progetto riabilitativo di ogni utente, non è sufficiente a sostenere le spese generali e di personale, ivi compresi soggiorni estivi, e dovrà essere quindi riconsiderata.

L'adeguamento della retta, infatti, risulta di estrema necessità, in quanto il C.E.M. di

Roma è l'unica struttura a livello regionale che nel corso degli anni ha accettato ed accolto utenti non solo gravi ma anche gravissimi, con una concentrazione di patologie neurologiche ed internistiche che rendono necessario l'impiego di una notevole quantità di personale.

Sarà cura, comunque, del Consiglio direttivo del Comitato provinciale C.R.I. di Roma attivarsi quanto prima per formalizzare un incontro con i competenti organi della Regione Lazio, al fine di pervenire per l'anno 2000 ad una chiara e precisa indicazione sulla necessità, possibilità ed opportunità di effettuare i soggiorni estivi.

Per quanto attiene, infine, ai lavori di ristrutturazione del C.E.M. di Roma, viene comunicato che la pavimentazione esterna dell'ingresso necessita di interventi di manutenzione, finanziati a carico del bilancio di gestione dell'anno 1997, resisi urgenti a seguito della inagibilità dei locali sottostanti al fabbricato per infiltrazioni di acque piovane, distacco di intonaci e corrosione dei ferri della struttura in cemento armato che la fatiscenza della stessa pavimentazione e della relativa impermeabilizzazione hanno purtroppo comportato.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: Fabio Di Capua.

TERESIO DELFINO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il Governo della Repubblica Federale di Germania ha assunto l'iniziativa di procedere al risarcimento delle milioni di persone deportate in Germania per lavorare in modo coatto nelle fabbriche tedesche;

tale iniziativa acquista il significato di un risarcimento materiale e morale per le sofferenze ed i torti inflitti;

se, in relazione della difficoltà per i soggetti interessati di procedere alla presentazione della documentazione, di difficile reperibilità, necessaria alla identificazione dei beneficiari, abbiano assunto idonea iniziativa per realizzare uno stretto collegamento tra il governo italiano e te-

desco al fine di individuare una procedura che favorisca la soluzione di questo problema —:

se non ritengano inoltre indispensabile che il diritto possa essere riconosciuto anche agli eredi, in considerazione che le sofferenze e il dolore si sono riflessi sull'intero nucleo familiare. (4-28341)

RISPOSTA — *Il negoziato per l'istituzione di un Fondo di compensazione a favore degli ex lavoratori coatti in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale ha avuto origine dalle azioni legali (class actions suits) intraprese da sopravvissuti, attualmente residenti negli Stati Uniti nei confronti delle imprese tedesche.*

In passato, la Germania aveva concluso degli accordi con Paesi dell'Europa occidentale, tra cui quello con l'Italia del 2 giugno 1961, al fine di indennizzare le vittime del nazismo. Caduti i regimi comunisti, i Paesi facenti parte dell'ex blocco sovietico, ai quali apparteneva, tra l'altro, la grande maggioranza dei lavoratori forzati, hanno sollecitato il Governo tedesco a sanare tale situazione. Di conseguenza, all'attuale negoziato sul Fondo di compensazione partecipano, oltre agli Stati Uniti che hanno avviato il contenzioso giudiziario e, per ovvi motivi, allo Stato di Israele, Bielorussia, Repubblica Ceca, Polonia, Russia ed Ucraina.

Nel dicembre 1999 è stato raggiunto un accordo tra le parti in causa con la definizione di una somma complessiva di 10 miliardi di marchi, di cui cinque a carico del Governo tedesco e cinque a carico delle imprese che sfruttarono i lavoratori coatti, tra cui la Volkswagen, la Siemens e la Krupp.

I negoziati sono proseguiti a Berlino il 16 e 17 febbraio, ed in seguito il 21 ed il 22 marzo, e dovrebbero riprendere a Washington, dove si riuniranno dei Comitati ad hoc ai quali è stata affidata la soluzione delle questioni ancora in sospeso, al fine di preparare una definitiva sessione negoziale che dovrebbe svolgersi nel maggio prossimo a Berlino.

Le Autorità tedesche hanno sottolineato che al risarcimento saranno ammessi solo i

diretti interessati, con esclusione quindi degli eredi. Inoltre, sono state individuate le seguenti categorie di vittime:

i lavoratori schiavi, ovvero deportati in ghetti chiusi, campi di concentramento o campi di educazione al lavoro. Tali lavoratori, ridotti in vera e propria schiavitù, provenivano dai Paesi dell'Europa occidentale e da quelli dell'Europa centro-orientale, erano nella grande maggioranza di origine ebraica e dovrebbero ricevere l'indennizzo individuale più elevato, i lavoratori forzati, costretti a lavorare per le imprese tedesche e detenuti in campi sorvegliati. È questo il gruppo più numeroso, costituito da circa 600/700 mila persone, in gran parte provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale, ed in seguito emigrate all'estero, soprattutto negli Stati Uniti;

le persone che sono state costrette a lavorare nel settore agricolo o in quello pubblico;

le persone i cui beni sono stati espropriati per motivi razziali e che non hanno ancora ricevuto i risarcimenti previsti da specifici accordi con la Germania. A tale proposito, è stata manifestata l'intenzione di invitare coloro che abbiano già ottenuto un risarcimento dalla Germania a non presentare ulteriori richieste;

le vittime di esperimenti pseudo-scientifici o medici effettuati dalle imprese stesse.

Nel corso della riunione negoziale svoltasi a Berlino nello scorso mese di marzo è stato raggiunto un accordo sulla ripartizione della somma di 10 milioni di marchi. I termini di tale accordo prevedono quanto segue:

8,25 miliardi di D.M. sono destinati ai lavoratori schiavi e forzati, valutati complessivamente tra 700.000 e 1,5 milioni di unità. Il resto della somma è così suddiviso:

1 miliardo alle vittime delle misure di arianizzazione ed a coloro le cui proprietà furono confiscate dai nazisti per diversi motivi.

700 milioni al fondo futuro, creato per l'esigenza di perpetuare la memoria dell'Olocausto.

200 milioni a copertura delle spese amministrative e legali.

I 150 milioni di marchi in eccesso rispetto ai 10 miliardi previsti saranno coperti per due terzi, pari a 100 milioni, dal Fondo delle banche svizzere per i lavoratori schiavi, mentre gli altri 50 milioni saranno ottenuti grazie alla maturazione di interessi sulla somma complessiva.

A loro volta, gli 8,25 miliardi destinati ai lavoratori schiavi e forzati sono suddivisi come segue: 1,8 12 alla Jewish Claim Conference, in rappresentanza delle vittime di origine ebraica, 1,812 alla Polonia, 1,724 all'Ucraina, 835 milioni alla Russia, 694 milioni alla Bielorussia, 423 milioni alla Repubblica Ceca. Infine, 800 milioni sono destinati alle vittime provenienti dall'Europa occidentale, tra cui l'Italia ed i Paesi della ex Jugoslavia.

È stato quindi definito l'ammontare dei risarcimenti individuali: ai lavoratori schiavi, per la quasi totalità ebrei, andrà un indennizzo fino a 15.000 D.M., mentre ai lavoratori forzati, che sono la maggior parte degli altri, ivi compresi gli italiani, andrà una somma fino a 5.000 decreto ministeriale.

I pagamenti non verranno effettuati direttamente dal Fondo, bensì da Organizzazioni locali operanti nei singoli Paesi, le quali saranno designate ad hoc. Inoltre, non sono ancora state definite vere e proprie procedure di accesso al Fondo. Comunque i negoziatori hanno sottolineato che al momento opportuno si ricorrerà ad adeguate forme di pubblicità per raggiungere tutti i potenziali interessati.

Mentre si svolgeva il negoziato in questione, il Governo Federale approvava un Disegno di legge sulla creazione del Fondo di compensazione, auspicandone l'approvazione da parte del Parlamento tedesco prima della pausa estiva, in modo tale che i primi pagamenti possano già essere effettuati verso la fine dell'anno.

Secondo indicazioni dell'Ambasciata d'Italia a Berlino, incaricato del pagamento

degli indennizzi alle vittime provenienti dall'Europa occidentale, tra cui gli italiani, dovrebbe essere il Comitato internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.) di Ginevra.

Per quanto attiene alle richieste degli aventi diritto italiani, esse saranno esaminate anche alla luce dell'Accordo del 1961 tra la Germania e l'Italia, con il quale la RFG si impegnavano « a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore di cittadini italiani i quali per ragioni di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialista e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute a causa di queste persecuzioni ». L'Accordo in questione lasciava alla Repubblica italiana la valutazione circa la ripartizione dei 40 milioni di marchi. Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, il Ministero del Tesoro procedeva ad individuare gli aventi diritto e ad indicare le procedure da seguire per la ripartizione dei 40 milioni, fissando un termine di sei mesi per la presentazione delle domande ed un termine per la liquidazione delle spettanze. Con legge n. 211 del 14 marzo 1968, alcuni di questi termini venivano poi prolungati.

L'articolo 3 dell'Accordo del 2 giugno 1961 precisava inoltre che con la corresponsione dei 40 milioni di marchi « vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti ».

Sulla base di quanto precede, sarebbe sempre possibile, qualora la legislazione tedesca lo preveda, la presentazione di domande di risarcimento/indennizzo da parte di cittadini italiani, uti singuli, non rientranti nelle categorie del suddetto Accordo bilaterale mentre sembrerebbe esclusa la possibilità per lo Stato italiano di partecipare ai negoziati in corso.

Tale complessa questione, per la sua particolare delicatezza e la comprensibile sensibilità di coloro che hanno dovuto subire gli effetti di quella violenza, continua comunque a essere seguita dal Ministero

degli Esteri con la massima attenzione, in stretto raccordo sia con le Associazioni interessate che con l'Ambasciata d'Italia a Berlino.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

dal mese di giugno 1997 a Biella è esplosa una curiosa vicenda legata alla fuga, dal giardino di casa della proprietaria signora Egle Timo Griffa, di una cornacchia di nome « Checco »;

« Checco » veniva successivamente ritrovato dalla signora Anna Miglietta, Presidente dell'Enpa, che si rivolgeva alla provincia di Biella per ottenerne l'affidamento;

la signora Egle Timo Griffa — legittima proprietaria della cornacchia « Checco » — veniva dunque sanzionata nella misura di lire 200.000 per non avere provveduto alla formale denuncia del volatile all'ente competente;

la signora Egle Timo Griffa proponeva ricorso avverso tale sanzione ed il relativo procedimento è tuttora pendente dinanzi alla regione Piemonte;

« Checco », nel frattempo, veniva, con formale provvedimento, affidato ad un volontario dell'Enpa;

la signora Egle Timo Griffa, già Presidente dell'Enpa, non accettando il provvedimento di affidamento, ritenuto iniquo atteso che sottraeva « Checco », cornacchia addomesticata, all'ambiente nel quale era sempre vissuto, denunciava alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Biella il soggetto affidatario per malgoverno di animali atteso che il volatile era rinchiuso in una gabbia;

il pubblico ministero dottor Nicola Serianni, ritenendo *prima facie* evidentemente fondata la denuncia sporta dalla

signora Egle Timo Griffa, disponeva il sequestro di « Checco » e l'affidamento in custodia alla sua proprietaria;

l'Enpa proponeva ricorso per Cassazione e la Suprema corte rilevava che il pubblico ministero si era avvalso, per l'esecuzione, di un volontario della Lipu che non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, con ciò ponendo nel nulla il provvedimento assunto dal pubblico ministero medesimo;

nel frattempo « Checco », in una situazione tanto caotica e schizofrenica, preferiva scegliere la libertà, sì da sottrarsi alla litigiosità umana;

al momento, pertanto, « Checco » è da considerarsi come il primo caso di « desapparecido » del regno animale;

appare indubbiamente incredibile, in un Paese in cui vengono periodicamente lanciate encomiabili campagne sia contro l'abbandono degli animali, sia contro il maltrattamento dei medesimi, che formalismi giuridici rischiano di privare « Checco », posto che decida di ritornare, del suo diritto di vivere, come ha fatto per anni, con la sua proprietaria, e nel giardino ove, libero, si godeva la sua familiarità con la signora Egle Timo Griffa -:

se non ritenga di adoperarsi per la rimozione di quei formalismi giuridico-burocratici che, in casi come quello descritto, rendono impossibile una effettiva tutela degli animali. (4-17589)

RISPOSTA - *In merito all'interrogazione citata, relativa alla vicenda legata alla detenzione da parte di privati di una cornacchia, si desidera comunicare che, da informazioni fornite dalla Amministrazione Provinciale di Biella, al momento non si hanno notizie della cornacchia « Checco », che risulta fuggita dal luogo in cui era tenuta in custodia, peraltro dalla persona che ne era proprietaria.*

L'articolo 33 della legge regionale piemontese 4/9/96 n. 70 sulle « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », dispone che,

chiunque venga in possesso di fauna selvatica viva deve farne consegna entro 24 ore al Comune di residenza, a quello in cui è avvenuto il fatto, oppure alla Provincia competente per territorio che provvedono a consegnarla ad un centro di recupero.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che fino alla costituzione di detti centri di recupero, la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia che provvede a liberarla in un luogo idoneo tramite i propri agenti, condizione questa esistente al tempo dei fatti riportati nell'atto in questione, ma non attuabile su espresso parere del Servizio Veterinario dell'A.S.R. di Biella.

Per quanto riguarda le campagne contro l'abbandono degli animali si rammenta che, per la fauna selvatica omeoterma, cui appartiene la cornacchia, la legge 157/92 vieta espressamente la detenzione di fauna selvatica se non lecitamente acquisita, « data in cattività », condizione da dimostrare con certificati ed anelli inamovibili.

Per quanto riguarda, inoltre, i maltrattamenti cui si accenna nell'atto in oggetto, si comunica che la cornacchia in questione, al momento del suo ritrovamento presentava l'amputazione di alcune piume remiganti che ne impedivano il volo.

La stessa legge, all'articolo 21, vieta il prelievo di uova, nidi e piccoli nati di fauna selvatica.

Nel caso di ritrovamenti di animali in difficoltà è fatto obbligo di informare tempestivamente la Provincia, che provvederà ad affidare gli animali ad appositi centri autorizzati.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

FONTANINI. - *Al Ministro dell'ambiente. - Per sapere - premesso che: la società Praedium Ecologica srl di Pradamano ha depositato, in data 27 giugno 1997 presso il ministero dell'ambiente, lo studio di impatto ambientale del progetto di un impianto integrato di trattamento di rifiuti nei comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano, al fine di conseguire la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1996;*

non appaiono convincenti le motivazioni per cui l'impianto, definito « funzionalmente integrato » debba essere realizzato in due siti distanti tra loro 6 chilometri in linea d'aria, uno nella zona industriale udinese (Ziu), nel comune di Pozzuolo del Friuli, e l'altro nella zona industriale del comune di Mortegliano;

tale scelta appare determinata in base alla disponibilità di quei due siti da parte della società richiedente non individuati dopo ponderata analisi dei migliori siti disponibili sul territorio regionale e non è in linea con lo studio elaborato nel 1994 dall'Enea che definisce il territorio scelto come il meno vocato per impianti di incenerimento dei rifiuti;

numerose altre attività presenti sul territorio producono emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare un complesso siderurgico costituito da due società: la Abs e la Danieli SpA e, a poche centinaia di metri dall'impianto in progetto, la ditta Versus è titolare di una autorizzazione per la gestione di un centro polifunzionale di stoccaggio provvisorio trattamento tramite stabilizzazione, termodistruzione di rifiuti speciali non tossico-nocivi;

gli abitati più vicini ai punti di emissione in esame (Cargnacco, Terenzano, Zugliano, Lumignacco, Pozzuolo, Basaldella) sono posti sotto i venti prevalenti e l'area è già gravata dall'impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali indifferenziati di via Gonars, nel comune di Udine;

l'elaborato presentato non individua chiaramente le quantità e la provenienza dei rifiuti trattati dagli impianti, non vengono descritte compiutamente le misure di sicurezza adottate sia per gli operatori all'interno degli stabilimenti, sia per il contenimento delle emissioni inquinanti;

non appare sufficiente l'aspetto della sicurezza degli stoccaggi dei rifiuti tossico-nocivi e, in particolare, dei prodotti contenenti amianto;

i consigli comunali di Campofornido, Mortegliano, Udine, Basiliano, Lestizza, Pavia di Udine, Pradamano hanno espresso

parere contrario alla richiesta di realizzare i due impianti;

le popolazioni interessate hanno manifestato attraverso una petizione la piena contrarietà alla realizzazione degli impianti;

gli impianti, dotati di due torce al plasma, sollevano parecchie perplessità sulla effettiva capacità di buona conduzione delle torce per il fatto che la ditta non ha mai gestito impianti di termodistruzione e che la tecnologia è ancora a livello sperimentale, dal momento che l'unico impianto funzionante è quello di laboratorio, realizzato presso l'università di Grenoble —:

se intenda dare parere positivo riguardo agli impianti, anche se la quantità di rifiuti termo-trattati inverte le priorità sancite dal suo decreto. (4-13538)

RISPOSTA — In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata, relativa al progetto per la realizzazione di un impianto integrato di trattamento rifiuti nei Comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano, si fa presente che il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dei Beni Culturali e Ambientali, con provvedimento di valutazione di impatto ambientale del 28 luglio 1998, ha espresso giudizio negativo sul citato progetto presentato dalla Società Prædium Ecologica s.r.l. di Pradamano.

Inoltre, si evidenzia che anche le Amministrazioni dei Comuni interessati e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno espresso il proprio parere contrario.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GALLETTI, GARDIOL, SCALIA, DALLA CHIESA, PAISSAN, LECCESE, DE BENNETTI, CENTO, VALETTO BITELLI e CREMA. — *Ai Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — pre-messo che:*

a partire dall'anno 1989, nel comune di Massa Marittima opera il centro Cara-

pax per la salvaguardia delle tartarughe, istituito e gestito dal Gruppo Rana International, un'associazione internazionale di biologi che in otto anni ha creato una delle più importanti riserve biogenetiche del mondo nel settore della conservazione delle tartarughe terrestri e d'acqua del bacino mediterraneo;

i trentatre ettari di terreno agricolo su cui sorge il centro Carapax, istituito dal Gruppo Rana su iniziativa dell'Unione europea, sono stati dati in concessione a prezzo simbolico dalla regione Toscana, tramite la comunità montana delle Colline Metallifere; dal 1989 oltre cinquecento volontari italiani ed europei hanno lavorato per trasformare il terreno in un piccolo paradiso protetto e controllato, con laghetti, recinti, serre per l'inverno, aree per la riproduzione, percorsi didattici per il pubblico, dove le tartarughe vengono accolte, studiate, curate e riportate, affrontando ingenti spese, nei loro *habitat* di origine in Italia e all'estero;

benché il centro dal 1991 non riceva più alcun finanziamento da enti pubblici nonostante gli obblighi di legge che impongono allo Stato il mantenimento dei centri specializzati per l'accoglienza e il recupero della fauna selvatica protetta, le attività svolte con il sostegno delle migliaia di visitatori ogni anno, dei volontari e degli *sponsor*, hanno fatto raggiungere in pochi anni al centro una fama mondiale riconosciuta dagli scienziati naturalisti di ogni paese;

in questi anni sono stati costruiti con fondi europei alcuni fabbricati come il laboratorio veterinario, le serre, il museo e gli uffici, assolutamente indispensabili per svolgere i compiti di cura e salvaguardia delle oltre 8.800 tartarughe e di ventotto cicogne, abbandonate, confiscate o ferite, consegnate da privati, dal corpo forestale e dalla polizia giudiziaria, che oggi il centro ospita;

di recente la comunità montana delle Colline Metallifere, in accordo con il di-

partimento agricoltura della regione Toscana, ha avviato una procedura di arbitrato per ottenere l'annullamento della convenzione che affidava al Gruppo Rana l'istituzione e la gestione del centro Carapax, adducendo pretestuose inadempienze contrattuali da parte dei dirigenti che con enormi difficoltà ma con grande passione, lo gestiscono;

contestualmente all'azione legale della comunità montana, il comune di Massa Marittima ha emesso un'ingiunzione di demolizione di opere abusive all'interno del centro, opere che consistono nei fabbricati indispensabili per la cura degli animali feriti come la clinica veterinaria, o le serre riscaldate che ospitano le specie esotiche che non vanno in letargo in inverno, o le baracche in legno che ospitano gli operatori e i volontari in attesa che i due edifici appositamente restaurati due anni fa con finanziamenti europei vengano dichiarati agibili dalla regione;

la provincia di Grosseto non ha erogato un finanziamento di lire centonovanta milioni per le opere destinate alla salvaguardia delle cicogne e dal 1995 è in corso una causa legale con il centro Carapax che esige il pagamento; la regione Toscana, che avalla tramite la comunità montana l'annullamento della convenzione, è a sua volta in grave ritardo per l'erogazione dei contributi di alcune decine di milioni di lire a partire dal 1995 per la pratica del *set aside* per il mancato collaudo degli edifici restaurati due anni orsono;

di fronte alla pessima immagine che gli enti locali toscani mostrano nel rispettare i propri oneri di partecipazione a progetti di conservazione di fauna protetta, finanziati dall'Unione europea, la Comunità europea in qualità di *partner* e principale finanziatore del progetto, ha espresso la sua volontà di abbandonare il progetto e di impegnarsi in iniziative analoghe in Spagna —:

se non ritengano opportuno intervenire con la massima urgenza per scongiurare il rischio di chiusura del centro Carapax, cancellando un'importantissima

esperienza di grande valore scientifico e di indubbio risultato nella protezione di specie protette dalla convenzione Cites, e vanificando un prezioso ed esemplare lavoro di ricerca, didattica e conservazione della natura, ottenuto grazie all'impegno ed all'opera prestata da centinaia di volontari;

per quali ragioni i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, pur avendo riconosciuto nel 1988 al centro Carapax la qualifica di centro per la salvaguardia della fauna protetta, consentendo così in sede comunitaria il finanziamento della Comunità europea del progetto MEDSPA, non abbiano poi mai riconosciuto la qualifica di centro Cites, fatto che avrebbe garantito un costante e meritato finanziamento per la cura delle tartarughe che in virtù della stessa convenzione Cites sono state e vengono tuttora affidate al centro Carapax da privati e dai corpi di polizia forestale e giudiziaria, il cui numero negli ultimi anni è stato di circa 13.500 esemplari. (4-14462)

RISPOSTA — *Con riferimento all'interrogazione, indicata, si fa presente che, il riconoscimento di « Centro Cites » quale opportunità per non far chiudere il Centro Carapax non appare una soluzione praticabile, in quanto non previsto come Istituzione dalla Legislazione Italiana, attualmente in vigore. Per tale ragione non appare, quindi, possibile, accedere ad alcun finanziamento.*

L'unico riconoscimento da parte di questo Ministero, del Centro Carapax è possibile solo come struttura che svolge attività di conservazione e recupero, a livello istituzionale, di Animali Pericolosi, quale soggetto individuabile tra quelli espressamente indicati all'articolo 6, comma 6, della L. 150/92 e successive modificazioni.

Si precisa, pertanto, che, nonostante, tale possibilità sia già stata prospettata da questo Servizio al titolare del suddetto Centro, ad oggi non risulta ancora pervenuto alcun riscontro, e quindi, attualmente, non appare possibile ipotizzare l'assimilazione di quel Centro a tale tipo di struttura.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GERARDINI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la costa adriatica nel tratto della provincia di Teramo, è stata interessata in questi giorni da un forte inquinamento causato dalla presenza di un nastro di petrolio lungo oltre sei chilometri;

il cordone nero galleggia da giorni sulle acque del mare a pochi metri dalla battigia e molte spiagge sono state già danneggiate dal petrolio, al punto che alcuni amministratori locali, i più volenterosi e sensibili, hanno proceduto ad interventi di parziale ripulitura;

non è la prima volta che accadono questi eventi delittuosi per l'equilibrio ecologico marino dell'Adriatico;

si presume che il mare sia stato inquinato dagli scarichi derivanti dal lavaggio di petroliera, effettuato in maniera non consentita dalla legge;

il mare Adriatico rappresenta un sistema ambientale molto delicato e soggetto, anche per la sua caratteristica di mare poco profondo e semi-chiuso, ad immediati e dirompenti ripercussioni negative sulla fauna ittica e sulla flora, conseguenti a sversamenti di materiale inquinante;

tra le emergenze ambientali, catalogate in uno specifico rapporto dell'Onu, il mare Adriatico figura infatti al tredicesimo posto;

c'è la necessità di un nuovo ed unitario governo internazionale del mare Adriatico che, oltre a programmare ed a coordinare le politiche economiche dei Paesi che vi si affacciano (sotto il profilo in particolare dello sfruttamento delle risorse ittiche), porti avanti un necessario ed efficace programma di interventi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente marino —:

se non ritengano urgente accertare le responsabilità dell'inquinamento, avviando una immediata indagine da parte delle autorità competenti;

se non ritengano opportuno, anche per l'avvicinarsi della prossima stagione turistica, un potenziamento della vigilanza da parte delle capitanerie di porto;

se intendano interessare le autorità locali perché si attivino immediatamente per rimuovere, con apposite operazioni, il petrolio già presente su alcune spiagge.

(4-09137)

RISPOSTA — *In merito ai quesiti posti dall'interrogante, si fa presente quanto segue.*

Per far fronte al frequentissimo fenomeno degli sversamenti in mare di prodotti petroliferi o tossici, il Ministero dell'Ambiente ha riattivato, dal 1999, la convenzione a titolo oneroso con un raggruppamento di imprese specializzate nel settore dell'intervento antinquinamento (Soc. Cons. CASTALIA ECOLMAR).

Sono pertanto attualmente in azione, lungo le coste italiane, i 62 battelli ormai comunemente denominati, dagli organi di stampa, « Spazzini del mare ».

Tali unità sono state dislocate strategicamente nei porti nazionali, in prossimità delle aree di traffico marittimo a maggior rischio nonché nelle vicinanze delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione. Viene così potenziato l'esercizio delle attività di sorveglianza sulle aree marine protette da parte delle Capitanerie di Porto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, u.c. della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

È bene precisare però che quando il materiale sversato, con dolo oppure per colpevole negligenza, non viene avvistato tempestivamente e quindi arriva sulla costa e si deposita sulle spiagge in stato catramoso, dovrebbe essere aggredito da terra per essere più efficacemente eliminato.

In tal caso, pertanto, l'operazione rientra tra le competenze dell'Ufficio provinciale della Protezione Civile e dello stesso Comune il cui territorio è stato interessato dallo spiaggiamento.

Si fa presente infine che le iniziative del Ministero dell'Ambiente, in merito alla questione dei comportamenti criminosi di cui

sopra, si stanno ampliando nel senso di dotarsi di strutture (per esempio satelliti) che consentano al più presto di individuare i trasgressori; con ciò dando alla comunità nazionale la possibilità di rivalersi sugli stessi e quindi di recuperare le ingenti risorse finanziarie che si rendono necessarie per il disinquinamento del mare e delle coste.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GERARDINI. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

come risulta da un recente documento del Wwf Italia, il Governo italiano — unico non solo tra i Paesi civili e sviluppati, ma in assoluto tra gli Stati del mondo, compresi alcuni dei Paesi emergenti più poveri e depressi — non risulta ufficialmente partecipe della più grande ed importante Organizzazione ambientalista internazionale, l'Uicn (= Unione mondiale per la natura);

la vicenda appare per molti versi sconcertante, considerando i seguenti fatti:

il Governo italiano dichiarava di volersi iscrivere all'Uicn solo nell'anno 1993, a seguito delle reiterate pressioni degli ambientalisti italiani ed in particolare del Wwf e del Comitato parchi nazionali d'Italia, indicando quale punto di riferimento il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

nel 1995 il Ministro dell'ambiente Paolo Baratta annunciava che l'Italia non era in grado di pagare le quote dovute, e di conseguenza sospendeva la propria iscrizione;

nel 1997 il Ministro dell'ambiente Edo Ronchi, a seguito di forti pressioni dell'Uicn e degli altri membri italiani, annunciava l'intenzione di effettuare i pagamenti, ripristinando l'iscrizione;

a tutt'oggi, nel febbraio 1998, tali pagamenti non sono stati ancora effettuati, e il Governo italiano risulta formalmente

non più membro dell'Uicn, dato che le procedure di decadenza sono automatiche, e che solo un pagamento in tempi brevi delle quote dovute potrebbe consentire il ripristino dell'iscrizione del Governo italiano, senza ripercorrere la laboriosa procedura di ammissione, che passa attraverso l'Assemblea generale dell'Uicn, la quale ha luogo ogni 3 anni;

nell'incontro dei membri italiani dell'Uicn, tenuto a Roma il 4 febbraio 1998, tutti i presenti hanno osservato come « il mancato pagamento non possa essere ascritto esclusivamente a questioni di disponibilità di spesa ma anche ad una deliberata opposizione da parte del Servizio conservazione della natura » il quale in effetti, nel periodo cruciale 1993-1997, sotto la direzione dell'ingegnere Bruno Agricola, aveva disposto di ingentissimi fondi, destinandoli spesso ad iniziative assai meno appropriate;

tutti i rappresentanti delle organizzazioni italiane facenti parte dell'Uicn hanno rivolto al Ministero dell'ambiente un appello affinché « questa situazione imbarazzante per il nostro Paese sia rapidamente e definitivamente risolta »;

il Comitato parchi nazionali d'Italia, attraverso il suo Coordinatore professor Franco Tassi, ha sollecitato vivamente il Ministro a riparare a questa « vergognosa omissione », utilizzando con procedura immediata una piccola parte dei fondi destinati ai Parchi che tuttora giacciono del tutto inutilizzati, e che spesso sono stati illegittimamente impiegati, come in più occasioni rilevato, per finalità assai meno attinenti ai Parchi stessi (Icram, Cites, Coordinamenti Parchi e simili); e ricordando che 913 Organismi, tra cui ben 73 diversi Stati — comprendenti persino Bangladesh, Burkina Faso, Cipro, Kazakistan, Libano, Mozambico, Panama e Turkmenistan — aderiscono all'Unione;

lo stesso Comitato ha sottolineato che proprio nell'anno 1998 ricorre il 50° Anniversario della fondazione dell'Uicn, costituita nel 1958 a Fontainebleau (Francia), con l'attiva partecipazione di naturalisti e

studiosi italiani; rilevando che sarebbe davvero inqualificabile che in occasione delle celebrazioni, che da aprile in poi ricorderanno in Europa (e in Italia per iniziative private o locali) tale evento, proprio l'Italia che fu promotrice dell'Uicn non figurino oggi neppure tra i suoi associati:

se il Governo italiano non intenda provvedere al più presto a regolarizzare la propria iscrizione, evitando così di figurare ancora una volta tra i Paesi inaffidabili ed inadempienti, come non di rado avviene in campo ambientale;

se, avvalendosi anche del « superpool » nutrito e qualificato di esperti costituito con decreto Gab/97/614/Dec in data 23 luglio 1997, non ritenga necessario avviare una seria indagine interna per accertare eventuali responsabilità di funzionari in tale vicenda;

quali iniziative ufficiali l'Italia stia avviando, per ricordare e celebrare in modo adeguato la Fondazione dell'Uicn, pietra miliare che segnò la nascita, a livello europeo e mondiale, del protezionismo sopranazionale. (4-16042)

RISPOSTA — *Per quanto richiesto con l'interrogazione indicata, si rappresenta che:*

1) *per poter regolarizzare l'iscrizione dell'Italia all'Uicn, dando certezza alla possibilità di pagare il contributo annuo, è necessario un intervento legislativo, finora mai attuato.*

Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto ad inserire l'autorizzazione alla spesa relativa alla partecipazione alla Organizzazione sopra citata nel Disegno di legge 3833, attualmente all'esame del Senato;

2) *il « superpool » di esperti costituito con Decreto Gab/97/614 in data 23.7.1997, citato nell'interrogazione, non ha compiti ispettivi interni di vigilanza verso i funzionari del Ministero, che, in ogni caso, sono soggetti ai controlli derivanti dalla normativa più recente (decreto-legge 29 del 3.2.1993) e ben più stringenti;*

3) *l'Italia ha partecipato alla celebrazione della fondazione dell'Uicn, tenutasi a*

Fontainebleau (Francia), con una delegazione ufficiale composta dal Vice Direttore Generale del Servizio Conservazione Natura di questo Ministero e dal Prof. Pedrotti, insigne rappresentante del mondo scientifico conservazionista.

Nello scorso anno, inoltre, il Ministero dell'Ambiente ha promosso l'istituzione del Comitato Nazionale dell'Uicn, che ha definito ed approvato il proprio Statuto, trasmettendolo poi alla sede internazionale dell'Uicn, per la formalizzazione da parte dell'Unione.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

se non ritenga immorale, che un cittadino debba ricevere una ingiunzione di pagamento, con minaccia di sequestro di mobili senza che vi sia allegata la motivazione: bisogna chiedersi in quale paese tirannico viviamo, in quale regime, visto che non si ha alcun rispetto dei cittadini, trattati come i peggiori sudditi, che debbono obbedire e basta;

come sia possibile che si mandi al cittadino, qui a Roma, una perentoria ingiunzione, tramite esattoria, di pagare subito una determinata cifra, senza neanche dire a cosa si riferisce;

si tratta di sistemi tirannici e di volgare dispotismo;

se il Ministro voglia subito eliminare questo sconcio, richiamando anche tutta l'amministrazione finanziaria a comportamenti civili, trasparenti, democratici ed a rispettare il cittadino;

come mai si inviano ai cittadini richieste di pagamento per il bollo auto del 1992, ben sapendo che a distanza di ben sette anni, è difficile trovare le ricevute di pagamento: nelle famiglie non vi sono spazi per grandi archivi;

se e quando si porrà fine a queste vessazioni che possono definirsi spregiudicate. (4-26397)

RISPOSTA — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta l'invio ai contribuenti sia di cartelle esattoriali prive della motivazione che ha determinato l'iscrizione a ruolo, sia di richieste di pagamento del bollo auto relativo all'anno 1992.*

In merito alla mancanza di motivazione segnalata dall'interrogante, il competente Dipartimento delle Entrate ha rilevato che in ogni cartella di pagamento, oltre ad esser descritta l'imposta o la tassa per la quale si è provveduto all'iscrizione a ruolo, sono riportati, a lato di ciascun importo richiesto in pagamento, specifici codici tributo la cui descrizione, in calce alla cartella stessa, consente di comprendere a quale titolo l'Ente destinatario delle somme stesse ne esige il pagamento.

Peraltro, allo scopo di rendere più trasparenti i rapporti tra questa Amministrazione ed i contribuenti è stato approvato, con decreto direttoriale 28 giugno 1999, il nuovo modello di cartella di pagamento.

Gli aspetti assolutamente innovativi di quest'ultimo sono costituiti dall'indicazione del recapito, anche telefonico, dell'ufficio finanziario che ha provveduto all'iscrizione a ruolo, dalla descrizione dettagliata delle modalità e dei termini di pagamento e, soprattutto, dalla puntuale informazione circa il ricorso che, eventualmente, il contribuente riterrà opportuno presentare avverso l'iscrizione a ruolo.

Con riguardo, invece, alle richieste di pagamento inviate ai contribuenti relativamente al bollo auto 1992, il predetto Dipartimento ha osservato che le stesse potrebbero, presumibilmente, ricollegarsi a controversie sorte in riferimento al condono, disciplinato dall'articolo 43, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, relativo alle tasse automobilistiche da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ivi comprese, quindi, le tasse automobilistiche per l'anno 1992.

Ciò premesso, il medesimo Dipartimento ha assicurato la propria disponibilità, in relazione a specifiche situazioni, a fornire i necessari ragguagli in merito alle motivazioni addotte dagli uffici finanziari nella formulazione delle richieste in argomento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

l'Arcivescovo cattolico John Yang Shudao della diocesi di Fuzhou, capitale del Fujian nella Cina sud orientale, è stato arrestato il 10 febbraio scorso per essersi rifiutato di sottrarsi alle autorità della Chiesa e del Papa e da allora non si hanno più sue notizie;

l'alto prelato ha già trascorso oltre 30 anni in un campo di lavoro della Cina di Jiang Zemin per essere rimasto fedele alla Chiesa cattolica;

l'arresto del monsignor Yang segue di due mesi quello del vescovo Han Dingxiang, insieme ad altri sette prelati di origine cinese;

la persecuzione della Chiesa cattolica, non accenna a diminuire nonostante le pressioni internazionali;

le limitazioni delle manifestazioni di fede religiosa e di libera professione di culto rappresentano un attentato gravissimo alla libertà e alla democrazia, proprio nel momento in cui numerosi Paesi si sforzano di legittimare il governo di Pechino —:

se non ritenga di intervenire presso le autorità della Cina popolare per sapere che fine abbia fatto il monsignor Yang Shudao e di protestare presso le stesse per le persecuzioni nei confronti dei cattolici.

(4-29145)

RISPOSTA — *L'Italia continua ad osservare con profonda preoccupazione la grave emergenza umanitaria che da anni va perpetuandosi in Cina e che assai duramente*

colpisce la Chiesa cattolica limitandone ogni manifestazione di fede religiosa.

Secondo un comunicato diffuso a Pechino da un'Organizzazione non governativa con sede negli Stati Uniti (« Fondazione cardinale Kung »), l'arcivescovo Giovanni Yang Shudao sarebbe stato arrestato nella seconda settimana di febbraio, per motivi non chiari ma in qualche modo riconducibili alla politica cinese di contenimento delle fedi non inquadrata nelle strutture ufficiali.

Tale politica, come noto, ha subito nell'anno una recrudescenza, a seguito dell'emergenza di fenomeni di massa come quello della setta « Falun Gong ».

Il prelato Yang, infatti, fa parte della Chiesa cattolica « clandestina », cioè non inquadrata nella struttura « patriottica » riconosciuta dal Governo e separata dalla Santa Sede. L'ONG più sopra menzionata ha, inoltre, riportato la notizia che l'arcivescovo Yang era già stato condannato nel 1955 a trent'anni di reclusione e ne aveva scontati ventisei.

Anche altre fonti autorevoli hanno confermato l'arresto, del quale peraltro non sono state chiarite le circostanze.

In proposito, vanno premesse alcune considerazioni di ordine generale: la libertà di religione, al pari di molte altre libertà fondamentali, è formalmente riconosciuta dalla Costituzione cinese, ma di fatto trova applicazione solo parziale.

Da un punto di vista giuridico, il concetto della supremazia del diritto positivo si è manifestato solo recentemente nella società cinese, essendo un elemento estraneo alla tradizione confuciana la quale, scalfita solo in superficie da decenni di ideologia ufficiale comunista, da sempre privilegia la consuetudine (« fa ») rispetto alla legge (« li »).

Tali elementi, radicati nella tradizione culturale cinese, si sposano con il mantenimento di un atteggiamento assai restrittivo — riconducibile al più recente passato della Cina — nei confronti di fedi, credi e ideologie ritenute suscettibili di incrinare il consenso politico e sociale.

Il Governo continua, infatti, a controllare lo svolgimento delle attività religiose,

anche per quanto riguarda le confessioni ufficialmente riconosciute, ponendo limiti all'organizzazione di funzioni pubbliche ed alla costruzione di chiese e luoghi di culto.

Si tratta di innegabili carenze nel campo dei diritti umani, anche se è indubbio che è in corso un processo di complessiva evoluzione verso un maggior rispetto delle libertà individuali, il quale trova conferma sia nel graduale emergere di una società civile, sia in alcune innovazioni giuridiche di rilievo: ad esempio, la recente inclusione nella Costituzione del principio dello Stato di diritto.

Si tratta, in sintesi, di un quadro di ombre e luci che è attentamente seguito dal Governo italiano e dall'Unione Europea.

Si è finora privilegiata la strada del dialogo critico e costruttivo, ritenendola più utile e produttiva di quella della confrontazione.

In tutte le occasioni utili il Governo italiano non manca di segnalare a quelle Autorità l'opportunità di una pronta ratifica cinese dei due Patti rilevanti: sui Diritti Economici e Sociali e sui Diritti Civili e Politici, nell'ambito delle Nazioni Unite.

Casi di violazione dei diritti umani sono stati in varie occasioni segnalati alle Autorità cinesi, va peraltro sottolineato che, molto spesso, interventi nominativamente mirati da parte di Autorità straniere si sono rivelati difficoltosi a causa della frammentarietà delle notizie e, per lo stesso motivo, facilmente soggetti a smentite. La strada della segnalazione nominativa va percorsa con molta attenzione e cautela, per evitare effetti controproducenti.

Ciò premesso, il caso dell'Arcivescovo Yang e quelli di altri prelati che sarebbero stati sottoposti a forme diverse di privazione della libertà e di pressione sarà toccato, nelle forme più opportune, nei prossimi incontri politici bilaterali con le Autorità cinesi e nelle sedi multilaterali di dialogo con la Cina.

In particolare, la situazione della Chiesa cattolica in Cina e dei suoi rapporti con il Governo cinese è stata recentemente evocata dal Presidente del Consiglio, durante il suo incontro del 16 marzo scorso con il Consigliere di Stato Luo Gan. Quest'ultimo ha fornito risposte pacate, non escludendo, in

materia di diritti umani, la possibilità di « errori » da parte delle Autorità locali.

Il tema generale della libertà religiosa sarà tenuto presente anche in occasione del prossimo seminario fra Paesi dell'Unione Europea e Cina che avrà luogo nel maggio prossimo a Lisbona e verterà sulle problematiche dei diritti umani e in particolare sarà dedicato alla ratifica dei due Patti multilaterali pertinenti firmati, ma non ancora ratificati, dalla RPC.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Giuseppe Palumbo.

MESSA. — Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:

in località Montorio Romano (Roma) i liquami di risulta dei frantoi di lavorazione dell'olio di oliva presenti nella zona vengono dai « frantoisti » scaricati in un vascone situato in aperta campagna;

tale scarico è stato autorizzato dal comune di Montorio, ma il vascone era previsto solo come punto di raccolta e trasferta dal quale periodicamente i liquami avrebbero dovuto essere trasportati nelle apposite discariche a cura e spese degli stessi « frantoisti »;

ad oggi, e da quindici anni, non risulterebbe mai effettuato tale trasferimento e dunque i liquidi di risulta della lavorazione e spremitura delle olive, altamente inquinanti, si disperderebbero nel sottosuolo con gravissimo danno per le sottostanti falde acquifere;

a valle di quel punto di raccolta esistono infatti sorgenti di acqua potabile delle quali usufruiscono gli abitanti (località Le Cese di Nerola —:

se corrisponda al vero quanto rappresentato con la presente interrogazione;

in caso affermativo quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati a

salvaguardia della salute pubblica, per porre rimedio a quanto denunciato.

(4-14803)

RISPOSTA — *Dalle informazioni pervenute allo scrivente Ministero dell'ambiente non sono emersi elementi di riscontro di quanto segnalato nell'interrogazione di che trattasi.*

Il vascone di raccolta di acque di risulta dei frantoi oleari oggetto dell'interrogazione, già al momento dell'interrogazione, non risultava usato da oltre due campagne olearie. Tale vascone contiene comunque sul fondo dei resti d'olio disseccato che, nei periodi di abbondanti piogge, riprende una consistenza melmosa. Il vascone è comunque impermeabilizzato con teli di PVC trasparente e non presenta pericoli di perdite.

Risulta, inoltre, che la più vicina opera di presa di acque, peraltro non ad uso potabile, si trova ad oltre un chilometro in linea d'aria.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'ambiente.*
— Per sapere — premesso che:

nei giorni 10 e 11 novembre 1996 veniva rilevato un abnorme inquinamento da sostanze ammoniacali nelle acque del fiume Arno, in prossimità dell'approvvigionamento idrico dell'acquedotto della città di Arezzo;

veniva in seguito sospesa l'erogazione dell'acqua potabile nella città di Arezzo e veniva allertata la protezione civile;

veniva susseguentemente comunicato che l'inquinamento ammoniacale era stato causato dallo sversamento o rottura, o — addirittura — da condotte provenienti da vasche di raccolta di liquami attinenti un allevamento suinicolo situato nel Casentino;

l'inquinamento avente tale causa si è ripetuto più volte durante questi ultimi anni causando rilevanti problemi all'approvvigionamento idrico della città di Arezzo;

non risultano provvedimenti di alcuna amministrazione casentinese né aretina in relazione alla regolamentazione e disciplina degli allevamenti suinicoli in prossimità del fiume Arno —:

quali e quante volte risultino denunciati gli inquinamenti di cui sopra e quali provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano stati presi;

quali e quante siano le aziende suinicole lungo il corso dell'Arno, nella valle del Casentino e nel bacino di Arezzo, a nord dell'acquedotto comunale;

quali urgenti iniziative si intendano assumere a tutela del regolare approvvigionamento idrico dell'utenza del bacino di Arezzo e quali urgenti provvedimenti si intendano assumere nei confronti delle cause inquinanti il corso dell'Arno.

(4-05565)

RISPOSTA — *In riferimento all'interrogazione indicata, ed in base alle informazioni inoltrate dalla Prefettura di Arezzo e dall'Autorità di Bacino del fiume Arno, si precisa quanto segue.*

Per quanto riguarda la situazione di emergenza idrica di cui è stata interessata la città di Arezzo, nel mese di novembre 1996, la Prefettura ha provveduto immediatamente ad attivare tutte le procedure operative del caso, convocando i responsabili degli uffici competenti per concordare un piano di approvvigionamento di acqua potabile.

L'evoluzione della situazione è stata tenuta sotto controllo dalla prefettura e la popolazione è stata sempre informata da comunicati stampa con vari aggiornamenti e le avvertenze necessarie del caso.

Le cause dell'inquinamento verificatesi nell'acquedotto di Arezzo, e denunciate dall'interrogante, sono state evidenziate, in base ai riscontri, dalla presenza di natura organica sversata nel fiume da un allevamento di suini in località Archiano nel comune di Bibbiena nel Casentino, l'accaduto costituisce pertanto, secondo l'Autorità di Bacino del fiume Arno, un episodio locale in una zona da ritenersi per ora non eccessiva-

mente inquinata a livello generale, facente parte comunque di un ecosistema sensibile che deve essere seguito con molta attenzione perché esso non venga alterato. A tale proposito si fa presente che le Autorità competenti hanno emesso numerose ordinanze sindacali sia per la messa in sicurezza che per la cessazione dell'attività dell'azienda.

Circa i provvedimenti urgenti da adottare al fine di sollecitare i numerosi interventi già previsti e elencati nel Piano Arno elaborato dalla regione Toscana... » si precisa che lo stralcio del progetto di piano di bacino relativo alla qualità delle Acque, elaborato dall'Autorità di bacino, prevede necessità finanziarie per interventi di disinquinamento sull'ordine di 1.000 miliardi di lire e, come prioritaria, la depurazione del comprensorio fiorentino e della città di Firenze, con necessità finanziarie di circa 200 miliardi, in aggiunta ai fondi FIO 1985 esistenti e parzialmente utilizzati.

Per quanto riguarda gli interventi di disinquinamento è stato indicato al Ministero dell'Ambiente fra le priorità, l'impianto di depurazione di S. Colombano nel comune di Lastra a Signa.

A tal riguardo si fa presente che tale intervento risulta nel Piano Straordinario di cui all'articolo 6 della legge 135 del 13 maggio 1997 la prima priorità della regione Toscana.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MIGLIORI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

è stato pubblicato su *Il Sole 24 Ore* di giovedì 15 aprile 1999, un bando di gara, a licitazione privata da parte del ministero della difesa inerente l'approvvigionamento di materiali contenenti prodotti farmaceutici;

trattasi di corredi complementari NBC configurazione 95, materiali attualmente prodotti dall'Istituto chimico farmaceutico di Firenze -:

per quali motivi si sia ravvisata la necessità di adire a bando di gara a licitazione

privata senza prima interpellare l'Istituto chimico farmaceutico al fine di utilizzare la struttura appartenente al ministero medesimo per l'approvvigionamento necessario;

se non si reputi opportuno, alla luce di quanto sopra, annullare il bando di gara pubblicato ed affidare all'Istituto chimico farmaceutico di Firenze la commessa di fornitura. (4-23923)

RISPOSTA - In ordine alla problematica posta dall'interrogante, si rappresenta che la Difesa, prima di avviare le procedure per l'acquisizione dei corredi complementari NBC, aveva valutato le particolari caratteristiche dei materiali e le possibilità produttive degli stabilimenti militari. Questi ultimi, nel caso specifico, non erano risultati in grado di garantire il completo soddisfacimento della commessa.

Infatti:

lo Stabilimento Materiali Difesa NBC di Civitavecchia, poteva assemblare i soli componenti acquistati sul mercato. Peraltro, detta attività non sarebbe stata immediatamente espletabile a causa di altre incombenze e della carenza sia di personale che di infrastrutture;

lo Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze era in grado di produrre uno solo dei tre componenti base - le compresse di Diazepam - il cui valore, inferiore a 100 lire l'una, era estremamente modesto rispetto al costo globale dei corredi. Lo stabilimento, sarebbe stato comunque disponibile al confezionamento dei materiali in argomento.

Inoltre, per quanto attiene agli altri due componenti specifici dei corredi - le bende antiustione e gli autoiniettori - da utilizzare prontamente in casi di attacco con aggressivi chimici, essi, per le loro peculiari caratteristiche tecniche, erano e sono reperibili solo all'estero.

Di conseguenza, la Difesa aveva ritenuto opportuno procedere all'acquisizione dei « corredi complementari NBC » dall'industria privata e, nell'aprile del 1999, aveva

bandito una gara pubblica per l'approvvigionamento di detto materiale, con pubblicazione di avviso su due quotidiani a tiratura nazionale (Il Sole 24 Ore e Il Corriere della Sera). La gara non aveva sortito effetti, in quanto l'unica dichiarazione d'interesse era pervenuta oltre i limiti temporali previsti.

La gara, quindi, era stata ripetuta nel giugno dello stesso anno (con avviso pubblicato su Il Sole 24 Ore e La Stampa). Ad essa aveva partecipato solo la Ditta SEBA di Faenza, già aggiudicataria di analoghe forniture per la Difesa.

Tuttavia, non si era potuto procedere all'immediata aggiudicazione della commessa a causa delle difficoltà di reperimento, sul mercato nazionale ed internazionale, dell'autoiniettore, come già evidenziato, componente fondamentale del corredo complementare NBC.

Infatti, la Ditta olandese DUPHAR, consueta fornitrice del particolare prodotto, ne aveva nel frattempo cessato la produzione. Sul mercato era rimasta attiva soltanto la Ditta statunitense TRADE WAYS che, venendosi a trovare in regime di monopolio, aveva imposto costi notevolmente superiori al previsto e tempi lunghi di consegna (oltre sei mesi).

Pertanto, a causa di tali difficoltà, non è stato possibile concludere la procedura di aggiudicazione in tempo utile per l'impiego dei fondi disponibili nell'Esercizio Finanziario 1999.

In tale quadro, l'Amministrazione militare ha dovuto riconsiderare le proprie scelte affidando l'espletamento della commessa allo Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze, che ha garantito l'assemblaggio e il confezionamento dei corredi NBC nell'arco temporale massimo di otto settimane, a condizione di disporre in sede di tutti i componenti necessari.

In particolare, per l'acquisizione degli autoiniettori, reperibili come in precedenza accennato esclusivamente all'estero, lo Stabilimento ha previsto tempi di consegna variabili da ventidue a ventisei settimane

dall'accettazione della lettera di credito relativa all'ordine di acquisto.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

MISURACA. — Al Ministro delle finanze.
— Per sapere — premesso che:

alcuni dipendenti dell'Ente poste italiane in posizione di comando da diversi anni presso il ministero delle finanze hanno avuto rinnovato il comando di anno in anno sino al 1997 con l'aspettativa di un definitivo passaggio nei ruoli organici;

il ministero delle finanze nel dicembre 1997 comunicava ad alcuni dipendenti comandati provenienti da altre amministrazioni di non potere più rinnovare il comando, nella considerazione che il personale che riveste la quarta qualifica risultava eccedentario rispetto alla dotazione organica ed anche perché lo stesso Ministero doveva provvedere al riassorbimento del personale dei Monopoli di Stato;

tale disposizione ministeriale creava vivi disagi tra i lavoratori comandati, in particolare presso il Dipartimento del territorio della regione Sicilia, i quali, ritenendo di potere transitare nei ruoli organici (alla luce anche di intese sindacali), non avevano preso in considerazione la possibilità di fare richiesta di mobilità verso altre amministrazioni dello Stato —:

se nella procedura di revoca sia stato seguito un metodo uniforme per tutte le regioni d'Italia e per tutto il personale comandato presso il ministero delle finanze proveniente da altre amministrazioni, o, se invece, vi sia stata (e perché) una disparità di trattamento con riguardo ai soli comandi della regione Sicilia e specificatamente, del solo Dipartimento del territorio;

quanti comandati abbia attualmente il Ministero delle finanze che rivestono la quarta qualifica funzionale e da quali amministrazioni provengano, precisando la dislocazione sul territorio nazionale.

(4-24847)

RISPOSTA — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nell'evidenziare la situazione del personale delle Poste italiane S.p.A. — particolarmente quello di quarta qualifica funzionale — comandato presso gli Uffici del Territorio della regione Sicilia, lamenta la situazione di disagio in cui esso si è venuto a trovare a seguito del mancato rinnovo del comando.

Al riguardo, la Direzione Generale del Personale ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di comando è disposto per un tempo determinato in via eccezionale e per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza; presupposto di tale provvedimento è l'interesse dell'Amministrazione ad acquisire risorse umane e/o alcune specifiche professionalità ed è, quindi, destinato a cessare al venir meno delle esigenze di servizio che ne hanno determinato l'adozione.

Ciò posto, dal momento che è compito dell'Amministrazione finanziaria, impegnata nella organizzazione degli uffici periferici delle Entrate e del Territorio, porre in essere una distribuzione ottimale di tutto il personale, compreso quello appartenente alle qualifiche medio basse, provvedendo a tale scopo a colmare le carenze e ad eliminare le eccedenze, è evidente che pur dovendosi tenere conto, nei limiti del possibile, delle aspettative del personale in servizio in posizione di precariato, occorre, comunque, attribuire priorità al buon andamento, all'economicità e all'efficienza dell'azione amministrativa, principi, questi, che postulano un impiego di risorse che non ecceda quello necessario per il raggiungimento degli obiettivi assegnati a vari centri di responsabilità.

Peraltro, la situazione degli esuberanti di alcune qualifiche è aggravata, come rilevato anche dall'interrogante, dalla necessità di assorbire il personale dei Monopoli.

Al riguardo, la predetta Direzione Generale del Personale ha evidenziato che sono in corso di attuazione i relativi procedimenti; in particolare, sono stati adottati a tutt'oggi alcuni provvedimenti concernenti il personale in servizio presso le manifatture interessate al processo di ristrutturazione aziendale nelle sedi di Venezia, Torino, Castellammare di Stabia e Adria e sono in

Corso di perfezionamento quelli relativi alle sedi di Cagliari, Milano e Trieste.

Per ciò che attiene all'uniformità del metodo adottato per le revoche del personale dell'Ente Poste all'interno di tutte le regioni italiane — premesso che nei casi di specie non si tratta di revoca ma di mancato rinnovo del comando, in quanto non più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione — la citata Direzione Generale del Personale ha specificato che determinazioni di questo tipo sono state adottate uniformemente per il personale delle Poste in tutti gli uffici del Dipartimento del Territorio, quale che ne fosse la dislocazione territoriale, presso i quali è stato riscontrato un notevole esubero di personale, come, ad esempio, è avvenuto nella regione Sardegna, oltre a quanto segnalato dall'interrogante con riferimento alla regione Sicilia.

Per ciò che attiene all'attuale posizione del personale di altre amministrazioni statali di quarta qualifica funzionale comandato presso l'Amministrazione finanziaria, la Direzione Generale del Personale ha precisato che, alla data del 30 agosto 1999, sono comandati presso questa Amministrazione n. 47 dipendenti, così distribuiti:

21 dipendenti dell'Ente Poste italiane in posizione di comando presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria centrale;

un dipendente del Ministero dei lavori pubblici in posizione di comando presso l'Amministrazione finanziaria centrale;

un dipendente dell'Ente Poste italiane comandato presso l'Ufficio Unico del Territorio di Brescia;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in posizione di comando presso l'Ufficio del Registro di Busto Arsizio;

tre dipendenti dell'Ente Poste italiane e uno del Ministero del Commercio con l'Estero in posizione di comando presso l'Ufficio Unico del Territorio di Benevento;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in posizione di comando presso l'Ufficio del Registro di Cesena;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in posizione di comando presso l'Ufficio del Registro di Gela;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in comando presso gli Uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in comando presso l'Ufficio Unico del Territorio di Forlì;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in comando presso l'Ufficio Unico delle Entrate di Cagliari;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in comando presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Orzinuovi;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in comando presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Isernia;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in comando presso la Commissione Tributaria provinciale di Caserta;

un dipendente dell'Ente Poste italiane in comando presso l'Ufficio Unico del Territorio di Taranto;

un dipendente del Ministero della Difesa in posizione di comando presso la Direzione Compartimentale del Territorio di Palermo;

un dipendente del Ministero del Commercio con l'Estero in comando presso la Direzione Compartimentale del Territorio di Bari, Sezione di Foggia;

tre dipendenti del Ministero della Difesa in comando presso l'Ufficio Unico del Territorio di Alessandria;

un dipendente del Ministero della Difesa in comando presso l'Ufficio Unico del Territorio di Macerata;

due dipendenti del Ministero dei Lavori Pubblici in comando presso l'Ufficio Unico del Territorio di Latina;

un dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in comando presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Roma;

un dipendente del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica presso l'Ufficio Unico del Territorio di Frosinone.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

NAPOLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sulla bellezza e sulla limpidezza delle acque e delle spiagge tirreniche e joniche occorrerebbe puntare per il rilancio del settore turistico nella provincia di Reggio Calabria;

purtroppo, con l'inizio della stagione balneare, sono state trovate massicce dosi di catrame sulle spiagge della Tonnara di Palmi e della Costa Viola della zona tirrenica della provincia di Reggio Calabria;

la massiccia quantità di catrame sembra arrivi dalle navi porta *containers* dirette verso il porto di Gioia Tauro;

sembrebbene, infatti, che le cisterne dei citati natanti vengano svuotate e ripulite del loro materiale residuo, proprio al largo delle coste citate —:

quali urgenti interventi intenda attuare per garantire il rispetto delle normative vigenti e per salvaguardare i diritti delle popolazioni che puntano sul settore turismo per una ripresa economica del territorio. (4-18134)

RISPOSTA — *In merito ai quesiti posti dall'interrogante, si fa presente quanto segue.*

Per far fronte al frequentissimo fenomeno degli sversamenti in mare di prodotti petroliferi o tossici, il Ministero dell'Ambiente ha riattivato, dal 1999, la convenzione a titolo oneroso con un raggruppamento di imprese specializzate nel settore dell'intervento antinquinamento (Soc. Cons. CASTALIA ECOLMAR).

Sono pertanto attualmente in azione, lungo le coste italiane, i 62 battelli ormai comunemente denominati, dagli organi di stampa, « Spazzini del mare ».

Tali unità sono state dislocate strategicamente nei porti nazionali, in prossimità delle aree di traffico marittimo a maggior rischio nonché nelle vicinanze delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione. Viene così potenziato l'esercizio delle attività di sorveglianza sulle aree marine protette da parte delle Capitanerie di Porto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, u.c. della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

È bene precisare però che quando il materiale sversato, con dolo oppure per colpevole negligenza, non viene avvistato tempestivamente e quindi arriva sulla costa e si deposita sulle spiagge in stato catramoso, dovrebbe essere aggredito da terra per essere più efficacemente eliminato.

In tal caso, pertanto, l'operazione rientra tra le competenze dell'Ufficio provinciale della Protezione Civile e dello stesso Comune il cui territorio è stato interessato dallo spiaggiamento.

Si fa presente infine che le iniziative del Ministero dell'Ambiente, in merito alla questione dei comportamenti criminosi di cui sopra, si stanno ampliando nel senso di dotarsi di strutture (per esempio satelliti) che consentano al più presto di individuare i trasgressori; con ciò dando alla comunità nazionale la possibilità di rivalersi sugli stessi e quindi di recuperare le ingenti risorse finanziarie che si rendono necessarie per il disinquinamento del mare e delle coste.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

NARDINI, BONATO e VALPIANA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

rispetto all'interrogante che il procuratore militare di Padova ha disposto il sequestro dei computer personale del signor Lorenzo Lorusso, consigliere circoscrizionale di Rifondazione Comunista e presidente nazionale del movimento dei finanziari democratici, che si batte per la sindacalizzazione e la smilitarizzazione della Guardia di finanza;

nel computer sono contenuti soltanto documenti riguardanti l'attività istituzionale del consigliere Lorusso e atti requisiti ai sensi della legge n. 241 del 1991 —:

se sia a conoscenza dei fatti;

quali ragioni abbiano indotto le procure militari a ledere la libertà e la privacy del signor Lorusso;

se intenda prendere provvedimenti affinché in seguito non si verifichi più una così palese violazione dei diritti individuali. (4-27260)

RISPOSTA — *In merito alle vicende segnalate dagli interroganti, il Comando Generale della Guardia di Finanza, sulla base delle informazioni acquisite presso il competente Reparto del Corpo, appositamente interessato al riguardo, ha riferito che sono in corso indagini preliminari, coordinate dall'Autorità Giudiziaria Militare e tuttora coperte da segreto.*

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PALMA e REPETTO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 22 novembre 1999, Intesa riscossione tributi spa ha presentato il piano industriale 1999/2004 relativo alle tre principali aziende concessionarie del gruppo (Esatri-Etr-Sesis) che prevede la messa in mobilità di 805 esuberanti su un totale complessivo di 2.593 dipendenti;

ben 407 esuberanti su 980 addetti riguardano Etr, commissario governativo per l'intera Calabria e per la provincia di Salerno, con la motivazione che detta azienda presenta esuberanti strutturali oltre a quelli derivanti dall'entrata in vigore della riforma del servizio di riscossione che limita oggettivamente l'ambito di attività dei concessionari;

unitariamente le organizzazioni sindacali hanno ribadito l'indisponibilità ad aprire trattative in assenza di un quadro

certo di riferimento della riforma tenendo conto che non sono stati ancora emanati la maggior parte dei regolamenti ministeriali attuativi, il che induce il sistema in una precaria situazione operativa;

in particolare, non si è ancora affrontato il tema della riforma del Fondo di previdenza e dell'istituzione di un Fondo di sostegno del reddito e dell'occupazione, secondo gli schemi già previsti per il settore creditizio, nonostante le assicurazioni che il Governo ha dato in diverse occasioni in sede parlamentare;

tali inadempienze determinano anche difficoltà di ordine pubblico; quale preoccupante segnale di una crescente tensione sociale si vedano le manifestazioni di Co-senza e Salerno;

la dichiarazione di crisi aziendale da parte di E.TR. comporta il concreto pericolo di una ulteriore grave penalizzazione dei già negativi livelli occupazionali della Calabria —:

quali immediate iniziative si intendano assumere per affrontare efficacemente il problema della riscossione negli ambiti dove opera E.TR., che richiedono peraltro misure specifiche ed adeguate alla gravità della situazione occupazionale;

in particolare se non ritenga di sollecitare l'apertura di un tavolo di trattative presso i ministeri competenti con l'ABI/Ascotributi e i rappresentanti dei lavoratori per definire un programma di interventi al fine di garantire, ad un settore di vitale importanza per il Paese, lo sbocco positivo da una situazione di stallo e soprattutto al fine di limitare al massimo la perdita di posti di lavoro in aree così pesantemente segnate da forti livelli di disoccupazione e, comunque, di accompagnare il processo di riforma con misure che attenuino i costi sociali come previsto dalla legge delega n. 337 del 1998.

(4-27596)

RISPOSTA — *In merito alle decisioni prospettate dalla sub-holding Intesa Riscossioni Tributi in sede di presentazione del*

piano industriale per il 1999-2004 relativo alle tre maggiori aziende concessionarie del gruppo (ESA.TRI., E.TR. e SESIT Puglia), con particolare riferimento alle problematiche occupazionali, si osserva, preliminarmente che il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante disposizioni per il riordino del servizio nazionale della riscossione, emanato in attuazione delle delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, prevede, all'articolo 63, l'adozione di misure di riqualificazione e di sostegno dell'occupazione mirate a fronteggiare i processi di ristrutturazione delle aziende concessionarie.

Ciò premesso, allo scopo di dare concreta applicazione alla previsione contenuta nel menzionato articolo 63, sono stati interessati i competenti Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di aprire un tavolo di trattative con le categorie interessate per studiare, utilizzando anche le risorse finanziarie ricavabili dalle eventuali eccedenze del fondo speciale dei dipendenti esattoriali aperto presso l'INPS, le misure idonee alla salvaguardia dell'occupazione nel settore.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PARRELLI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

Enrico Mattei, residente in Roma, via Padova n. 44, ha richiesto la concessione di equo indennizzo e/o pensione privilegiata ordinaria a causa di un incidente occorsogli nell'espletamento del servizio militare di leva;

Mattei fu chiamato a svolgere il servizio militare di leva in data 16 settembre 1997 presso il 28° Reggimento di fanteria « Pavia » di stanza a Pesaro; in data 18 settembre 1997 riportò la frattura dell'olecrano (gomito) destro cadendo durante il turno di « piantone al vettovagliamento », seguì ricovero ospedaliero con trattamento chirurgico per la riduzione della frattura ed impianto di infibuli metallici;

le sequenze della pratica sono state:
a) il così detto modello C di attestazione della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio viene respinto in data 30 settembre 1997 dalle autorità sanitarie dell'ospedale militare di Chieti che concedono una semplice licenza per convalescenza, motivando la decisione per vizio di forma del documento (assenza della firma del comandante del corpo di appartenenza, illeggibilità di una delle tre copie del documento); b) nonostante le chiare disposizioni della circolare del ministero della difesa 1100/ML - 10/10 del 30 luglio 1993 il comando del 28° Reggimento nella persona del tenente colonnello Rinaldi (Vice comandante del Corpo) rifiuta di istruire d'ufficio la procedura ordinaria per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per l'infortunio rimandando alla competenza del distretto militare di Roma da attivare a domanda; c) la domanda presentata in data 4 novembre 1997 al protocollo del settore pratiche medico-legali del distretto militare di Roma non riesce neanche ad essere istruita per l'assenza nel loro archivio del fascicolo personale che oggi forse, meglio considerare definitivamente smarrito -:

quali iniziative intenda assumere in ordine alla situazione di omissione e ritardo nell'emanazione dei provvedimenti amministrativi richiesti, quello di vedere quanto meno completati dall'Amministrazione interpellata gli atti indicanti la legittimità delle richieste;

quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei responsabili diretti di eventuali ritardi e omissioni.

(4-24171)

RISPOSTA — *Dall'esame della documentazione relativa al Signor Enrico Mattei si evince che la pratica di riconoscimento da causa di servizio, per la lesione patita durante lo svolgimento del servizio militare di leva, è stata gestita, nell'avvio della fase istruttoria, in modo oggettivamente impreciso. Ciò ha legittimamente portato la competente struttura medico legale a respingere, a suo tempo, il modello « C » del Signor Mattei.*

Tuttavia, allo stato, il Distretto Militare di Roma ha completato l'istruttoria della predetta pratica ed ha già provveduto ad inoltrarla al competente Centro di Medicina Legale di Roma per le valutazioni finali.

Di conseguenza, il Sig. Mattei sarà sottoposto a visita medica collegiale, presumibilmente, nel prossimo mese di giugno.

Per quanto attiene alla impropria impostazione formale della pratica, causa del grave disservizio, i Comandi sovraordinati al 28 Reggimento « Pavia » sono stati interessati affinché valutino la portata delle responsabilità e per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

PARRELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

L'Accademia nazionale dei lincei, con sede in Roma, via della Lungara n. 10, nel 1997 ha attribuito al maestro Mario Rigoni Stern il premio « Antonio Feltrinelli » per la critica letteraria;

questo premio lordo di lire 125.000.000 è stato consegnato per sole lire 93.750.000, depurato, cioè, della ritenuta alla fonte di lire 31.250.000 calcolata nella misura del 25 per cento sull'importo del premio;

la ritenuta è stata determinata sul presupposto dell'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

L'articolo 30 predetto fissa tre aliquote, e cioè: una del 10 per cento per i premi derivanti da lotterie, tombole, pesche, eccetera autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; una del 20 per cento per i premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o manifestazioni di qualsiasi genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea; una del 25 per cento « in ogni altro caso »;

L'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1980

n. 917 alla lettera d) dispone che debbono essere considerati redditi diversi « le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità e dalla sorte, nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali » —:

se non ritenga che « il riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici e sociali » non sia insito di per sé nei premi in questione concessi dall'Accademia nazionale dei lincei;

se, pertanto, non possa e non debba emanare un provvedimento esplicativo che indichi la corretta applicazione — ai casi di specie, certo, non immeritevoli nella profilazione dell'articolo 9 della Costituzione rispetto alle lotterie, tombole e pesche — della trattenuta erariale alla fonte del 10 per cento e non di quella del 25 per cento. (4-25333)

RISPOSTA — *In merito alla problematica evidenziata dall'interrogante, concernente la riduzione della misura della ritenuta alla fonte sui premi concessi dall'Accademia dei Lincei, il Dipartimento delle Entrate ha osservato che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i premi della cultura, fra cui rientrano i premi letterari menzionati nell'interrogazione, devono ritenersi assoggettati alla ritenuta del 25 per cento prevista, in via residuale, dalla predetta disposizione legislativa. Infatti, i premi medesimi, più precisamente sono così definiti dall'articolo 81, comma 1, lett. d) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, insieme « alle vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o della sorte »: « i premi ... attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali ». E sono assoggettati ad un diverso regime per quanto riguarda le ritenute applicabili.*

Ciò in quanto l'articolo 30, comma 2, prevede la ritenuta del 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o ban-

chi di beneficenza autorizzati, la ritenuta del 20 per cento per i premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive e manifestazioni di qualsiasi genere, nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, e riserva a tutti gli altri premi la ritenuta del 25 per cento.

Pertanto, la questione sollevata dall'interrogante, pur meritevole di ogni considerazione, non può trovare idonea soluzione in via amministrativa.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

tra i comuni di Migliaro e Migliarino, in provincia di Ferrara, sorge l'ex zuccherificio della società Sfir, di cui è stata decisa la demolizione per il suo alto contenuto di amianto;

la citata Sfir avrebbe affidato i lavori di bonifica a una società che intenderebbe effettuarli realizzando contestualmente nella stessa area lavori di bonifica di carrozze ferroviarie con un impianto per la decoibentazione delle carrozze dei treni delle Ferrovie dello Stato che interesserebbe mille/millecinquecento carrozze, se non addirittura cinquemila, come denunciano le associazioni ambientaliste (manca solo il parere delle amministrazioni regionale e provinciale e della Usl);

con questa procedura si consentirebbero lavorazioni altamente inquinanti in una zona già altamente degradata;

tale situazione è stata denunciata nel corso della trasmissione radiofonica *Radio Zorro* del 26 gennaio 1997 ed è stata riportata anche nelle pagine di cronaca di alcuni giornali locali (*Il Resto del Carlino* dell'11 agosto 1996); la popolazione si è inoltre mobilitata con esposti alla magistratura e con petizioni popolari;

la modifica della destinazione d'uso dell'inquinante ex zuccherificio da demo-

lire a impianto per la decoibentazione delle carrozze sarebbe illegittima, poiché è prevista tecnicamente solo la sua demolizione;

la società che ha fornito il progetto esecutivo per la decoibentazione, la Tecnologie industriali e ambientali, non sembra fornire sufficienti garanzie di sicurezza;

per la citata decoibentazione vi sarebbe già un progetto « Ecolfer » avanzato dal Cnr, Ente che fa parte della Commissione nazionale prevista dall'articolo 4 della legge n. 257 del 1992 « Norme per la cessazione dell'uso dell'amianto » —;

se non ritenga opportuno attivare un'indagine ispettiva relativa all'impianto citato per verificarne: il carico inquinante e la compatibilità dell'opera di bonifica delle carrozze ferroviarie nella zona già soggetta a degrado ambientale; la legittimità della diversa destinazione d'uso dell'ex zuccherificio a luogo idoneo per la decoibentazione. (4-07170)

RISPOSTA — *La documentazione pervenuta al Ministero dell'Ambiente in merito alla decoibentazione dell'amianto presso l'ex zuccherificio di Migliaro (FE) è stata oggetto di ampia valutazione da parte del competente Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.*

Si ritiene utile precisare in premessa che i lavori di decoibentazione attengono a due specifici interventi: la decoibentazione dai materiali contenenti amianto degli impianti e degli edifici dell'ex zuccherificio e l'allestimento di un cantiere, costituito da più ambienti confinati, in cui eseguire la bonifica dell'amianto contenuto nei rotabili di proprietà delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto attiene il primo intervento, i relativi lavori sono stati affidati alla ditta Protex di Forlì e sono stati autorizzati dagli uffici preposti in seguito all'approvazione del piano di lavoro, presentato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 277/91 in data 24 novembre 1995, e delle successive integra-

zioni. Riguardavano la rimozione sia di amianto classificato come friabile, sia di amianto in matrice compatto (coperture in cemento-amianto).

Su questi cantieri di decoibentazione il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Distretto di Codigoro-Comacchio ha esercitato la prevista funzione di vigilanza.

Operativamente in ogni cantiere di decoibentazione con amianto friabile sono stati effettuati: un primo sopralluogo all'atto del collaudo del confinamento predisposto dalla ditta; uno o più sopralluoghi nella fase intermedia, al fine di controllare le condizioni di lavoro e il rispetto delle procedure di sicurezza; un sopralluogo finale per la verifica ispettiva del grado di bonifica effettuata, con eventuali campionamenti di fibre aerodisperse per la certificazione di restituibilità degli ambienti confinati, ove previsto.

Con riferimento poi al secondo intervento, il 29 luglio 1996, l'Amministrazione provinciale di Ferrara, quale Ente delegato dalla regione Emilia Romagna con L.R. 36/89, ha autorizzato, in seguito a specifica istanza in data 7 febbraio 1996 ex articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 203/88 ed acquisiti i pareri previsti per legge, la ditta Tecnologie Industriali e Ambientali, con sede legale nel Comune di Milano, alle emissioni in atmosfera derivanti dal nuovo impianto di bonifica e decoibentazione di carrozze ferroviarie.

Inoltre in data 12 dicembre 1996 è stata rilasciata dalla citata Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi contenenti amianto derivanti dall'attività di decoibentazione di vetture ferroviarie.

La ditta di cui trattasi ha provveduto a sottoporre l'impianto alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), trasmessa al Ministero dell'Ambiente e al Sindaco del Comune di Migliaro.

Per quanto riguarda poi le attività di vigilanza e di controllo ambientale si ritiene utile precisare che il sistema integrato AUSL di Ferrara — ARPA Ferrara e ARPA Reggio

Emilia, con il coordinamento dell'Assessorato alla Sanità Regionale è stato perfettamente in grado di controllare che i lavori in questione si svolgessero in sicurezza e nel pieno rispetto della tutela dei lavoratori addetti, della popolazione residente e dell'ambiente circostante.

L'ARPA Sezione Provinciale di Ferrara ha predisposto un progetto di monitoraggio ambientale (fibre aerodisperse — scarichi idrici) nell'area dell'ex zuccherificio di Migliaro e al di fuori del perimetro industriale, durante la lavorazione dell'amianto e soprattutto durante l'attività di decoibentazione dei rotabili.

Tale progetto, impegnativo sul piano operativo ed economico, ha previsto un'attività di monitoraggio molto rigorosa per garantire la maggior vigilanza sul funzionamento degli impianti e al tempo stesso sulla sorveglianza igienico-sanitaria della popolazione esposta.

Le determinazioni analitiche sono state eseguite ai sensi del decreto 6 settembre 1994 relativo alla bonifica degli immobili e del decreto 26 ottobre 1995 concernente la normativa e le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti sui mezzi rotabili. La metodica seguita è la MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase) che permette la determinazione « aspecifica » di tutte le fibre aerodisperse presenti e non solo delle fibre di amianto. Dai risultati ottenuti con tale tecnica si evidenziano valori di riferimento caratteristici di un'area « rurale » e quindi di un'area come quella citata.

Contemporaneamente è stata eseguita un'ulteriore analisi con metodica SEM (microscopia elettronica a scansione), che risulta più importante dal punto di vista sanitario ed ambientale, in quanto permette una stima sicura della presenza delle fibre di amianto. Durante i controlli, sia attorno al capannone dei rotabili che al di fuori del perimetro industriale, tutti i valori sono risultati inferiori al limite di sensibilità della metodica analitica.

Per quanto riguarda il monitoraggio e l'analisi delle due emissioni sull'impianto di espulsione dell'aria dal locale di decoiben-

tazione rotabili l'ARPA ha adottato, sia dal punto di vista scientifico che strumentale, un nuovo sistema di campionamento non esplicitato da nessuna norma nazionale e modificando di conseguenza anche quello di analisi. Di tali adozioni sono stati dettagliatamente informati i Ministeri competenti. Il quantitativo di amianto rilevato nelle emissioni risulta mediamente di 20 volte inferiore ai limiti ammessi.

L'attività di monitoraggio e analisi degli scarichi idrici e dei sedimenti del corpo ricettore (Po di Volano) al fine di verificare la presenza/assenza di amianto e del rispetto dei limiti di accettabilità imposti dall'autorizzazione allo scarico, ha dato esito negativo (assenza di amianto).

L'attività di vigilanza condotta dall'ARPA sui rotabili si può riassumere in queste fasi:

controllo periodico (settimanale) sui rotabili in arrivo (acquisizione schede di identificazione e verifica delle procedure di « messa in sicurezza »);

verifica della « messa in sicurezza » in attesa di bonifica sui rotabili accantonati;

verifica dell'idonea documentazione successiva alla decoibentazione e alla consegna dei rotabili.

Per i rifiuti prodotti, l'ARPA ha proceduto al controllo di bolle, formulari di identificazione, registri di carico/scarico, in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 22/97 sulla gestione dei rifiuti e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto concerne la durata dell'attività, si precisa che l'accordo del 4 luglio 1996 tra le parti interessate (Sindaco del Comune di Migliaro, Presidente della Provincia di Ferrara, Ditta Protex di Forlì e Ditta Tecnologia Industriali e Ambientali), stabiliva che la durata della decoibentazione dei materiali rotabili (circa 350 carrozze/anno) fosse di 36 mesi dall'inizio dell'attività ossia dal 5 aprile 1997.

Si evidenzia che l'attività di decoibentazione è terminata.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PISAPIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riferito dal vice presidente dell'associazione dei familiari delle vittime delle stragi, Roberto Castaldo, alcuni cittadini rimasti feriti nella strage di Bologna del 2 agosto 1980 — sulla quale è intervenuta in sede giudiziaria una sentenza definitiva — sono stati convocati dalle prefetture al fine di essere sottoposti ad accertamenti clinici in vista della concessione dei benefici di cui alla legge 20 ottobre, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e successive modificazioni;

in molti casi sono state convocate simultaneamente decine di persone, con conseguenti attese anche di diverse ore, il che sarebbe stato facilmente evitabile con qualche semplice accorgimento organizzativo;

ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 302 del 1990 « i competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva »;

secondo quanto riferito da talune delle vittime si è al contrario in molti casi proceduto agli accertamenti senza tenere conto della documentazione acquisita nel corso dei procedimenti giudiziari né della documentazione medica prodotta dagli interessati —:

quali provvedimenti intenda assumere per evitare che cittadini già duramente colpiti siano sottoposti, per ottenere quello a cui hanno diritto a norma di legge, a inutili procedure burocratiche, e per far sì che il ricorso a ulteriori accertamenti sia limitato ai casi di effettiva necessità, e cioè quando non sia possibile procedere alla valutazione della sussistenza dei requisiti per la concessione dei benefici sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria e della documentazione medica ufficiale già acquisita;

quali provvedimenti intenda altresì assumere per sensibilizzare le prefetture affinché, nei casi in cui gli accertamenti si ritengano assolutamente necessari, siano espletati con modalità maggiormente rispettose della dignità delle vittime del terrorismo, evitando convocazioni simultanee e i conseguenti disagi e lunghe attese. (4-28035)

RISPOSTA — *Le recenti convocazioni a visita ulteriore da parte delle Commissioni Medico-Ospedaliere, cui fa riferimento l'interrogante sono state determinate esclusivamente dall'esigenza di effettuare un'esatta quantificazione in percentuale dell'invalidità riportata dalle persone rimaste ferite a seguito del noto evento terroristico verificatosi a Bologna il 2.8.1980, ai fini della puntuale applicazione della legge 23.11.1998, n. 407.*

Quest'ultima normativa, infatti, prevede più favorevoli condizioni per la concessione dei benefici, in ordine agli eventi verificatisi a decorrere dall'1.1.1969 e — in particolare — la soppressione del limite minimo di invalidità di un quarto della capacità lavorativa per la concessione dell'elargizione, di cui all'articolo 1 della legge n. 302 del 1990.

È pertanto da ritenersi del tutto priva di fondamento la preoccupazione, accennata dall'interrogante, relativamente a possibili riconsiderazioni della natura terroristica dell'evento, già determinata da sentenze degli organi giudiziari ordinari, sulle quali debbono basarsi, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 302 del 1990, i provvedimenti del Ministero in ordine alle provvidenze di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alberto Gaetano Maritati.

PROIETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Subiaco è cittadina, in provincia di Roma, centro di un territorio vasto quale è la Valle dell'Aniene, territorio morfologicamente complesso dalla spiccata caratteristica montana, comprendente

circa trenta comuni dalle piccole e piccolissime dimensioni ma comunque dotate di peculiarità e caratteristiche proprie fortemente spiccate e tipiche;

lo stesso comune di Subiaco, rappresenta per tutto il comprensorio territoriale dell'alta e media valle dell'Aniene il punto di riferimento per ogni tipo di servizio;

la stessa località subisce ormai da qualche tempo un depauperamento costante di servizi e strutture utili ai bisogni dei cittadini in ogni ambito della vita sociale e culturale, in particolar modo si vedono soppresse scuole, strutture sanitarie, ricreative e culturali, con gravissime ricadute non solo sulla qualità della vita ma addirittura sulla sopravvivenza stessa dei comuni più piccoli;

è di questi giorni la nota in base alla quale verrebbero soppresse le due esattorie comunali esistenti sul territorio, comune di Arsoli entro dicembre 1999 e Comune di Subiaco entro giugno 2000, da parte del Monte dei Paschi di Siena;

considerate le conseguenze negative che questa decisione potrebbe provocare a comuni già fortemente penalizzati, conseguenze note al Ministro anche in considerazione della nuova dislocazione del servizio esattoriale che dovrebbe essere istituito presso il comune di Tivoli (Roma), comune che si troverebbe rispetto ad altri interessati ad oltre un'ora e mezza di percorrenza veicolare e a due ore di percorrenza con i mezzi pubblici;

il Monte dei Paschi di Siena è aggiudicatario del servizio tramite gara pubblica, e che sarebbe cosa riprovevole che lo stesso Istituto Bancario dopo l'aggiudicazione del servizio, e per meglio ottimizzare il proprio conto economico, inizi a tagliare acriticamente gli sportelli di minor rendimento;

se non ritenga necessario ed urgente intervenire con immediatezza affinché siano da un lato accertati i motivi di tale impropria decisione da parte dell'Istituto e dall'altro siano praticati tutti gli interventi necessari affinché gli sportelli esattoriali

presenti nei due Comuni della Valle dell'Aniene siano assicurati all'utenza, anche tramite recessione dall'assegnazione del servizio al Monte dei Paschi di Siena ed eventuale nuova aggiudicazione. (4-25909)

RISPOSTA — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative si intendano intraprendere per evitare la chiusura degli sportelli di riscossione dei comuni di Arsoli e di Subiaco prospettata dal concessionario Monte dei Paschi di Siena.

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha, in via preliminare, osservato che, alla luce del riordino complessivo del sistema di riscossione, effettuato ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 337 del 1998, la funzione del concessionario si impernia ora essenzialmente nell'azione di riscossione tramite ruolo, mentre la riscossione volontaria si riserva in larghissima parte nel canale bancario e postale.

Pertanto, gli sportelli di riscossione del concessionario hanno assunto sempre più la funzione di uffici operativi per l'azione di riscossione coattiva e sempre meno, e con funzione residuale, quella di canali di versamento delle imposte, così da giustificare la soppressione delle unità meno operative e conseguentemente antieconomiche.

Ciò posto, il competente Dipartimento ha evidenziato che, la soppressione degli sportelli di riscossione deriva quindi da valutazioni di opportunità e di economicità di gestione complessiva, demandate, nel nuovo quadro normativo, a scelte delle stesse aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione.

Del resto, gli eventuali disagi per la popolazione interessata appaiono estremamente contenuti, atteso che le modifiche normative intercorse in materia di modalità di versamento hanno esteso la possibilità di utilizzare altri canali, in particolare quello bancario e postale, senza alcun aggravio di spesa.

Tuttavia, il predetto Dipartimento ha precisato che nulla vieta che, in ipotesi di

affidamento del servizio di riscossione dei tributi erariali e di quelli comunali, al medesimo concessionario, questi possa utilizzare gli uffici messi a disposizione dall'Ente locale quale sportello per la esazione di tutti i tributi suddetti, e ciò anche in virtù del principio generale del federalismo fiscale in forza del quale è riconosciuta agli Enti locali ogni ampia facoltà discrezionale nella scelta dei soggetti cui affidare la riscossione dei propri tributi in genere nonché delle entrate patrimoniali in specie.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ANTONIO RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

il mercato nazionale del comparto legno-arredi è in piena crisi;

l'industria dei mobili fattura migliaia di miliardi all'anno con migliaia di imprese e addetti al settore;

la contrazione dei consumi e la globalizzazione dei mercati ha fatto registrare una stagnazione del mercato del mobile;

quali provvedimenti urgenti intendano mettere in essere per rilanciare il comparto legno-arredi e se, tra questi, possano trovare posto l'applicazione della rottamazione, la riduzione dell'aliquota Iva oppure le agevolazioni sulle manutenzioni con eventuali detrazioni ai fini Irpef.

(4-16509)

RISPOSTA — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che il mercato nazionale del compatto legno-arredi risulta essere in crisi, chiede di conoscere quali provvedimenti, in particolare agevolazioni fiscali, s'intendano adottare per favorire il rilancio del settore.*

Come è noto, l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto la detrazione del 41 per cento dall'IRPEF dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, a fronte delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999 ed effettivamente rimaste a

carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie d'interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Con l'articolo 6, comma 15 della legge finanziaria del 2000 (legge 23 dicembre 2000, n. 488), la detrazione dall'IRPEF prevista dall'articolo 1 della sopracitata legge n. 449 del 1997 compete anche per le spese sostenute nel periodo in corso alla data del primo gennaio 2000, per una quota, non più pari al 41 per cento, bensì pari al 36 per cento. La diminuzione della misura della detrazione rispetto a quella precedentemente prevista del 41 per cento non costituisce, tuttavia, una misura repressiva del settore, bensì è compensativa del contestuale decremento dell'aliquota IVA dal 20 al 10 per cento per i lavori di manutenzione. Pertanto, la modifica si traduce in un più ampio beneficio per il contribuente.

Nell'ambito delle categorie del recupero del patrimonio edilizio esistente, è previsto un ampio ventaglio di interventi che possono beneficiare delle disposizioni tributarie in questione; tra questi vi sono alcuni interventi strettamente correlati al settore industriale legno-arredi come, ad esempio, la sostituzione degli infissi esterni, di quelli interni, delle porte blindate ecc.

Per quanto concerne, invece, l'applicazione delle aliquote IVA alle cessioni dei beni del settore in esame, si fa presente che un'eventuale riduzione delle stesse contrasterebbe con le disposizioni comunitarie, in particolare con quelle recate dalla direttiva n. 92/77/CEE del 19 ottobre 1992, riguardante il riavvicinamento delle aliquote IVA, in base alle quali gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte solamente per i beni ed i servizi compresi nell'allegato H alla direttiva stessa.

Pertanto, considerato che tali beni non sono ricompresi nel citato allegato, un'eventuale iniziativa in tal senso si porrebbe in palese contrasto con il precetto comunitario, comportando, inevitabilmente, l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione della Comunità europea.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

la Federfarma (Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani), con nota protocollo n. *Uleglap* 3310 del 17 aprile 1996, ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie (reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94), ha comunicato all'assessore alla sanità i nominativi dei componenti la commissione provinciale tecnica e di vigilanza farmaceutica di Vibo Valentia;

nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell'associazione titolari di farmacie, l'ultima della Federfarma nazionale in data 18 dicembre 1996 protocollo n. *UL/AP/10053*, a tutt'oggi l'assessorato alla sanità della regione Calabria, assumendosi una grave responsabilità, non ha ancora provveduto ad istituire la nuova commissione provinciale tecnica e di vigilanza di Vibo Valentia lasciando, inspiegabilmente, immutata la situazione, a circa un anno dalla richiesta dei nominativi alle associazioni professionali di categoria;

in assenza del decreto di nomina dei componenti, non è funzionante uno strumento di controllo e di vigilanza, utile per rendere trasparente un settore spesso criticato per gli immotivati eccessi di spesa -;

se risponda al vero quanto sopra esposto e, ove rispondente al vero, quali siano i motivi che hanno impedito ed impediscono a tutt'oggi la costituzione della commissione provinciale tecnica e di vigilanza farmaceutica della provincia di Vibo Valentia;

quali iniziative si intendano prendere, per la sollecita adozione del provvedimento più volte e giustamente richiesto della Federfarma nazionale e provinciale di Vibo Valentia. (4-07899)

RISPOSTA — *La Regione Calabria ha provveduto alla nomina della nuova Commissione Tecnica e di Vigilanza farmaceutica*

nella provincia di Vibo Valentia con decreto P.G.R. n. 276 del 12 aprile 1997.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

i colliri a base di Doorzolamidee (*Trusopt*), usati da soli o in associazione nella terapia del glaucoma, sono classificati nella fase C del Prontuario farmaceutico nazionale e sono quindi a totale carico dei pazienti;

ciò crea gravi problemi a questi pazienti che, come è noto, soffrono cronicamente di questa malattia che arreca sofferenze notevoli e, se non ben curata, può portare alla cecità -;

in base a quale criterio si è deciso di collocare in fascia C tali farmaci;

se il Ministro non ritenga opportuno richiamare l'attenzione della Cuf su tale farmaco onde valutare l'opportunità di riclassificarlo nella fascia A, a carico del Sistema sanitario nazionale. (4-19212)

RISPOSTA — *La Commissione Unica del Farmaco, organo tecnico-scientifico del Ministero della Sanità, di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, ha provveduto di recente alla revisione delle note concernenti la classificazione dei medicinali in commercio.*

Il provvedimento CUF del 7 agosto 1998 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 del 13 ottobre 1998 della G.U.), nel delineare la nota 78 ha collocato in classe A limitatamente a pazienti che non rispondono ai beta-bloccanti o in cui i beta-bloccanti siano controindicati, la specialità medicinale « TRUSOPT » nella confezione soluzione oftalmica 2 per cento 5 ml (principio attivo Dorzolamide).

Ulteriori indicazioni concernenti il « TRUSOPT » sono contenute nel comunicato del Dipartimento per la Valutazione dei

Medicinali e la Farmacovigilanza di questo Ministero, apparso nella G.U. n. 249 del 24 ottobre 1998.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

SALES. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 22 novembre 1999 si è tenuto un incontro tra le organizzazioni sindacali e Intesa riscossione tributi spa per la presentazione del piano industriale 1999-2004 relativo alle tre maggiori aziende concessionarie del gruppo (ESA.TRI., E.TR., SESIT Puglia);

ESA.TRI. gestisce 5 ambiti in Lombardia (103 sportelli e 1116 addetti), E.TR. — in qualità di commissario governativo — l'intera regione Calabria e la provincia di Salerno (73 sportelli e 980 addetti), mentre SESIT Puglia gestisce gli ambiti di Bari e Brindisi (40 sportelli e 497 addetti);

i dirigenti di Intesa riscossione tributi, sub-holding che fa capo alla holding Banca Intesa, nel corso dell'incontro del 22 novembre hanno dichiarato 805 esuberi (246 in ESA.TRI., 407 in E.TR. e 152 in SESIT Puglia), di cui 350 in E.TR. e 90 in SESIT Puglia a partire dal 1999;

a detta della *sub-holding*, gli esuberi sono dovuti, per il 90 per cento, all'entrata in vigore della riforma del servizio di riscossione che ha dirottato i flussi finanziari rinvenienti dai versamenti diretti dai concessionari alle banche ed ha aperto il mercato della riscossione a soggetti diversi (banche, poste, comuni) con un'offerta e capillarità superiori;

i sindacati hanno ribadito che non è possibile aprire nessuna trattativa con Intesa riscossione in quanto non c'è un quadro di riferimento certo che dovrebbe essere costituito dai decreti attuativi della riforma, in particolare quelli riguardanti i compensi, la cui emanazione spetta al ministero delle finanze;

inoltre, mancano la riforma del fondo di previdenza, di competenza del ministero del lavoro e della previdenza sociale, che attualmente non permette il pensionamento per anzianità, e l'istituzione di un fondo di sostegno al reddito equivalente a quello istituito per il settore del credito;

il Ccnl Ascotributi prevede che le parti, in caso di ristrutturazioni/riorganizzazioni, al termine di una moratoria bilaterale di trentacinque giorni, sono libere di attivare ogni strumento utile al proprio fine;

la preoccupazione dei sindacati e dei lavoratori è che Intesa riscossione tributi spa, al termine di 35 giorni di moratoria, possa attivare le procedure previste dalla legge 223 del 1991 per i casi di licenziamenti collettivi in una categoria priva di qualsivoglia ammortizzatore sociale;

gli esuberi dichiarati dalla *sub-holding* riguardano per la maggior parte lavoratori del Mezzogiorno che, stando a quanto riferito da Intesa riscossione, verrebbero licenziati a partire già da quest'anno;

appare evidente che su tutta questa situazione pesa anche e soprattutto il ritardo dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze nell'emanare i decreti attuativi della riforma della riscossione e del fondo di previdenza —:

a che punto sia l'iter dei decreti attuativi della riforma della riscossione e del Fondo di previdenza e per quali motivi non sono stati ancora emanati;

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per salvaguardare i lavoratori prossimi al licenziamento, anche in conformità all'ordine del giorno approvato dal Senato il 23 settembre 1998 con il quale si impegnava il Governo ad intervenire nel caso ci fossero problemi occupazionali a seguito dell'attuazione della Riforma. (4-27648)

RISPOSTA — *In merito alle decisioni prospettate dalla sub-holding Intesa Riscossioni Tributi in sede di presentazione del*

piano industriale per il 1999-2004 relativo alle tre maggiori aziende concessionarie del gruppo (ESA.TRI., E.TR. e SESIT Puglia), con particolare riferimento alle problematiche occupazionali, si osserva, preliminarmente che il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante disposizioni per il riordino del servizio nazionale della riscossione, emanato in attuazione delle delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, prevede, all'articolo 63, l'adozione di misure di riqualificazione e di sostegno dell'occupazione mirate a fronteggiare i processi di ristrutturazione delle aziende concessionarie.

Ciò premesso, allo scopo di dare concreta applicazione alla previsione contenuta nel menzionato articolo 63, sono stati interessati i competenti Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, al fine di aprire un tavolo di trattative con le categorie interessate per studiare, utilizzando anche le risorse finanziarie ricavabili dalle eventuali eccedenze del fondo speciale dei dipendenti esattoriali aperto presso l'INPS, le misure idonee alla salvaguardia dell'occupazione nel settore.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

*SUSINI. — Al Ministro degli affari esteri.
— Per sapere — premesso che:*

nel corso della seconda guerra mondiale alcune centinaia di migliaia di italiani militari e civili deportati in Germania furono costretti a lavorare nelle fabbriche tedesche su impulso del Terzo Reich;

vi è un accordo tra l'attuale governo tedesco e il governo degli USA affinché quest'ultimo faccia da riferimento delle richieste di risarcimenti che la Repubblica Federale Tedesca si è recentemente detta disponibile a pagare all'uopo;

i governi della Polonia, del Belgio, dell'Olanda e della Francia si stanno attivando per questo —:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere per richiedere il risar-

cimento per gli italiani che sono sopravvissuti all'esperienza del lavoro coatto o, in ogni caso, per i loro eredi. (4-23329)

RISPOSTA — Il negoziato per l'istituzione di un Fondo di compensazione a favore degli ex lavoratori coatti in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale ha avuto origine dalle azioni legali (class actions suits) intraprese da sopravvissuti, attualmente residenti negli Stati Uniti nei confronti delle imprese tedesche.

In passato, la Germania aveva concluso degli accordi con Paesi dell'Europa occidentale, tra cui quello con l'Italia del 2 giugno 1961, al fine di indennizzare le vittime del nazismo. Caduti i regimi comunisti, i Paesi facenti parte dell'ex blocco sovietico, ai quali apparteneva, tra l'altro, la grande maggioranza dei lavoratori forzati, hanno sollecitato il Governo tedesco a sanare tale situazione. Di conseguenza, all'attuale negoziato sul Fondo di compensazione partecipano, oltre agli Stati Uniti che hanno avviato il contenzioso giudiziario e, per ovvi motivi, allo Stato di Israele, Bielorussia, Repubblica Ceca, Polonia, Russia ed Ucraina.

Nel dicembre 1999 è stato raggiunto un accordo tra le parti in causa con la definizione di una somma complessiva di 10 miliardi di marchi, di cui cinque a carico del Governo tedesco e cinque a carico delle imprese che sfruttarono i lavoratori coatti, tra cui la Volkswagen, la Siemens e la Krupp.

I negoziati sono proseguiti a Berlino il 16 e 17 febbraio, ed in seguito il 21 ed il 22 marzo, e dovrebbero riprendere a Washington, dove si riuniranno dei Comitati ad hoc ai quali è stata affidata la soluzione delle questioni ancora in sospeso, al fine di preparare una definitiva sessione negoziale che dovrebbe svolgersi nel maggio prossimo a Berlino.

Le Autorità tedesche hanno sottolineato che al risarcimento saranno ammessi solo i diretti interessati, con esclusione quindi de-

gli eredi. Inoltre, sono state individuate le seguenti categorie di vittime:

i lavoratori schiavi, ovvero deportati in ghetti chiusi, campi di concentramento o campi di educazione al lavoro. Tali lavoratori, ridotti in vera e propria schiavitù, provenivano dai Paesi dell'Europa occidentale e da quelli dell'Europa centro-orientale, erano nella grande maggioranza di origine ebraica e dovrebbero ricevere l'indennizzo individuale più elevato, i lavoratori forzati, costretti a lavorare per le imprese tedesche e detenuti in campi sorvegliati. È questo il gruppo più numeroso, costituito da circa 600/700 mila persone, in gran parte provenienti dai Paesi dell'Europa centro-orientale, ed in seguito emigrate all'estero, soprattutto negli Stati Uniti;

le persone che sono state costrette a lavorare nel settore agricolo o in quello pubblico;

le persone i cui beni sono stati espropriati per motivi razziali e che non hanno ancora ricevuto i risarcimenti previsti da specifici accordi con la Germania. A tale proposito, è stata manifestata l'intenzione di invitare coloro che abbiano già ottenuto un risarcimento dalla Germania a non presentare ulteriori richieste;

le vittime di esperimenti pseudo-scientifici o medici effettuati dalle imprese stesse.

Nel corso della riunione negoziale svoltasi a Berlino nello scorso mese di marzo è stato raggiunto un accordo sulla ripartizione della somma di 10 milioni di marchi. I termini di tale accordo prevedono quanto segue:

8,25 miliardi di D.M. sono destinati ai lavoratori schiavi e forzati, valutati complessivamente tra 700.000 e 1,5 milioni di unità. Il resto della somma è così suddiviso:

1 miliardo alle vittime delle misure di arianizzazione ed a coloro le cui proprietà furono confiscate dai nazisti per diversi motivi.

700 milioni al fondo futuro, creato per l'esigenza di perpetuare la memoria dell'Olocausto.

200 milioni a copertura delle spese amministrative e legali.

I 150 milioni di marchi in eccesso rispetto ai 10 miliardi previsti saranno coperti per due terzi, pari a 100 milioni, dal Fondo delle banche svizzere per i lavoratori schiavi, mentre gli altri 50 milioni saranno ottenuti grazie alla maturazione di interessi sulla somma complessiva.

A loro volta, gli 8,25 miliardi destinati ai lavoratori schiavi e forzati sono suddivisi come segue: 1,812 alla Jewish Claim Conference, in rappresentanza delle vittime di origine ebraica, 1,812 alla Polonia, 1,724 all'Ucraina, 835 milioni alla Russia, 694 milioni alla Bielorussia, 423 milioni alla Repubblica Ceca. Infine, 800 milioni sono destinati alle vittime provenienti dall'Europa occidentale, tra cui l'Italia ed i Paesi della ex Jugoslavia.

È stato quindi definito l'ammontare dei risarcimenti individuali: ai lavoratori schiavi, per la quasi totalità ebrei, andrà un indennizzo fino a 15.000 decreto ministeriale, mentre ai lavoratori forzati, che sono la maggior parte degli altri, ivi compresi gli italiani, andrà una somma fino a 5.000 decreto ministeriale.

I pagamenti non verranno effettuati direttamente dal Fondo, bensì da Organizzazioni locali operanti nei singoli Paesi, le quali saranno designate ad hoc. Inoltre, non sono ancora state definite vere e proprie procedure di accesso al Fondo. Comunque i negoziatori hanno sottolineato che al momento opportuno si ricorrerà ad adeguate forme di pubblicità per raggiungere tutti i potenziali interessati.

Mentre si svolgeva il negoziato in questione, il Governo Federale approvava un Disegno di legge sulla creazione del Fondo di compensazione, auspicandone l'approvazione da parte del Parlamento tedesco prima della pausa estiva, in modo tale che i primi pagamenti possano già essere effettuati verso la fine dell'anno.

Secondo indicazioni dell'Ambasciata d'Italia a Berlino, incaricato del pagamento degli indennizzi alle vittime provenienti dall'Europa occidentale, tra cui gli italiani, dovrebbe essere il Comitato internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.) di Ginevra.

Per quanto attiene alle richieste degli aventi diritto italiani, esse saranno esaminate anche alla luce dell'Accordo del 1961 tra la Germania e l'Italia, con il quale la RFG si impegnava « a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore di cittadini italiani i quali per ragioni di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialista e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute a causa di queste persecuzioni ». L'Accordo in questione lasciava alla Repubblica italiana la valutazione circa la ripartizione dei 40 milioni di marchi. Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, il Ministero del Tesoro procedeva ad individuare gli aventi diritto e ad indicare le procedure da seguire per la ripartizione dei 40 milioni, fissando un termine di sei mesi per la presentazione delle domande ed un termine per la liquidazione delle spettanze. Con legge n. 211 del 14 marzo 1968, alcuni di questi termini venivano poi prolungati.

L'articolo 3 dell'Accordo del 2 giugno 1961 precisava inoltre che con la corresponsione dei 40 milioni di marchi « vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti ».

Sulla base di quanto precede, sarebbe sempre possibile, qualora la legislazione tedesca lo preveda, la presentazione di domande di risarcimento/indennizzo da parte di cittadini italiani, uti singuli, non rientranti nelle categorie del suddetto Accordo bilaterale mentre sembrerebbe esclusa la possibilità per lo Stato italiano di partecipare ai negoziati in corso.

Tale complessa questione, per la sua particolare delicatezza e la comprensibile sensibilità di coloro che hanno dovuto subire gli effetti di quella violenza, continua comunque a essere seguita dal Ministero degli Esteri con la massima attenzione, in

stretto raccordo sia con le Associazioni interessate che con l'Ambasciata d'Italia a Berlino.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

VELTRI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente della sanità e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:

è in fase di attuazione la re-industrializzazione dell'area dello stabilimento Eni-Chem di Manfredonia senza che l'azienda abbia mantenuto fede agli impegni più volte ribaditi di risanare il sito devastato dall'inquinamento;

in particolare, nell'area sono ubicate discariche contenenti materiali contaminati dall'arsenico fuoriuscito durante il tragico incidente dal 1976 e sono stoccate oltre trentamila tonnellate di « sali sodici », sottoprodotto del caprolattame, il cui smaltimento non è stato ancora avviato, trascorso un anno dalla autorizzazione dell'amministrazione provinciale di Foggia;

sono in corso, nello stabilimento, indagini condotte da una commissione tecnica di nomina provinciale che, anziché procedere ad una verifica sistematica del grado di inquinamento dell'intera area industriale, si limita ad effettuare le rilevazioni sulla base di indicazioni fornite dalla stessa EniChem, circostanza che fa sorgere legittimi dubbi sulla attendibilità delle risposte;

frattanto il comune di Monte S. Angelo (competente per il territorio), distante circa 12 km dall'area EniChem e poche centinaia di metri dall'abitato di Manfredonia, continua a rilasciare concessioni edilizie senza che sia stato valutato l'impatto sul territorio delle singole produzioni, né quello complessivo, incurante della necessità di realizzare in via preventiva l'indispensabile risanamento;

la protezione della salute e dell'ambiente, che possono risultare compromessi

dalla mancanza di rigorose indagini e di effettive opere di disinquinamento del territorio, è prioritaria rispetto a qualunque intervento poiché lo sviluppo dell'occupazione che non si coniughi armonicamente con la salvaguardia di quei valori è del tutto fittizio se non deleterio -:

se intendano fornire in tempi rapidi le informazioni riguardanti:

a) la natura di tutti gli insediamenti industriali previsti;

b) il programma di risanamento del territorio;

c) lo stato delle discariche dei rifiuti tossici e il progetto per la loro immediata rimozione;

d) le ragioni del grave ritardo nello smaltimento dei sali sodici stoccati in maniera precaria nello stabilimento;

se non ritengano, in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti, opportuno nominare una Commissione governativa con il compito di monitorare il livello di inquinamento dell'intera area e di verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con la presenza della popolosa Comunità di Manfredonia che vive a poche centinaia di metri dal complesso industriale. (4-19149)

RISPOSTA - *In riferimento, all'interrogazione parlamentare indicata, si riferisce quanto segue.*

Lo stabilimento ENICHEM, oggi denominato «Agricoltura in liquidazione», è ubicato in località Macchia di Monte S. Angelo da cui dista circa 15 Km, mentre da Manfredonia dista 1,2 Km. È suddiviso in 17 aree denominate «isole», delimitate da strade. All'interno dell'area dello stabilimento sono ubicate discariche attualmente chiuse, realizzate a suo tempo nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e dalla delibera 27 luglio 1984.

I principali prodotti dello stabilimento venivano destinati al settore agricolo (fertilizzanti), al settore fibre artificiali e tecnopolimeri (caprolattame) e al settore dei

composti chimici aromatici (benzaldeide, acido benzoico).

Attualmente lo stabilimento ha sospeso tutte le attività produttive e, a seguito dell'alienazione dei prodotti e delle materie prime di lavorazione, la Società Agricoltura ha comunicato il 5 agosto 1998 alla competente autorità la non sussistenza delle condizioni di opificio a rischio di incidente rilevante. Sta, peraltro, mantenendo in vita la centrale a vapore, per il riscaldamento e tenere caldi alcuni apparati per la sicurezza e l'impianto di trattamento «TAS», utilizzato per il trattamento delle acque di scarico (fogna bianca) e meteoriche.

L'area dello stabilimento è stata interessata da indagini sul suolo e sottosuolo sin dal 1976, a seguito dell'incidente causato dall'esplosione di una colonna di strippaggio contenete arsenico.

Nello stabilimento sono state eseguite due campagne geognostiche, la prima nel marzo 1997 e la seconda nel maggio 1998 allo scopo di ricostruire le caratteristiche litologiche del sottosuolo e di consentire le valutazioni qualitative dello stesso.

Con riferimento alla citata ultima campagna, si fa presente che la caratterizzazione ha riguardato le aree libere dello stabilimento al fine di renderle disponibili per il progetto di reindustrializzazione. Detta fase si è conclusa il 2 giugno 1998 e la relativa relazione sulle isole libere da inquinanti veniva trasmessa all'Amministrazione provinciale di Foggia, che provvedeva ad effettuare analoghe indagini sulle stesse isole.

Conclusesi le suddette indagini, le isole libere sono state vendute alle seguenti società impegnate nel processo di industrializzazione del sito:

le isole 1, 3, 4, 7, e 8 e parte dell'isola 12 alla Manfredonia Vetro S.p.A;

l'isola 10 a sei diversi acquirenti;

l'isola 6 all'INSIDE S.p.A;

gli uffici e l'officina all'BMP - Manfredonia.

Con riferimento, poi alle discariche presenti nella perimetrazione del sito in parola,

si sta procedendo con il campionamento di terreno e di percolato.

Per quanto attiene ai sali sodici da caprolattame, quali residui di lavorazione, la società, autorizzata sulla base di uno specifico programma dall'Amministrazione provinciale in data 8 marzo 1999, si è provveduto al loro trattamento e smaltimento.

Detti sali sono stati trasferiti presso i centri di smaltimento di:

SOTRIS - Ravenna quantità 694 t.;

BAYER - Brunsbuttel (D): quantità 1067 t.

I sali sodici con destinazione Germania sono stati trasferiti su gomma a Bari e, successivamente, per ferrovia a Brunsbuttel.

A seguito di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 426/98, che prevede interventi di interesse nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'area industriale di Manfredonia acquista rilevanza nazionale in quanto individuata tra i primi interventi di bonifica da effettuare.

Il 4 giugno 1999 è stato presentato dall'Agricoltura SpA in liquidazione il « Piano di caratterizzazione dei suoli e il progetto preliminare degli interventi di messa in sicurezza » con i progetti preliminari relativi alle misure di messa in sicurezza per le situazioni già accertate di inquinamento.

La perimetrazione del sito è avvenuta con decreto 10 gennaio 2000 a seguito della quale è stata avviata la caratterizzazione del suolo a cui seguiranno, in caso di inquinamento, le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

Ai sensi di quanto disposto dal « Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni », approvato con decreto 25 ottobre 1999, n. 471, con cui vengono stabiliti i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati al fine di rimuovere la fonte di

inquinamento, ridurre la concentrazione degli agenti inquinanti nel suolo e nelle acque superficiali e sotterranee, si sta provvedendo nelle zone perimetrate alla loro messa in sicurezza d'emergenza.

Nel corso della conferenza dei servizi convocata dal Ministero dell'ambiente 3 marzo 2000, si è fatto il punto della situazione.

Al momento:

a) il piano di caratterizzazione inizialmente prevedeva una maglia 50x50 m., poi infittita 37x37 m.;

b) nelle due aree critiche (isole 5 e 16) interessate, rispettivamente, dalla presenza di arsenico e caprolattame la maglia di indagine è stata ulteriormente intensificata (25x25 m.);

c) la caratterizzazione è stata già effettuata e completata, in conformità al piano di caratterizzazione e alle prescrizioni ricevute, nelle isole 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e in parte dell'isola 12, nonché nelle aree Uffici e Officine;

d) dai risultati della caratterizzazione effettuata risulta che le isole 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e le aree dove sono localizzate gli Uffici e le Officine presentano tutte valori di contaminazione inferiori ai limiti accettabili stabiliti dal DM 471/99 per i siti con destinazione industriale e commerciale, mentre per l'isola 12 l'esistenza dei livelli di contaminazione inferiore a quelli accettabili è stata accertata al momento solo per una porzione dell'isola medesima.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GAETANO VENETO. — Al Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

si è svolto il concorso per un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, settore scientifico - disciplinare EO3B (Antropologia) per la sede universitaria di Palermo bandito con i decreti ministeriali 22 dicembre 1995 e 22 settembre 1996; per tale concorso la Commissione giudicatrice

ha iniziato i lavori il 14 ottobre 1997 e finito l'11 luglio 1998; il CUN con sue delibere in riunioni dal 28 luglio 1998 al 4 giugno 1999 presentava alcuni rilievi che costringevano la commissione ad una riunione suppletiva tenutasi il 7 gennaio 1999;

gli atti di tale concorso sono stati approvati in data 22 settembre 1999 con decreto a firma del Sottosegretario di Stato professor Luciano Guerzoni;

il consiglio universitario nazionale ha esaminato gli atti del concorso in oggetto nelle adunanze del 29 ottobre 1998, 15 dicembre 1998, 11 marzo 1999 e 4 giugno 1999 e ha concluso il proprio lavoro rimettendo gli atti di tale concorso al Ministro con parere non favorevole all'approvazione per non aver la commissione esplicitato i criteri di valutazione per l'individuazione dell'apporto dei singoli coautori nei lavori in collaborazione sulla base di criteri predeterminati come disposto dall'articolo 10, comma 1, del bando di concorso;

negli atti del concorso risulta inclusa una relazione di minoranza firmata da due componenti la commissione che evidenzia come appunto non si sia proceduto a predeterminare i criteri di cui al punto precedente in base all'articolo 10 e alla sequenzialità delle attività così come prevista dal bando e dal documento « Adempimenti Murst » trasmesso alla commissione. Infatti nel verbale del 28 aprile 1998 (da pagina 3 terzo rigo a pagina 3 ventitreesimo rigo) il commissario Pesce chiede al presidente Chiarelli quali parti dei verbali di sedute precedenti riportino la definizione esplicita, nell'ambito delle autonome scelte della commissione, di criteri espressamente dichiarati dalla stessa commissione come accettabili per l'ammissione alle prove successive. Chiarelli risponde di non capire a fondo le ragioni del quesito di Pesce poiché queste motivazioni sono implicite nelle capacità critico-valutative dei commissari, che con molta serenità hanno studiato le documentazioni prodotte dai candidati e con obiettività formulato i loro giudizi nell'interesse specifico della disci-

plina. Pesce rilevava la non pertinenza della risposta del presidente alla domanda posta che aveva, e che continuava ad avere, in quanto reiterata, l'esclusivo significato di verificare la congruenza, altrimenti non sussistente, tra le attività svolte dalla commissione e le prescrizioni del bando;

dunque, come si vede, era stato richiesto al presidente « quali parti dei verbali di sedute precedenti riportino la definizione esplicita, nell'ambito delle autonome scelte della commissione, di criteri espressamente dichiarati dalla stessa commissione come accettabili per l'ammissione alle prove successive ». La risposta del presidente Chiarelli (« Chiarelli risponde di non capire a fondo le ragioni del quesito di Pesce poiché queste motivazioni sono implicite nelle capacità critico-valutative dei commissari, che con molta serenità hanno studiato le documentazioni prodotte dai candidati e con obiettività formulato i loro giudizi nell'interesse specifico della disciplina ») indica chiaramente l'inesistenza di tali criteri, sia di quelli che la commissione avrebbe dovuto, con ogni suo potere e conseguente attività discrezionale, assumere per l'esame di merito della produzione scientifica (così come il Murst aveva raccomandato di fare), sia di quelli obbligatoriamente previsti dal dispositivo del bando (appunto riferiti alla valutazione degli apporti specifici e differenziali delle pubblicazioni in collaborazione);

come si vede la questione è stata proposta più di una volta alla riflessione della commissione da parte di Alciati e Pesce e mai il presidente Chiarelli o gli altri membri hanno potuto rispondere facendo riferimento alla esistenza almeno dei criteri obbligatoriamente previsti dal bando (appunto quelli riferiti alla valutazione degli apporti specifici e differenziali delle pubblicazioni in collaborazione);

nel verbale del 9 luglio 1998 (da pagina 1 venticinquesimo rigo a pagina 2 secondo rigo) i commissari Alciati e Pesce Delfino segnalano al presidente Chiarelli e agli altri commissari Ligabue Stricker e Capitano che i lavori della commissione,

come risulta dai verbali delle sedute precedenti, debitamente firmati da tutti i commissari e regolarmente collazionati, registrano un andamento caratterizzato da gravi anomalie che non mancheranno di produrre effetti negativi, in generale e nei confronti degli interessati aventi titolo. Pertanto invitano il presidente e gli altri commissari a considerare la necessità di assumere la decisione unanime di interrompere i lavori concorsuali e di rassegnare il mandato al ministero. In assenza di tale decisione unanime Alciati e Pesce Delfino continueranno le procedure concorsuali in quanto pertinenti una procedura amministrativa obbligatoria, ma ribadiscono sin d'ora la propria estraneità rispetto alle responsabilità derivanti dall'andamento anomalo delle procedure concorsuali così come finora svolte;

a fronte di tutto quanto riportato nei precedenti punti 3), 4) e 5) il decreto di approvazione degli atti di cui al punto 2) assume come giustificazione alla stessa approvazione la nota inviata al Murst dal presidente professor Brunetto Chiarelli in data 7 maggio 1999 facendo esplicito riferimento a « criteri adottabili e adottati indicati dal Murst » nella nota del 28 luglio 1997 punto 2 c);

tali indicazioni, non solo non esaudivano, non sostituiscono i « criteri predeterminati » esplicitamente definiti e adottati dalla commissione in base all'articolo 10 del bando, così come ripetutamente segnalato da due commissari e dal consiglio nazionale universitario -;

se la situazione così come rilevabile negli atti del concorso sia compiutamente e approfonditamente nota;

se le motivazioni del decreto di approvazione rispondano alle esigenze di regolarità, legittimità e trasparenza;

se gli interessi dell'amministrazione risultino, allo stato attuale, ben tutelati;

se e come, in caso contrario, l'amministrazione intenda procedere per effettuare le necessarie rettifiche e correzioni;

se, infine, con i poteri di autotutela, l'amministrazione possa o, visto quanto sopra, debba provvedere in merito con ogni atto riparatorio. (4-26892)

RISPOSTA - Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, con il quale l'interrogante pone numerosi quesiti sulla vicenda relativa allo svolgimento del concorso a posti di professore universitario di ruolo di II fascia - settore scientifico disciplinare E03B (Antropologia).

Al riguardo, sulla base degli elementi in possesso del competente Ufficio del Ministero, si rappresenta quanto segue.

La commissione giudicatrice del concorso di Antropologia ha concluso i suoi lavori nel luglio 1998. Gli atti concorsuali, tra cui anche una relazione di minoranza firmata dai professori Delfino PESCE e Giancarlo ALCIATI, membri della commissione, sono stati trasmessi al Consiglio Universitario Nazionale in data 28 luglio 1998.

Nell'adunanza del 29 ottobre 1998 il CUN ha espresso il parere che gli atti dovessero essere rinviati alla commissione giudicatrice in quanto mancava l'enunciazione dei criteri di valutazione per l'individuazione dell'apporto dei singoli coautori nei lavori di collaborazione.

Con nota del 15 novembre 1998 il Presidente della commissione, prof. CHIARELLI, trasmetteva copia del verbale relativo ai lavori del giorno 24 febbraio 1998, nel quale la commissione all'unanimità dichiarava che nei lavori in collaborazione esisteva la possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori.

Il giorno 15 dicembre 1998 il CUN reiterava il parere di rinvio degli atti alla commissione in quanto la lettera del Presidente, con allegato verbale, non rispondeva ai rilievi formulati dallo stesso CUN. La commissione si riconvocava per il 7 gennaio 1999, al fine di rispondere alle osservazioni; nel verbale redatto si ribadivano le due posizioni già emerse durante i lavori concorsuali e nella relazione di minoranza, senza tuttavia rispondere ai rilievi.

Nell'adunanza dell'11 marzo 1999 il CUN, rilevando che negli atti aggiuntivi si riproponevano le posizioni contrastanti

emerse in commissione senza comunque una esplicita menzione dei criteri di valutazione richiesti, rinviava gli atti al ministro.

Il competente ufficio, dopo aver avuto assicurazione per le vie brevi, dal presidente del CUN che comunque si intendeva lasciare alla commissione ancora una possibilità per emendare gli atti dai vizi rilevati, ha convocato la commissione stessa per il giorno 20 aprile 1999 presso il ministero. Pur essendo intervenuti alla riunione, i professori Delfino PESCE e Giancarlo ALCIATI, autori della relazione di minoranza, si sono rifiutati di partecipare ai lavori della commissione ritenendo di aver già risposto esaurientemente ai rilievi del CUN nella seduta del 7 gennaio 1999.

Il Presidente della commissione, a titolo personale, ha scritto una lettera al CUN nella quale si esplicitavano i criteri seguiti dalla commissione, che non erano stati enunciati in quanto recepiti direttamente dalla nota del ministero del 28 luglio 1997, come indicati nel verbale del 24 febbraio 1998 nonché dal verbale nel quale lo stesso professor ALCIATI afferma che i criteri adottati sono quelli indicati dal MURST.

Il ministero, infatti, con la suddetta nota del 28.07.97, al fine di rendere più agevole il lavoro delle commissioni giudicatrici, aveva richiamato l'attenzione dei commissari sui criteri che, in relazione alle disposizioni allora vigenti in materia concorsuale, dovevano informare i lavori della Commissione.

In particolare, al punto 2 sub-c della suddetta nota si chiariva che le commissioni dovevano compiere preliminarmente una valutazione in ordine alla possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori alle pubblicazioni presentate dai candidati che risultassero svolte in collaborazione con i terzi o con i componenti della commissione sulla base anche dei criteri di seguito indicati: 1) coerenza con il resto dell'attività scientifica; 2) la notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica.

Dalla lettura degli atti concorsuali si rileva che, pur essendo assente una esplicita enunciazione dei criteri, la commissione ha

fatto implicitamente propri quelli indicati dal Ministero nella nota del 28 luglio 1997, così come sostenuto anche dal professor ALCIATI, autore della relazione di minoranza.

Il MURST, pertanto, nell'intento di adottare una soluzione che consentisse di concludere rapidamente l'iter procedurale e quindi soddisfare in tempi brevi le legittime aspettative dei candidati proposti come vincitori e le esigenze delle università che avevano richiesto il bando, ha proceduto all'approvazione degli atti ritenendo sufficiente quanto implicitamente emerge dai verbali in ordine ai criteri richiesti dal CUN.

Per quanto sopra, il decreto ministeriale di approvazione degli atti appare rispondere alle esigenze di legittimità e trasparenza e soddisfa l'interesse dell'Amministrazione che con il bando di concorso intendeva dare rapida risposta alle esigenze didattiche degli atenei.

Si segnala, infine, che il candidato Roberto MACCHIARELLI ha prodotto ricorso al TAR del Lazio che, con ordinanza n. 151/2000, ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Si è tuttora in attesa di conoscere la decisione di merito che il suddetto organo di giustizia amministrativa vorrà adottare in proposito.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Luciano Guerzoni.

ZACCHERA. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il torrente Agogna scorre dal monte Mottarone verso il fiume Po attraversando numerosi centri della provincia di Novara;

all'altezza del comune di Ameno (e cioè a pochi chilometri dalla sorgente) le sue vengono derivate a favore di una centralina elettrica che le restituisce solo più a valle, all'altezza del comune di Bolzano novarese;

durante il corso di alcuni chilometri il greto del fiume risulta sostanzialmente

secco, essendo il rilascio minimo biologico visibilmente insufficiente, soprattutto nei tempi di magra;

poiché sussistono scarichi fognari più o meno abusivi, l'eventuale scorrimento è relativo ai predetti scarichi, con grave pregiudizio per la vita della fauna acquatica ancora esistente e causando comprensibili problemi soprattutto là ove il torrente scorre in zone abitate —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di assicurare il rilascio minimo delle acque nel torrente Agogna;

se siano state effettuate indagini in loco per controllare i prescritti rilasci minimi ed, in questo caso, quali siano stati gli esiti delle predette indagini e verifiche in loco. (4-15728)

RISPOSTA — *In merito a quanto segnalato nell'interrogazione citata si sottolinea quanto segue.*

I temi segnalati nell'interrogazione, pur non essendo attualmente di diretta competenza del Ministero dell'ambiente, sono valutati con la massima attenzione da parte del medesimo.

È infatti evidente la improrogabile necessità di coniugare i temi del controllo quantitativo e qualitativo della risorsa.

Da una verifica effettuata presso gli Enti territoriali competenti, a far data 11 luglio 1998, sono emersi i seguenti elementi:

le derivazioni di acqua presenti nel territorio del comune di Ameno (NO) sono 5, a fronte di una portata media prelevata di 6,6 moduli al secondo, pari a 660 L/sec; tutte e cinque le derivazioni prelevano l'acqua per destinarla alla produzione di energia e, conseguentemente, restituiscono più a valle i volumi di acqua precedentemente prelevati, in misura quasi del tutto equivalente a quelli sottratti;

nel sistema dei prelievi di questo tratto del torrente si può, quindi, ritenere che una parte dei volumi captati e poi restituiti siano riutilizzati, mentre non si può stimare, con misure dirette, il livello di sfruttamento complessivo della risorsa poiché non esi-

stano, sull'Agogna, sezioni di misura delle portate fluenti in alveo che consentirebbero di verificare il peso della sottrazione dei volumi d'acqua da parte delle derivazioni sul regime idrologico naturale.

la Provincia di Novara, in collaborazione con il Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. ha individuato la derivazione che potrebbe essere la causa dei fenomeni di criticità idrologica descritti in maniera indeterminata nell'interrogazione parlamentare « all'altezza del Comune di Ameno le acque vengono derivate a favore di una centralina elettrica che le restituisce solo più a valle, all'altezza del Comune di Bolzano novarese; durante il corso di alcuni anni... ». Tale derivazione al luglio 1998 non era stata ancora attivata e quindi non era autorizzata a prelevare acqua, essendo ancora in corso l'istruttoria per l'autorizzazione alla concessione. Al titolare dell'istanza di concessione, il Consorzio Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti è stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione delle opere di presa, imponendo l'obbligo del rilascio di una portata continua di 300 L/sec, prescrivendo altresì che l'esercizio alla derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea naturale risulti uguale o inferiore a tale valore. L'obbligo di rilascio di 300 L/sec è superiore alla portata che si stimerebbe applicando ai tratto del torrente interessato il Deflusso Minimo Vitale, calcolato secondo lo standard regionale, applicando la formula regionalizzata delle portate.

Dai sopralluoghi effettuati dai tecnici della provincia e dall'A.R.P.A. è stato accertato che la derivazione, in attesa del termine del procedimento di istruttoria, non è attiva e nel contempo veniva accertato che lo sbarramento è dotato di dispositivi che consentono il rilascio del D.M.V. previsto.

Dagli elementi in possesso della regione, la stessa evince come le derivazioni d'acqua sul torrente Agogna rispettano gli obblighi stabiliti per il Deflusso Minimo Vitale e che le condizioni di criticità idrologica denunciate dalla interrogazione sono probabil-

mente dovute a particolari condizioni climatiche che influiscono sull'equilibrio afflussi meteorologici-deflussi naturali che prolungano nel tempo le ordinarie condizioni di magra.

Gli elementi conoscitivi sopra riportati vanno comunque letti nell'ottica del nuovo quadro legislativo in cui si collocano oggi i temi della tutela quantitativa della risorsa: da un lato una diversa distribuzione delle competenze in materia, tra Stato e regioni e dall'altro la nuova legge di tutela delle acque, il D. Lgs 152/99.

In particolare si ricorda che il D. Lgs 152/99 nel disegnare gli obiettivi della tutela delle risorse idriche si sofferma in particolare sui seguenti temi:

la necessità di arrivare all'integrazione della tutela qualitativa con quella quantitativa subordinando il rilascio della concessione alla possibilità di raggiungere gli obiettivi di qualità;

la definizione di obiettivi di qualità per fiumi, laghi, acque marine e acque sotterranee - stabiliti essenzialmente in funzione della capacità di tali corpi idrici di mantenere i processi di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate - e di un sistema di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.